

150.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Mozioni:		Interrogazioni a risposta orale:	
Parrelli	1-00095	6699	
Sanza	1-00096	6700	Gramazio
Paissan	1-00097	6702	3-00732
			6718
			Danese
			3-00733
			6719
			Pistone
			3-00734
			6720
			Giacalone
			3-00735
			6721
			Oliverio
			3-00736
			6722
Risoluzioni in Commissione:			Interrogazioni a risposta in Commissione:
Zeller	7-00145	6707	Brunale
Rubino Paolo	7-00146	6707	5-01610
Malagnino	7-00147	6708	6723
de Ghislanzoni Cardoli	7-00148	6709	Nardini
Danieli	7-00149	6710	5-01611
Conte	7-00150	6710	6723
Galdelli	7-00151	6711	Caveri
			5-01612
			6723
			Caveri
			5-01613
			6724
			Signorino
			5-01614
			6724
			Folena
			5-01615
			6725
			Foti
			5-01616
			6725
			Contento
			5-01617
			6726
			Nan
			5-01618
			6726
			Calzavara
			5-01619
			6726
Interpellanze:			
Giordano	2-00399	6713	
Fiori	2-00400	6714	
Taradash	2-00401	6715	
Sbarbati	2-00402	6717	

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

	PAG.		PAG.		
Foti	5-01620	6727	Delmastro Delle Vedove	4-07499	6749
Gasperoni	5-01621	6727	Stanisci	4-07500	6750
Pezzoni	5-01622	6727	Battaglia	4-07501	6750
Raffaldini	5-01623	6728	Aloi	4-07502	6750
Gerardini	5-01624	6729	Cesetti	4-07503	6751
Molgora	5-01625	6729	Valpiana	4-07504	6751
Barral	5-01626	6729	Gramazio	4-07505	6751
Cento	5-01627	6730	Cardiello	4-07506	6752
Sbarbati	5-01628	6730	Piscitello	4-07507	6753
Rodeghiero	5-01629	6731	Rizzo Antonio	4-07508	6753
Rodeghiero	5-01630	6732	Saia	4-07509	6754
Leccese	5-01631	6733	Rossi Oreste	4-07510	6755
Brunetti	5-01632	6734	Bicocchi	4-07511	6755
Brunetti	5-01633	6735	Dussin Luciano	4-07512	6756
			Lucchese	4-07513	6756
Interrogazioni a risposta scritta:			Burani Procaccini	4-07514	6756
Saia	4-07472	6737	Burani Procaccini	4-07515	6758
Gramazio	4-07473	6737	Novelli	4-07516	6759
Caveri	4-07474	6737	Anedda	4-07517	6760
Bova	4-07475	6738	Piscitello	4-07518	6761
Palma	4-07476	6738	Scantamburlo	4-07519	6761
Grillo	4-07477	6739	Del Barone	4-07520	6762
Ruffino	4-07478	6740	Grimaldi	4-07521	6762
Abaterusso	4-07479	6741	Landolfi	4-07522	6763
Fongaro	4-07480	6741	Anedda	4-07523	6763
Ruffino	4-07481	6742	Frosio Roncalli	4-07524	6764
Molinari	4-07482	6742	Pecoraro Scanio	4-07525	6764
Costa	4-07483	6742	Pecoraro Scanio	4-07526	6766
Costa	4-07484	6743	Pecoraro Scanio	4-07527	6768
Rivelli	4-07485	6743	Pecoraro Scanio	4-07528	6770
Becchetti	4-07486	6744	Saia	4-07529	6772
Tortoli	4-07487	6744	Apposizione di firme ad una mozione		6773
Anedda	4-07488	6744	Apposizione di una firma ad una risolu-		
Sica	4-07489	6745	zione		6774
Caruano	4-07490	6745	Apposizione di una firma ad una inter-		
Stradella	4-07491	6745	pellanza		6774
Stucchi	4-07492	6746	Ritiro di un documento del sindacato		
Stucchi	4-07493	6746	ispettivo		6774
Gramazio	4-07494	6747	Trasformazione di un documento del sin-		
Apra	4-07495	6748	dacato ispettivo		6774
Procacci	4-07496	6748	ERRATA CORRIGE		6774
Procacci	4-07497	6748			
Matacena	4-07498	6749			

MOZIONI

La Camera,

rilevato che:

il problema del mancato funzionamento della giustizia civile ha raggiunto livelli di assoluto allarme sociale per la paralisi del servizio che si è determinata;

è assolutamente indispensabile che il Parlamento ed il Governo affrontino con urgenza e radicale organicità il problema della giustizia civile, tenendo conto dell'enorme impatto sociale che questo settore dell'amministrazione giudiziaria ha non solo sugli interessi immediati dei cittadini, ma anche e soprattutto sul rapporto fiduciario e morale tra i cittadini stessi e le istituzioni statuali;

è invero intollerabile per la generalità dei cittadini il peso dei problemi quotidiani della giustizia civile, con tutto il carico di insoddisfazione e di rancorosa diffidenza verso le pubbliche istituzioni della nostra democrazia, che, nel rendere giustizia, impiega più di un decennio per pronunciare una decisione definitiva e spesso altri decenni per eseguire le sentenze;

occorre completare il quadro segnalando che i giudizi sono costosissimi anche per le semplici spese vive;

si pone quindi altresì come urgentissimo il problema della difesa dei non abbienti e di una avvocatura afflitta da una legge professionale che è ormai un reperto archeologico del 1933 —:

impegna il Governo:

in tema di nomina dei giudici onorari aggregati:

a) a prevedere l'assunzione entro il limite massimo di tremila unità;

b) a provvedere per la correlativa assunzione di personale ausiliario per il funzionamento delle cosiddette «sezioni stralcio», dotandole di adeguate strutture e mezzi;

c) ad accogliere la previsione delle decisioni monocratiche;

in tema di procedimenti civili:

a) ad adoperarsi affinché, anche attraverso apposite iniziative legislative, si perseguano i seguenti obiettivi: per la cognizione, la costituzione del giudice unico e monocratico di primo grado; la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, adeguandole ai reali bisogni dell'utenza; l'aumento degli organici dei magistrati ordinari; la conversione dei giudici di pace in giudici di mera equità; l'abolizione della carta bollata per gli atti giudiziari, sostituendo l'introito per l'erario con la tassa di iscrizione a ruolo, proporzionalmente calcolata in relazione al valore delle pretese dedotte in giudizio; la previsione di termini processuali perentori anche per i giudici e per gli adempimenti di cancelleria;

b) per l'esecuzione mobiliare, la liberazione del giudice da ogni incombenza amministrativa e di mera organizzazione delle procedure; la trasformazione dell'ufficiale giudiziario in libero professionista pubblico ufficiale, affidando al medesimo ogni attività connessa alla materiale espropriazione e alienazione dei beni staggiti, con compensi collegati all'esito delle procedure; l'abolizione dell'istituto della vendita giudiziaria trasformandolo in mero deposito dei beni pignorati; la collaborazione del debitore all'espropriazione, istituendo anche il pubblico registro dei debitori insolventi;

c) per l'esecuzione immobiliare, proporre una riforma che stabilisca la priorità delle vendite conformemente agli usi del mercato, liberando il giudice da ogni incombenza amministrativa e di mera organizzazione delle procedure, prevedendo la collaborazione del debitore e un connesso regime sanzionatorio;

in tema di ordinamento professionale degli avvocati:

a) a regolamentare l'accesso alla professione ed al praticantato, costituendo una scuola di pratica e di preparazione comune per magistrati e avvocati, obbligatoria e propedeutica all'esame per l'accesso alle singole professioni;

b) a riformare il sistema elettorale dei consigli degli ordini, garantendo la pluralità delle componenti (minoranze), adeguando il numero dei consiglieri a quello degli iscritti, ampliando il termine della durata in carica e prevedendo la non rieleggibilità oltre il secondo mandato, ferma la giurisdizione disciplinare autonoma;

c) a subordinare la permanenza della iscrizione all'albo, eccezion fatta per i professionisti pensionati della relativa cassa, all'esercizio continuativo e prevalente della professione forense, restringendo le iscrizioni di diritto;

d) a regolamentare l'attività professionale anche in forme societarie;

in tema di difesa dei non abbienti, a regolamentare organicamente la materia, prevedendo la libera scelta del difensore da parte del cittadino non abbiente e la retribuzione del difensore medesimo secondo le tariffe professionali, da riportare a spesa produttiva di reddito.

(1-00095) « Parrelli, Cesetti, Detomas, Gaetano Veneto, Vannoni, Follena, Bielli, Carboni, Abbate, Lucidi, Siniscalchi, Mastroluca, Sedioli, Soave, Sica, Altea, Trabattoni, Carotti, Olivieri, Bonito, Raffaldini, Orlando, Settimi ».

La Camera,

premesso che:

la crisi occupazionale ha raggiunto livelli di altissima gravità e deve indurre ad una attenta riconsiderazione delle politiche per il lavoro e dei relativi strumenti;

lo stato dell'occupazione nel Paese è sensibilmente peggiorato nella fase di avvicinamento all'unione monetaria, contrassegnato da modesta crescita economica, insufficiente a garantire un progressivo riassorbimento;

in Italia nel quadriennio passato si è perso un milione di posti di lavoro. Secondo i dati più recenti, il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 12,1 per cento, quello giovanile il 34,8 per cento; emerge, poi, una distanza strutturale tra il tasso di disoccupazione italiano e quello europeo;

la tendenza e le previsioni sia per l'intero sistema economico europeo sia per l'Italia non indicano possibilità di recupero significativo della disoccupazione attuale se non attraverso misure straordinarie di politica industriale e del lavoro che rilancino gli investimenti privati e quelli pubblici nelle infrastrutture recuperando un più alto grado di flessibilità nel mercato del lavoro;

la politica economico-finanziaria del Governo Prodi ha privilegiato politiche fiscali piuttosto che una politica selettiva della spesa, determinando la crescita di un punto e mezzo della pressione fiscale, fino a raggiungere un livello *record*;

in conseguenza di tali scelte, si è verificata una forte contrazione della domanda interna e della produzione e la domanda estera non è sufficiente a garantire la capacità produttiva;

i provvedimenti adottati dal Governo non sembrano in grado di attivare il mercato del lavoro e valorizzare maggiori opportunità occupazionali, non incoraggiando le scelte di investimento, anche per il grande ritardo con cui si va attuando l'accordo del 24 settembre 1996 « patto per il lavoro »;

considerato che:

la differenza tra i tassi di disoccupazione dell'area meridionale e quelli del

resto del Paese si è allargata in relazione al diverso tasso di sviluppo del prodotto tra le due aree;

la disoccupazione si conferma, per la natura prevalentemente strutturale, fenomeno che interessa anche il resto dei paesi dell'Unione europea;

l'uso di tipologie contrattuali flessibili, come il *part time* e il tempo determinato, risulta ancora troppo limitato;

la società si caratterizza sempre più come *jobless growth*, come economia che anche in una fase espansiva non riesce ad avere saldi occupazionali positivi rispetto alle precedenti fasi economiche;

l'elevata e crescente disoccupazione strutturale in Europa sta producendo effetti che potrebbero rendere più critico il raggiungimento degli obiettivi di Maastricht;

i costi sociali elevati legati alle politiche di risanamento tendono ad accrescere l'estraneità al progetto dell'unione monetaria europea di vasti settori sociali;

la modesta ripresa economica non ha prodotto effetti positivi soprattutto nel Mezzogiorno, dove la disoccupazione ha raggiunto il tasso del 24 per cento, con proporzioni più vaste per la componente giovanile e femminile, i cui tassi rappresentano il 56 e il 64 per cento, per diverse ragioni quali: scarsa presenza di imprese esportatrici; presenza di imprese di maggiori dimensioni interessate da processi di ristrutturazione; progressiva deindustrializzazione e blocco della infrastrutturazione e delle opere pubbliche; ristrutturazione nel settore dei servizi;

mentre al Nord si riscontrano fenomeni di disagio occupazionale legati alla scarsa compatibilità con le professioni disponibili, al Sud esiste una disoccupazione di massa e diffusa;

un prolungato ritardo nell'entrata nel mondo del lavoro provoca un *deficit* nel patrimonio formativo e nella costituzione di una cultura del lavoro determinante ai fini dello sviluppo economico;

nel vertice di Dublino del 13 e 14 dicembre 1996 il Consiglio europeo ha adottato la dichiarazione sull'occupazione con la quale è stato riaffermato che la « lotta alla disoccupazione è una responsabilità degli Stati membri, ma anche un compito prioritario dell'Unione »;

considerato, altresì, che:

politiche attive del lavoro non possono prescindere da una flessibilità del mercato del lavoro;

la degenerazione dello Stato sociale inteso come intervento pubblico che opera in campo sociale, ma anche economico, determina effetti distorsivi in termini di competitività del settore produttivo nel confronto internazionale;

l'espansione della spesa sociale e la carenza strutturale del sistema relativamente alle forme di copertura di tale spesa, rende indispensabile approfondire e predisporre più corrette soluzioni di finanziamento della spesa sociale;

il finanziamento della spesa sociale, assumendo essenzialmente il carattere di prelievo parafiscale commisurato al valore della retribuzione, ricade quasi esclusivamente sul lavoro dipendente, aumentando il costo non salariale. Ciò provoca per le imprese condizioni di costi strutturalmente diversi da quelli dei paesi concorrenti e quindi una posizione di svantaggio competitivo;

le scelte di investimento vengono influenzate in modo tale da consentire alle imprese di risparmiare sui costi dei fattori implicando un allargamento della disoccupazione strutturale;

le imprese e i settori di attività, nel tentativo di migliorare l'efficienza, tendono a trasferire all'estero verso paesi a basso costo di manodopera alcune produzioni industriali;

l'accordo del 3 luglio 1993, che ha definito una politica dei redditi, ha rappresentato una svolta importante nelle relazioni industriali eliminando gli effetti delle indicizzazioni, ma sono stati accu-

mulati ritardi nel rendere pienamente operativi gli strumenti legislativi per nuove occupazioni quali il lavoro interinale, il lavoro a tempo parziale, i contratti a termine;

impegna il Governo:

ad effettuare in tempi brevi la conferenza sull'occupazione, già prevista per settembre 1996 a Napoli;

a presentare al Parlamento un piano articolato per l'occupazione che preveda profonde innovazioni nelle politiche per il lavoro ispirate alla flessibilità, riducendo la rigidità del mercato del lavoro al fine di rilanciare gli investimenti produttivi, far emergere il lavoro nero e riassorbire la disoccupazione soprattutto al Mezzogiorno;

a prevedere un salario iniziale ridotto nelle aree deboli del Paese, al fine di creare più favorevoli condizioni e convenienze all'investimento per le imprese;

ad attivare immediatamente i contratti d'area;

a prevedere un trattamento fiscale differenziato per i redditi di impresa nelle produzioni localizzate nelle aree di crisi occupazionale;

a prevedere incentivi al *part time*, offrendo un sostegno, non in chiave di gestione delle eccedenze, ma di nuove produzioni;

a prevedere un trattamento fiscale più favorevole per i lavoratori assunti con salario differenziato;

a prevedere incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro;

a rivedere, potenziare e decentrare le agenzie del lavoro anche superando il monopolio pubblico del collocamento;

a detassare gli utili reinvestiti in un orizzonte pluriennale, riducendo il peso degli oneri fiscali e previdenziali sul costo del lavoro, al fine di offrire certezze agli investitori interni ed internazionali;

ad eliminare ogni misura assistenziale sull'occupazione, rendendo equo e trasparente il sistema degli ammortizzatori sociali;

a sviluppare coerenti politiche salariali che non privilegiano gli occupati ed i garantiti, ma mirino a liberare risorse per nuovi investimenti;

a riordinare la formazione professionale, aprendo ai privati tale settore, con un adeguato controllo pubblico;

a prevedere contratti di inserimento o lavoro temporaneo anche prolungando, al Sud, i contratti di formazione lavoro;

a rivedere la disciplina sugli appalti, per rimuovere l'immobilismo nelle infrastrutture e nel settore delle opere pubbliche in generale, attivando immediatamente le risorse europee.

(1-00096) « Sanza, Buttiglione, Teresio Delfino, Carmelo Carrara, Grillo, Marinacci, Panetta, Tassone, Volontè, Lucchese, De Francis ».

La Camera,

premesso che:

la frequenza e l'intensità degli eventi calamitosi che investono l'Italia sono crescenti; praticamente ogni pioggia, ormai, determina alluvioni, straripamenti, frane, provocando vittime e danni; i suoli sono dilavati, estese superfici sono soggette a subsidenza, le coste sono erose; il dissesto idrogeologico ha assunto entità tali da costituire la vera emergenza ambientale prioritaria;

il sessantacinque per cento circa del territorio nazionale è sottoposto a rischio idrogeologico, e ciò interessa 4.600 comuni;

alluvioni e frane hanno provocato nel dopoguerra 3.488 morti;

gli interventi per assicurare i soccorsi, per riparare i danni, per le azioni di ripristino e per rifondere le perdite hanno

provocato una spesa di ottantamila miliardi negli ultimi dieci anni, mentre nei quaranta anni precedenti l'onere sopportato dallo Stato è stimato in circa 3.000 miliardi all'anno;

fin dal 1967 la commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e la difesa del suolo (« commissione De Marchi ») ha indicato con chiarezza gli interventi necessari per la difesa del suolo e la sistemazione del territorio;

solo nel 1989 con la legge n. 183, modificata dalla legge n. 493 del 1993, sono state definite le politiche e le azioni per la difesa del suolo: si tratta di una importante legge di riforma che, insieme alla legge n. 431 del 1985, alla legge n. 142 del 1990 ed alla n. 341 del 1991, definisce un quadro completo di regole per il governo del territorio, per la tutela dei suoi elementi costitutivi, per la pianificazione dell'uso delle risorse;

a otto anni dalla sua approvazione, la legge n. 183 del 1989 è sostanzialmente inapplicata;

non è stato redatto nessun piano di bacino sia di livello nazionale sia di livello regionale;

in gran parte delle regioni dell'Italia centrale e meridionale ed anche in alcune zone del settentrione sottoposte a rischio, l'attività di pianificazione non è neppure iniziata; i piani stralcio per le fasce fluviali e per la sicurezza idraulica, adottati dopo l'alluvione del Po in Piemonte in esecuzione della legge n. 493 del 1993, non producono ancora alcun effetto;

delle ventitré autorità di bacino nazionali o interregionali previste dalla legge n. 183 del 1989, ben dodici devono ancora essere costituite; dodici regioni sulle quindici che devono assicurare la pianificazione dei bacini regionali non hanno ancora iniziato alcuna attività;

lo stesso bacino sperimentale del Serchio, che aveva il compito di sperimentare e proporre azioni innovative per la

pianificazione di bacino e offrire criteri nuovi di intervento, non pare avere in alcun modo svolto tale suo compito, impiegando invece alcune decine di miliardi per la sola realizzazione di opere ingegneristiche;

nel frattempo il dissesto è andato aggravandosi, nell'ultimo decennio si è accelerato il ritmo delle frane e delle alluvioni, con una media di tre eventi definiti gravi all'anno, mentre è cresciuta l'entità media dei danni;

nello stesso arco di tempo decennale le politiche attuate per la difesa del suolo si sono rivelate inefficaci, se non dannose, ed hanno prodotto opere d'arte, briglie, dighe, scavi, hanno collocato migliaia di tonnellate di cemento in zone fragili e determinato consistenti alterazioni ambientali; case e fabbriche costruite nelle zone esondabili o in golena, ponti privi delle luci sufficienti ad assicurare il deflusso delle acque, fiumi e torrenti canalizzati e rettificati, con alvei di cemento, enormi superfici impermeabilizzate sono alcuni dei risultati più evidenti delle errate azioni sul territorio;

l'abbandono delle colline e degli antichi metodi colturali e l'introduzione delle nuove pratiche agronomiche meccanizzate, e la cessazione degli interventi minuti e diffusi di manutenzione idraulica hanno aggravato l'instabilità dei versanti e, conseguentemente, si sono generati molteplici, nuovi e diffusi eventi franosi;

l'assenza di piani di bacino e dei conseguenti progetti di intervento impedisce di indirizzare la spesa verso opere di cui sia accertata l'utilità e l'efficacia per la difesa del suolo e non consente di impiegare totalmente le risorse statali stanziare, il cui impegno ed utilizzo non riesce a superare il cinquanta per cento dell'ammontare;

considerato inoltre che:

è urgente e necessario proteggere i cittadini, il territorio, le attività economiche dai gravi rischi idrogeologici presenti in gran parte dell'Italia;

riveste assoluta priorità nazionale la realizzazione di interventi di difesa del suolo e di riassetto idrogeologico;

occorre quindi avviare un grande piano nazionale di sistemazione e messa in sicurezza del territorio;

è necessario superare la fase dell'emergenza, interrompere la spirale provocata « dall'industria delle catastrofi », che mantiene inalterato il livello di rischio, dare piena attuazione alla legge n. 183 del 1989, avviare un grande programma di interventi a carattere preventivo, di manutenzione, di recupero e consolidamento, di regimazione e di ripristino di condizioni di naturalità;

le attività di studio, monitoraggio, pianificazione, progettazione, attuazione, ed esecuzione connesse e derivanti dalla piena applicazione della legge per la difesa del suolo costituiscono una straordinaria occasione di occupazione permanente a diversi livelli di professionalità, capace di imprimere una svolta decisiva nelle politiche territoriali, delle opere pubbliche e di sviluppo nel paese;

appare necessario fare ricorso alle competenze ed alle conoscenze della comunità scientifica per assicurare rigore ed efficacia alla fase attuativa della legge n. 183 del 1989 e per garantire l'alta vigilanza sulle metodologie e sugli interventi;

è urgente e necessaria la convocazione di una conferenza dei segretari delle Autorità di bacino, sotto il controllo del Parlamento, volta ad individuare gli ostacoli esistenti nei confronti della piena attuazione della legge n. 183 del 1989 e le azioni necessarie per il loro superamento;

è necessario dare impulso, rafforzare ed accrescere il potenziale tecnico, scientifico e funzionale dei Servizi tecnici nazionali, a cui va assicurata autonomia dalle diverse amministrazioni aventi competenze settoriali e la funzione di organi di coordinamento nelle materie di competenza;

occorre potenziare le reti di controllo e di monitoraggio del territorio e predisporre e completare le carte dei rischi, facendo anche ricorso ai sistemi informativi ed utilizzando le elaborazioni già prodotte a livello regionale, provinciale e locale e da parte di altre pubbliche amministrazioni e istituzioni, a questo scopo utilizzando al meglio le competenze dei Servizi tecnici nazionali, della direzione generale della difesa del suolo e delle altre direzioni generali aventi competenza in materia di territorio, unificando le competenze fra ambiente e lavori pubblici;

tenuto conto dei fatti e delle indicazioni in premessa;

sottolineato che i principi ispiratori la legge n. 183 del 1989 mantengono la loro fondamentale e generale validità per la difesa del suolo e per la prevenzione dei danni;

rilevato il carattere prioritario che la legge n. 183 del 1989 assegna alla programmazione di bacino, subordinando ad essa ogni tipo di piano — edilizio, industriale, paesistico — individuandola come strumento unitario in grado di affrontare globalmente le iniziative, anche economiche, di sviluppo compatibile delle aree che sottendono il bacino, e rilevato anche che nel contempo si sono evidenziati gravi ritardi e problemi di strumentazione, di operatività e di semplificazione normativa e procedurale che rendano più agevole e più veloce l'attuazione della legge n. 183 del 1989;

impegna il Governo:

1) ad attivarsi sollecitamente per l'attuazione della legge n. 183 del 1989, ed in particolare:

a) ad istituire ed a rendere operative tutte le autorità di bacino, imprimendo impulso per la predisposizione dei piani di bacino, per la loro attuazione e per il loro rigoroso rispetto;

b) ad assumere iniziative perché le regioni attuino, per la parte di loro competenza, la medesima legge n. 183 del 1989;

c) a convocare una conferenza dei segretari delle Autorità di bacino, sotto il controllo del Parlamento, volta a favorire l'attuazione della legge n. 183 del 1989 ed a superare gli impedimenti esistenti;

d) ad assumere iniziative per superare eventuali conflitti e sovrapposizioni fra le diverse amministrazioni che impediscano o ritardino l'attuazione della legge n. 183 del 1989, facendo ricorso anche ad accordi procedurali ai sensi delle vigenti leggi;

e) a definire con precisione i limiti dell'intervento straordinario di protezione civile e gli interventi ordinari di prevenzione e difesa del suolo;

f) a presentare entro tre mesi al Parlamento un consuntivo sullo « stato dell'arte », in modo da poter avviare le eventuali modifiche normative utili per la prevenzione e per la programmazione di lungo termine;

2) ad individuare le risorse necessarie per l'attuazione della legge n. 183 del 1989 e del programma triennale straordinario, a partire dagli interventi di più immediata realizzabilità, ed in particolare:

a) ad utilizzare per le finalità del piano triennale straordinario gli oltre 4.000 miliardi di lire previsti per progetti di grandi infrastrutture e che sono attualmente rimessi alla valutazione del CIPE;

b) ad attribuire prioritariamente alla difesa del suolo ed al riassetto idrogeologico maggiori risorse finanziarie;

c) a riordinare le entrate per gli usi dell'acqua e del suolo collegandole alla finalità dell'attuazione della legge n. 183 del 1989 ed al finanziamento dei programmi di intervento garantendo in tal modo continuità e certezza finanziaria al governo dei bacini;

d) a semplificare le procedure di decisione della spesa;

3) ad assumere come priorità nazionale l'avvio di una grande azione coordi-

nata per la sistemazione e la messa in sicurezza del territorio, e in particolare:

a) a definire un programma triennale straordinario, che riguardi prioritariamente le zone sottoposte a maggior rischio idrogeologico, predisposto dai ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, sentite le regioni e le autorità di bacino istituite, per prevenire e ridurre i rischi per le persone e per il territorio individuando i progetti di maggior urgenza per la prevenzione e la manutenzione delle aree più vulnerabili;

b) a considerare prioritarie le opere pubbliche per la manutenzione del territorio, per il ripristino di naturalità dei corsi d'acqua, per i rimboschimenti, per il consolidamento dei versanti, per la ricostruzione dei terrazzamenti, per l'aumento delle capacità di assorbimento delle acque da parte del suolo, per la realizzazione di casse di espansione dei corsi d'acqua, per rimuovere le riduzioni artificiali delle sezioni di deflusso a causa di opere o di mancate manutenzioni, senza trascurare l'essenziale concetto che la principale garanzia di efficienza è legata alla presenza diffusa dell'uomo ed al controllo da lui svolto sui sistemi secondari di scolo e regimazione;

4) a promuovere e sviluppare l'occupazione nell'attività di difesa del suolo, ed in particolare:

a) ad individuare nelle attività di studio, monitoraggio, pianificazione, progettazione, attuazione ed esecuzione connesse e derivanti dalla piena applicazione della legge per la difesa del suolo occasioni di occupazione permanente a diversi livelli di professionalità, capaci di imprimere una svolta decisiva nello sviluppo del Paese; a mettere in atto quindi le necessarie attività di formazione professionale;

b) a promuovere ed incentivare interventi di regimazione e conservazione dei suoli e del paesaggio mediante coltivi tradizionali secondo quanto è previsto dalla direttiva comunitaria già utilizzata in altri Paesi d'Europa;

c) a rafforzare i presidi territoriali attraverso l'incentivazione della mobilità del personale della pubblica amministrazione presso organismi di programmazione e gestione del territorio, l'utilizzo presso i medesimi organismi di giovani in servizio civile, la mobilitazione o l'assunzione per compiti di monitoraggio in continuo e sul campo di almeno tremila addetti per seguire le dinamiche rilevanti ai fini della prevenzione dei rischi e del riassetto idrogeologico;

5) a sviluppare e ad accrescere la conoscenza del territorio, le competenze e l'efficienza delle strutture tecniche, a potenziare le reti di monitoraggio e controllo, ed in particolare:

a) ad utilizzare le competenze e le conoscenze della comunità scientifica per assicurare rigore ed efficacia alla fase attuativa della legge n. 183 del 1989 e per garantire l'alta vigilanza sulle metodologie e sugli interventi;

b) a dare impulso, rafforzare ed accrescere il potenziale tecnico, scientifico e funzionale dei Servizi tecnici nazionali, cui va assicurata autonomia dalle diverse amministrazioni aventi competenze settoriali e la funzione di organi di coordinamento nelle materie di competenza;

c) a potenziare le reti di controllo e di monitoraggio del territorio e predisporre e completare le carte dei rischi, secondo rigorosi criteri tecnico-scientifici, facendo anche ricorso ai sistemi informativi ed utilizzando le elaborazioni già prodotte a livello regionale, provinciale e locale e da parte di altre pubbliche amministrazioni e istituzioni, sperimentando ed attivando anche sistemi innovativi e tecnologicamente più avanzati;

6) a valutare la possibilità di definire e di limitare zone di tutela all'interno dei

singoli bacini, attraverso le autorità di bacino e con il supporto dei Servizi tecnici nazionali, in prima applicazione entro centottanta giorni, al fine dell'adozione di misure di salvaguardia aventi validità fino all'adozione dei piani di bacino, qualora i territori dei bacini medesimi o parti di essi siano privi di strumenti per il governo del territorio;

7) a subordinare gli interventi infrastrutturali e le opere pubbliche alla compatibilità con le situazioni di rischio individuate dai piani ed alle trasformazioni da essi individuate come ammissibili;

8) ad avviare le procedure per la costituzione del ministero del territorio e dell'ambiente, anche secondo le indicazioni anticipate dalla « commissione Cassese », unificando le competenze in materia di territorio, di suolo e di acque, distribuite fra molti ministeri;

9) a riordinare le competenze tra Stato, regioni e autonomie locali in materia di tutela delle acque e del suolo secondo il principio di sussidiarietà, definendo funzioni, ruoli e responsabilità dei vari soggetti istituzionali e assumendo come ambito territoriale di riferimento l'ecosistema del bacino idrografico;

10) ad individuare il bacino nazionale dell'Arno quale piano pilota, anche alla luce dello stato delle conoscenze del territorio interessato, da adottare entro sei mesi al fine di definire gli interventi necessari alla riduzione del rischio idrogeologico.

(1-00097) « Paissan, Turrone, Scalia, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Pecoraro Scanio, Proccacci ».

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La I Commissione,

ricordato che nella primavera del 1997, probabilmente alla fine di maggio, si svolgeranno in Valle d'Aosta alcune elezioni comunali e grazie a quanto previsto dalla legge regionale in materia di elezione nei comuni della Valle, è possibile l'utilizzo del voto elettronico;

segnalato come il ministero dell'interno, d'intesa con il dipartimento della funzione pubblica, ha ritenuto interessante concordare con la Valle d'Aosta un'attività di sperimentazione del voto elettronico ed è stata stipulato dal ministero dell'interno un apposito contratto con una società fornitrice;

sottolineato che il contratto prevede che il voto si debba svolgere in tre comuni della Valle d'Aosta, Valsavaranche, La Salle ed Arnad, ma nel frattempo è stato sciolto anche il consiglio comunale di Issime, con conseguenti elezioni primaverili;

osservato come sarebbe naturalmente utile allargare anche a quest'ultimo comune la previsione del voto elettronico e si tratterebbe di svolgere con rapidità le modificazioni contrattuali, qualora necessarie, tenendo conto che esistono le possibilità per mantenere invariato l'importo della fornitura originaria prevista:

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché sia individuata una soluzione che consenta lo svolgimento della sperimentazione del voto elettronico in tutti e quattro i comuni della Valle d'Aosta interessati dalle elezioni, anche in considerazione dell'interesse che quest'area *test* avrà per il dibattito in corso sul voto elettronico in tutta Italia.

(7-00145)

« Zeller, Caveri ».

La XIII Commissione,

considerato che:

la legge 24 febbraio 1995, n. 46, all'articolo 2, comma 2-*bis* recita « I produttori che hanno ottenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992 n. 468, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della regione o della provincia autonoma e che hanno realizzato il predetto piano, possono chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione delle quote A e B ad essi spettanti;

l'istanza di cui al comma 2-*bis* deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, alla regione o provincia autonoma, che la trasmette all'Eima entro i successivi trenta giorni, unitamente ad una attestazione che certifichi la avvenuta approvazione e realizzazione del piano;

il 31 marzo 1995 il ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, mediante l'Eima emanava la circolare n. 4 concernente l'applicazione della legge 24 febbraio 1995 n. 46, ed in merito all'articolo 2 comma 2-*bis* citato, specificava che « le aziende i cui piani sono stati approvati e realizzati antecedentemente al periodo 1988/1989 non potranno richiedere, in via normale, l'adeguamento della quota, in quanto si presuma che la medesima, calcolata su detta campagna, corrisponda al livello di produzione raggiunto, salvo la specificazione di cui al seguente capoverso »;

l'Assessorato all'agricoltura della regione Puglia uniformò pedissequamente i suoi atti alla circolare ministeriale, ignorando completamente la legge e, nel contempo, il principio generale secondo cui una circolare ha valore interno di ufficio e non può esplicare la propria efficacia su soggetti esterni, anzi, dice la Corte di Cas-

szazione, il funzionario della pubblica amministrazione deve disattendere la circolare quando questa, per gli effetti all'esterno, sia difforme o in contrasto con la legge;

la circolare n. 4 introduce una norma nuova e diversa dalla legge n. 46 del 1997, nella parte in cui restringe il campo temporale ai piani di sviluppo, negandone l'attribuzione di quota a quelli approvati e realizzati prima del periodo 1988/1989 argomentando che fino a tale data i piani avrebbero avuto il tempo necessario per raggiungere la completa attuazione ed i relativi obiettivi di produzione;

tale argomentazione, che comunque non era stata prevista dal legislatore, è facilmente confutabile per due motivi: a) i piani di sviluppo e miglioramento, particolarmente nel settore agricolo - zootecnico, non possono essere concepiti solo come costruzione di strutture che, una volta completate, determinano anche il completamento del « piano »; qui trattasi di raggiungere livelli produttivi, mediante animali, che si raggiungono nel tempo, tant'è che in genere i piani di sviluppo prevedono almeno un periodo di cinque anni; b) non bisogna dimenticare che l'introduzione del sistema quote latte proviene dal regolamento comunitario del 1984 e, pertanto, da tale data l'allevatore era tenuto a rispettare una quota (ancorché non specificata) che era riferita all'annata precedente; quindi l'allevatore, da una parte doveva rispettare una quota di produzione e dall'altra, avendone avuto i finanziamenti, doveva realizzare lo sviluppo della propria azienda e quindi della produzione lattiera, che però non gli veniva mai garantita e/o attribuita se non successivamente con la legge n. 46 del 1995, inficiata alla fine da una circolare ministeriale e da miopi atti burocratici;

nella stessa ottica va altresì ricompresa la questione relativa alla quota attribuibile ai giovani, infatti la legge n. 46 del 1995, anche se non espressamente, ricomprende nei piani di sviluppo e miglioramento zootecnico anche la figura del

giovane imprenditore agricolo, che abbia presentato un piano culturale nel settore zootecnico in base al quale gli sia stato fra l'altro riconosciuto il premio per il primo insediamento, previsto dall'articolo 7 del regolamento CEE 797/85;

tale argomentazione è facilmente rinvenibile dagli atti parlamentari relativi all'iter di approvazione della legge n. 46 del 1995, ed anche in base a considerazioni logiche, nel momento in cui la regione premia il giovane che dichiara di insediarsi in agricoltura per la prima volta con un certo numero di vacche da latte e non avendo quota di riferimento ad anni precedenti, è ovvio che debba assicurargli una quota di produzione in funzione dei capi bovini da latte che sono stati presi a base della domanda di premio di primo insediamento; altrimenti, non si sarebbe dovuta accettare la stessa richiesta di premio;

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché sia data una soluzione a tale problema, nell'ambito dell'« assegnazione di quote ai giovani agricoltori », prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, oppure utilizzando la riassegnazione dei quantitativi resi disponibili dall'abbandono di cui al Reg. CEE 1183/90 in favore delle aziende di piccole dimensioni, così come si evince dalla sentenza della Corte europea di Lussemburgo del 5 dicembre 1996.

(7-00146) « Paolo Rubino, Malagnino, Occhionero, Oliverio, Abaterusso, Caruano, Di Stasi, Nardone ».

La VI Commissione,

premessi che:

la crisi occupazionale investente il mondo del lavoro spinge in molti casi ad intraprendere l'attività commerciale, in particolare nella forma del commercio ambulante;

la legge n. 507 del 1993 non teneva conto dell'effettiva occupazione di spazi ed

aree pubbliche, imponendo agli ambulanti pagamenti annuali della relativa tassa prescindendo dalle dimensioni del suolo occupato;

la legge n. 549 del 1995, pur innovando il precedente dettato legislativo e prevedendo il pagamento della tassa in ordine alla effettiva occupazione degli spazi pubblici, ha posto gli operatori commerciali nella condizione di fronteggiare pagamenti arretrati in base alla vecchia normativa;

l'andamento non certo esaltante delle condizioni economiche dei commercianti non consente a questi lavoratori di fronteggiare gli oneri finanziari pregressi derivanti dal disposto della legge n. 507 del 1993;

si rende pertanto oltremodo indispensabile procedere ad una politica della legge n. 549 del 1995, prevedendo la retroattività dei benefici ivi previsti;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie affinché sia modificata la disposizione della legge n. 549 del 1995 in modo tale da prevederne la retroattività in ordine al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

(7-00147) « Malagnino, Paolo Rubino, Faggiano, Angelici, Ricci, Abaterusso, Stanisci, Rotundo, Rossiello, Di Capua ».

La XIII Commissione,

considerato che:

il contributo statale sui costi assicurativi necessari per la copertura delle produzioni agricole colpite da calamità rappresenta una forma moderna e razionale di intervento nel settore agricolo;

in conseguenza dell'azione svolta dai consorzi di difesa in favore dei produttori agricoli soci si è verificato un aumento delle produzioni assicurate nel 1996

pari al 26 per cento a fronte di una diminuzione delle tariffe pari in media al 9 per cento;

a seguito delle modifiche legislative introdotte con decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 1996 di attuazione della direttiva 92/49/CEE, si è verificata una riduzione del 20 per cento dei contributi a favore dei consorzi di difesa;

il fabbisogno, calcolato sulla base dei parametri di spesa stabiliti dal ministero delle risorse agricole con il decreto 3 luglio 1996, ammonta per il 1996 a circa 195 miliardi, a fronte di una disponibilità finanziaria di 130 miliardi;

la legge finanziaria per il 1997 ha stanziato per l'intervento assicurativo in agricoltura duecento miliardi;

si prospetta la possibilità di coprire una quota del fabbisogno finanziario per il 1996, pari a sessantacinque miliardi, con una quota degli stanziamenti per il 1997, anno per il quale risulterebbe una disponibilità di soli centotrentacinque miliardi;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 1996 prevede che entro il 30 novembre di ogni anno siano determinati le colture e gli eventi assicurabili ed entro il 31 dicembre di ogni anno siano fissati i parametri per l'erogazione del contributo statale; finora tali provvedimenti non sono ancora stati adottati, mentre è stata emanata il 5 novembre 1996 una circolare che decurta retroattivamente le spese di cassa sociale dei consorzi ammissibili a contributo statale;

le franchigie assicurative per il 1996 risultano ingiustificatamente penalizzanti per alcuni territori, e specificamente per i prodotti di maggior pregio ed a più alti costi di produzione;

impegna il Governo:

a liquidare i contributi per il 1995 ed a garantire il pagamento dei contributi per il 1996 sulla base della spesa effettiva sopportata dai consorzi e dai produttori agricoli;

ad adottare per il 1997 i provvedimenti relativi ai parametri, alle colture, agli eventi e alle garanzie analoghi a quelli adottati per il 1996 e, con riferimento alle franchigie, ad adottare le misure correlate ai parametri contributivi, indipendentemente dalla collocazione geografica delle aziende.

(7-00148) « de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora, Di Nardo, Anghinoni, Losurdo, Misuraca ».

La III Commissione,

premessi che:

nel Tibet occupato è in corso una durissima repressione, che assume forme di vero e proprio genocidio non soltanto culturale, programmato e praticato anche attraverso un massiccio trasferimento di popolazioni dalla Cina popolare, teso alla estinzione per diluizione della popolazione tibetana;

il Dalai Lama, premio Nobel per la pace 1989 e capo spirituale dei tibetani, nella sua fermezza non violenta e gandhiana propone incessantemente dialogo e negoziato con il governo di Pechino, sotto l'egida delle Nazioni Unite e del loro segretario generale;

l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha ripetutamente affrontato la tragedia tibetana con le risoluzioni n. 1353 (XIV) del 1959, 1723 (XVI) del 1961, 2070 (XX) del 1965;

il Parlamento europeo ha reiteratamente levato la sua voce con le risoluzioni del 15 ottobre 1987, 16 marzo 1989, 15 marzo 1990, 12 settembre 1991, 13 febbraio 1992, 15 dicembre 1992, 25 giugno 1993, 17 settembre 1993, 13 luglio 1995, 14 dicembre 1995, nelle quali vengono denunciate le violazioni dei diritti umani in Tibet nonché l'invasione e l'occupazione del Tibet da parte della Repubblica popolare di Cina;

risoluzioni sulla situazione in Tibet sono state approvate di recente dal *Bundestag* tedesco, dalla Camera dei deputati belga e dal Parlamento lussemburghese;

il Parlamento europeo ha approvato numerose risoluzioni di condanna delle violazioni anche dei più elementari diritti della persona nella Repubblica popolare di Cina;

decine di migliaia di prigionieri politici sono detenuti sul territorio della Repubblica popolare cinese nei famigerati *laogai*, in cui le condizioni di detenzione sono letteralmente disumane;

impegna il Governo

a porre in essere ogni sforzo politico e diplomatico affinché, in occasione della sessione della Commissione diritti umani delle Nazioni Unite, che si riunirà a Ginevra dal 10 marzo al 18 aprile 1997, sia approvata una risoluzione sulle violazioni dei diritti della persona nella Repubblica popolare di Cina, nel Tibet, nel Turkestan orientale ed in Mongolia interiore, ed affinché siano altresì scarcerati i detenuti politici e chiusi i *laogai*.

(7-00149)

« Danieli ».

La VI Commissione,

premessi che:

in considerazione dell'aggravamento della situazione economica del paese, sempre più numerose sono le società che operano in difficoltà o che sono costrette a cessare la propria attività;

la normativa vigente, e in particolare quella in materia tributaria, non agevola lo scioglimento delle società, laddove sono previsti una serie di adempimenti e condizioni molto onerosi;

le stesse disposizioni in materia di scioglimento delle società non operative introdotte con l'articolo 3, commi 38-45, della legge n. 662 del 1996 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997)

non sembrano corrispondere allo scopo di favorire lo scioglimento delle società in presenza di situazioni che invece lo giustificerebbero. In proposito, a titolo di esempio va segnalato che il comma 45 del citato articolo 3 impedisce alle società non operative di chiedere il rimborso dell'imposta a credito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all'anno che comprende l'esercizio in cui si verificano le condizioni previste per considerare non operativa la società stessa;

sono emerse alcune difficoltà ed incertezze da parte dell'amministrazione finanziaria riguardo alle modalità da adottare ai fini dell'effettuazione dei rimborsi dei crediti di imposta a favore di società che siano state sciolte, con particolare riferimento alla questione relativa alla individuazione nella persona del liquidatore del soggetto a favore del quale possono essere effettuati i rimborsi per i crediti di imposta vantati dalla società. Ciò ha provocato considerevoli rallentamenti nell'effettuazione dei rimborsi, in aggiunta a quelli lamentati dalla generalità dei soggetti che hanno diritto ai rimborsi stessi;

le suddette difficoltà ed incertezze hanno indotto numerose società a prolungare, con notevoli sforzi, la propria attività, nonostante le condizioni economiche ne giustificassero la cessazione, al solo scopo di vedersi rimborsati i crediti vantati nei confronti dell'erario;

la questione prospettata si è posta in termini particolarmente gravi per quanto concerne i rimborsi relativi ai crediti per imposte sui redditi;

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti di carattere interpretativo necessari per riconoscere la titolarità del liquidatore a ricevere i rimborsi dei crediti di imposta della società, qualora si tratti di società di capitali, per quanto riguarda in particolare i crediti concernenti le imposte sui redditi, coerentemente a quanto già disposto in materia di Iva, ed in considerazione del fatto che

nei confronti dello stesso liquidatore può essere effettuata l'iscrizione a ruolo per il recupero di imposte dovute.

(7-00150)

« Conte, Leone ».

La VIII Commissione,

premessi che:

il ponte di San Benedetto (Mantova) ha subito a partire dal 1987 un primo abbassamento dei piloni tra le due campate;

a causa delle piogge eccezionali dell'ottobre 1993, è stato ulteriormente danneggiato, al punto che l'Anas ha emesso un'ordinanza di chiusura, creando notevoli disagi, considerato che tale struttura collega alcuni paesi con la città;

successivamente, dopo aver effettuato alcune prove di carico, l'Anas riaprì la circolazione sul ponte con limitazioni molto strette, inizialmente con traffico fino a venti quintali di peso e, successivamente, fino a centocinquanta quintali;

nel 1994 furono eseguiti indagini, accertamenti e prove sulle strutture da parte della ditta Terra Company, le cui conclusioni prevedevano lavori di sistemazione delle fondazioni da eseguire entro il 1995; tale limite fu posto in relazione alla prevedibile crescita del rischio di ulteriori scalzamenti, che avrebbero determinato la totale chiusura del ponte;

nel luglio del 1995, su pressione dell'opinione pubblica, preoccupata da una chiusura totale del ponte che avrebbe determinato disagi e danno alle attività produttive, l'Anas ha comunicato alle istituzioni locali la sua intenzione, dopo aver fatto opportune valutazioni tecnico-economiche, di costruire un ponte nuovo in altra località sul Po (Quingentole), assicurando la popolazione sul fatto che il vecchio ponte sarebbe rimasto aperto sino all'agibilità del nuovo;

nel febbraio del 1996 l'Anas, come si rileva da notizie di stampa, cambia la sua decisione, riproponendo la sistema-

zione del vecchio ponte senza darne comunicazione ufficiale ad alcuna istituzione locale;

nel luglio del 1996 con una nota ufficiale si apprende che l'Anas ha cambiato ancora e intende costruire il nuovo ponte nell'ambito della variante della strada statale 12, ma anche ristrutturando il vecchio per ripristinare una viabilità parziale;

nel febbraio del 1997, in occasione di un incontro con il sottosegretario per i lavori pubblici, onorevole Bargone, si è appreso che nella bozza del piano triennale dei lavori pubblici non è previsto né il nuovo ponte né alcun stanziamento per interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione del ponte, come era peraltro richiesto dall'elenco delle priorità indicato dalla regione Lombardia;

i cittadini della zona, le istituzioni comunali e provinciali e la stessa regione Lombardia, hanno espresso in diverse manifestazioni pubbliche il loro profondo dis-

senso rispetto a questi comportamenti dilatori e inconcludenti dell'Anas, nonché la loro preoccupazione per il peggioramento delle condizioni di sicurezza e la possibile chiusura che ne potrebbe derivare;

appare pertanto evidente l'urgenza di affrontare e risolvere il problema della viabilità, della agibilità e della sicurezza del ponte di San Benedetto da parte del Ministro dei lavori pubblici e, per quanto di competenza, dell'Anas;

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative che affrontino l'emergenza ponte di San Benedetto, rendendo disponibili i finanziamenti necessari già preventivati dallo studio della ditta Terra Company per l'esecutività del progetto di intervento di manutenzione straordinaria, in modo tale che l'iniziativa, attraverso l'intervento dell'Anas, veda l'inizio dei lavori entro il 1997.

(7-00151)

« Galdelli, Edo Rossi ».

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

si è chiuso il contratto di terra Alitalia;

dalla trattativa è stato escluso il sindacato Sulta, probabilmente il secondo sindacato della categoria;

non può essere giustificata tale assenza con la non adesione al piano di risanamento in quanto il contratto è un diritto di tutti i lavoratori e sindacati;

questa esclusione appare particolarmente grave, perché viene determinato da un'azienda pubblica ed è stata legalizzata una trattativa avvenuta presso il ministero dei trasporti, nonostante ripetute assicurazioni che il pluralismo sarebbe stato rispettato;

ancora più grave è il fatto che ci si trova in una situazione di vuoto legislativo a seguito del *referendum*, in riferimento all'abrogazione parziale dell'articolo 19 dello statuto dei lavoratori, e la conseguente, e discutibile, interpretazione data dalla Corte Costituzionale;

a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale, chi non sigla accordi perde i benefici sindacali, innestando una spirale che appare di ricatto poco democratica e trasparente, inducendo politiche « consociative » che tutti formalmente condannano;

appare evidente la volontà di strumentalizzare la situazione attuale al fine di ridurre il pluralismo sindacale;

in questo senso vanno certe forzature nell'interpretazione della legge n. 146 del 1990, da parte della Commissione di garanzia; delle aziende e del Governo;

appare inaccettabile ed inqualificabile quanto previsto all'articolo 13 del contratto: « Per i lavoratori turnisti il cui orario di lavoro prevede, oltre ai normali riposi settimanali, ulteriori giornate libere dal servizio, è consentito il superamento, senza farsi luogo a compenso per lavoro straordinario, dei limiti dell'orario settimanale entro le 48 ore di lavoro purché mediamente, nell'arco del ciclo completo del turno previsto, il limite stesso venga rispettato. La durata normale dell'orario di lavoro per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, è fissata nella misura di 40 ore settimanali. Tale orario potrà essere ripartito in non più di 10 ore giornaliere. A fronte di particolari esigenze di flessibilità operativa o di lavorazioni la cui programmazione deve essere effettuata rispettando criteri e tempi di attuazione coerenti con le esigenze di mercato, è prevista l'attuazione di regimi di flessibilità dell'orario di lavoro attraverso la determinazione della durata dello stesso sulla base di una media plurisettimanale che, fermo restando il limite di 48 ore settimanali, consenta il superamento dell'orario contrattuale settimanale, senza dar luogo a compenso per lavoro straordinario, purché mediamente nell'arco temporale preso a riferimento il limite stesso non venga superato.

ciò appare in difformità totale rispetto alla volontà espressa dal Governo di diminuire l'orario formale di lavoro a quaranta ore settimanali —:

quali provvedimenti intenda adottare il Governo per garantire il pluralismo sindacale e la partecipazione alle trattative, quanto meno in riferimento alle aziende pubbliche, nonché consentire il mantenimento delle garanzie sindacali;

quali interventi intenda e per modificare i contenuti dell'accordo in merito in particolare all'aumento dell'orario di lavoro a quarantotto ore settimanali.

(2-00399) « Giordano, Boghetta, Strambi, Eduardo Bruno ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del tesoro, per sapere — premesso che:

il valore nominale degli strumenti derivati sui mercati mondiali ha raggiunto a metà del 1994 il livello di 36.000 miliardi di dollari (nel 1985 era di fatto nullo, mentre nel 1986 aveva già raggiunto i mille miliardi di dollari);

tale ammontare equivale a sei volte il Pil degli Usa ed è superiore al Pil mondiale, che si stima intorno ai 23.752 miliardi di dollari;

nel 1995 tale ammontare è salito a 45.000 miliardi di dollari;

dalle ultime stime dell'Usa *Comptroller of currency*, risulta che al 30 settembre 1996 solamente le banche commerciali americane hanno raggiunto 20.400 miliardi di dollari in operazioni fuori bilancio sui mercati dei titoli derivati;

tale situazione è confermata dal rapporto del *Committee on banking supervision* di Basilea, pubblicato nel novembre del 1996, riguardante l'esposizione delle maggiori banche internazionali in operazioni sui mercati dei titoli derivati;

dal 1992 alla metà del 1994 il valore nominale dei titoli derivati è più che raddoppiato, rivelando una tremenda accelerazione che cresce al crescere dell'intera massa di strumenti derivati, creando così il rischio di una vera e propria disintegrazione dell'intero sistema monetario e finanziario mondiale;

la contrattazione sui mercati mondiali dei titoli derivati, che si stima ammonti almeno a tremila miliardi di dollari al giorno, sottrae capitale dai settori produttivi dell'industria, dell'agricoltura, della ricerca;

le operazioni sui titoli derivati, largamente concentrate sui mercati americani e londinesi, si stanno espandendo a macchia d'olio anche sui mercati finanziari italiani;

le contrattazioni dei titoli derivati sui mercati finanziari italiani sono gestite da

pochissimi grandi istituti (tra cui la Merrill Lynch Futures, Goldman Sachs, Shearson Lehman Brothers, Prudential Security, Morgan Stanley, eccetera), tutti coinvolti quali consulenti o potenziali compratori nel processo di privatizzazione delle industrie a partecipazione statale;

la situazione dell'economia nel mondo e in Italia è in pessime condizioni, con ventidue milioni di disoccupati in Usa e venti milioni di disoccupati in Europa e con le infrastrutture (trasporti, energia, comunicazioni, sanità, istruzione) sull'orlo del collasso;

la speculazione sugli strumenti derivati ha già colpito grandi gruppi industriali, provocando licenziamenti e disoccupazione di massa (vedi il caso della Metallgesellschaft in Germania);

i flussi di credito necessari per gli investimenti nell'economia fisica reale sono invece incanalati, con il beneplacito delle banche centrali, verso la speculazione della finanza derivata;

le sofferenze bancarie in Italia hanno raggiunto nel frattempo i 120.000 miliardi di lire, equivalenti al dieci per cento del volume del credito complessivo;

persino il direttore del Fondo monetario internazionale, Michel Camdessus, nel giugno del 1996, in occasione dell'incontro del G7 di Lione ha ammesso che « una crisi bancaria è un incidente che sta per accadere »;

lo stesso Fmi ha indicato nei sistemi bancari italiano, francese e giapponese le possibili aree a rischio;

nel 1995, come rivelato da un alto funzionario della Deutsche Bank al quotidiano economico *Handelsblatt*, gli Usa hanno offerto al Giappone una linea di credito di cinquecento miliardi di dollari nel caso si fosse dovuto intervenire in operazioni di emergenza per il salvataggio delle banche giapponesi;

durante la prima settimana di febbraio del 1997 si sono tenuti due vertici internazionali sull'attuale crisi finanziaria

e monetaria: il *World economic forum* a Davos e quello del G7 a Berlino, in entrambi dei quali si è dibattuto, anche se non sempre ufficialmente, sul pericolo di una crisi globale del sistema monetario e finanziario anche con riferimento al crollo della Barings in Inghilterra, a quello della Metallgesellschaft in Germania, alla crisi in Messico e ai rischi del sistema finanziario giapponese;

nell'ultimo numero della *Rivista della Guardia di finanza*, viene denunciato l'uso fraudolento dei prodotti finanziari derivati per truccare i bilanci societari e per riciclare grandi capitali sporchi —

se non ritenga di:

a) avviare un'inchiesta e prendere le necessarie misure contro le attività di speculatori in strumenti derivati, come George Soros ed altri, le cui azioni hanno già mandato in rovina l'economia delle nazioni dell'Europa dell'Est e duramente colpito la moneta e l'economia italiana durante l'attacco speculativo del settembre 1992;

b) promuovere un rigoroso controllo per le evasioni fiscali e il riciclaggio di danaro sporco effettuati mediante l'utilizzo di titoli derivati;

c) assumere le iniziative necessarie per introdurre una tassa dello 0,1 per cento sul valore nominale di tutte le operazioni con strumenti derivati. Il compito della tassa non sarebbe di aumentare il gettito fiscale dello Stato, bensì quello di sgonfiare la bolla speculativa, portando i livelli di mercato ad una dimensione tollerabile;

d) promuovere con gli Stati Uniti ed altre nazioni interessate la convocazione di una nuova conferenza di Bretton Woods, dalla quale scaturisca la decisione di creare un nuovo sistema monetario internazionale stabile e orientato verso la ricostruzione dell'economia mondiale;

e) varare un programma di emergenza in Italia per la ricostruzione industriale e il rilancio produttivo attraverso lo sviluppo di grandi infrastrutture, con cre-

diti per investimenti di duecentomila miliardi di lire all'anno, puntando al rilancio del settore di piccole e medie imprese produttrici di macchine utensili e di beni strumentali, nel contesto di una riforma della banca centrale che sancisca l'istituzione di una Banca nazionale per lo sviluppo.

(2-00400)

« Fiori ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del tesoro, per sapere — premesso che:

con un'interrogazione pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 5 giugno 1996 riguardante l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Ipzs), si denunciava una serie di irregolarità gravissime che possono brevemente essere così riassunte:

a) assenza di delibere riguardanti il programma annuale di attività secondo quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 14 legge n. 559 del 1966 e gli acquisti di carta, tondelli per monetazione, metalli preziosi, il tutto per importi superiori ai 200 milioni annui, secondo quanto previsto dalla lettera f) dello stesso articolo della stessa legge, come modificata dalla legge n. 437 del 1995;

b) i vertici del Poligrafico (il Presidente Giovanni Ruggeri ed il direttore generale Alfredo Maggi) hanno creato e acquistato — soprattutto negli ultimi cinque-sei anni — una trentina di consociate i cui amministratori e sindaci sono gli stessi dirigenti dell'istituto, che ai autonomano scavalcando lo stesso Cda dell'Ipzs, potendo pertanto agire senza alcun controllo. Tali società — che per lo più impiegano un numero minimo di dipendenti ed a volte nessuno — perdono decine di miliardi l'anno, ben oltre i 4-5 miliardi di utili che l'istituto strettamente inteso registra, grazie soprattutto alle commesse pubbliche superpagate. Nonostante il Poligrafico controlli questo « impero finanziario » — che si estende anche in Russia, Stati Uniti, Svizzera — esso non ha mai presentato il

bilancio consolidato, come peraltro chiestogli dalla Corte di Conti, dalla Ragioneria Generale dello Stato e dallo stesso ministero del tesoro:

alla suddetta interrogazione, basata sulle denunce dell'allora consigliere di amministrazione dell'Ipzs dottor Roberto Tribuni, dava risposta (pubblicata sull'Allegato B ai resoconti della seduta del 15 novembre 1996) il Sottosegretario al tesoro onorevole Pennacchi, che garantiva la piena regolarità delle operazioni condotte dalla dirigenza dell'Ipzs, limitandosi ad aggiungere di un incarico conferito ad un *advisor* (Vitale & Borghesi) incaricato di approfondire la questione delle consociate, e di essere in attesa di notizie circa il conferimento di 60 miliardi da parte del Governo Dini (decreto-legge n. 232 del 29 aprile 1996) alle Cartiere Milani, principale controllata del Poligrafico. Tuttavia lo stesso Sottosegretario aveva, in altre occasioni, ammesso l'esistenza di notevoli zone d'ombra nella gestione del Poligrafico e delle sue controllate. In data 23 luglio 1996, ad esempio, il quotidiano *La Repubblica* riportò alcune dichiarazioni inequivocche dell'onorevole Pennacchi (« Faremo luce sul Poligrafico » e « le consociate sono ad un punto critico »);

la sezione PDS del Poligrafico ha tenuto l'11 novembre 1996 un convegno dedicato allo stesso ed al futuro dell'istituto. Nella relazione introduttiva trovavano ampia conferma le denunce dell'ex-consigliere Tribuni;

come già riportato nella precedente interrogazione va sottolineato che il 26 marzo 1996 la *Gazzetta Ufficiale* dava notizia di un decreto, del giorno precedente, a firma dell'allora Ministro del tesoro Dini (anch'egli destinatario di ripetuti messaggi da parte del consigliere Tribuni che non hanno mai avuto risposta) con il quale si nominava un nuovo Cda dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Di esso non faceva più parte il signor Tribuni, mentre rimanevano al proprio posto il presidente Ruggieri ed altri consiglieri che mesi prima avevano ricevuto « avvisi di garanzia » dal

pubblico ministero Vinci per l'acquisto, a prezzi esorbitanti, di due società da parte del Poligrafico. Tutto questo nonostante il precedente Cda non fosse né scaduto né fosse stato revocato;

inoltre la legge n. 437 del 27 ottobre 1995 autorizzava il Ministro del tesoro non solo a modificare la composizione del Cda del Poligrafico, ma anche e soprattutto le sue attribuzioni: cosa che — come la stessa onorevole Pennacchi ha confermato — veniva inspiegabilmente rinviata ad altra data. Nella precedente interrogazione si chiedevano spiegazioni in merito a tali fatti, in contrasto sia con la più elementare logica, sia con lo stesso parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 dicembre 1995, laddove si evidenziava la necessità di affrontare prima la questione delle attribuzioni, e solo dopo quella della composizione del Cda dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Così a tutt'oggi, di fatto, la serie di operazioni attuata ha avuto l'unico risultato di estromettere il solo consigliere dall'Ipzs che avesse denunciato le malversazioni in atto. A tutti questi interrogativi l'onorevole Pennacchi non ha dato risposta. Il sottosegretario infatti ha affermato che il Ministro del tesoro ha emanato soltanto un decreto concernente un regolamento nel quale si prevede esclusivamente la modifica della composizione del Cda dell'Istituto in esame; nulla, invece, ha detto — nonostante l'interrogazione citasse il fatto — riguardo il decreto del 25 marzo 1996, dando quasi l'impressione che questo non sia mai esistito —:

per quali motivi il consigliere di amministrazione dell'Ipzs dottor Roberto Tribuni sia stato rimosso dall'incarico;

perché non siano state definite le attribuzioni dell'Ipzs prima di rinnovare il Cda;

se il Ministro di grazia e giustizia non intenda procedere ad un'ispezione a carico di quei magistrati della procura di Roma — in particolare il pubblico ministero Martellino ed il giudice di istruttoria preliminare Iannini — che hanno proceduto all'archiviazione dell'esposto-denuncia pre-

sentato dal signor Tribuni nell'aprile del 1994, senza mai averlo ascoltato e sulla base di una breve relazione dei Carabinieri, firmata dal maggiore Francesco D'Agostino, nella quale ci si limitava a riassumere l'autodifesa del Poligrafico.

(2-00401)

« Taradash ».

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere — premesso che:

l'ordinanza ministeriale n. 79 del 23 marzo 1993 del Ministero della pubblica istruzione, in conformità all'articolo 13, comma 5, della legge n. 104 del 1992, dispone che il contingente provinciale dei posti di sostegno per l'istruzione secondaria superiore deve essere distribuito per tipo di *handicap* e aree disciplinari;

da ciò consegue che un candidato, in posizione migliore rispetto ad un concorrente, si veda sorpassare da questi a causa dell'assenza di posti di sostegno nell'area di sua pertinenza, che peraltro viene oggi ad essere vincolata dalle indicazioni espresse dai colleghi dei docenti;

l'unico titolo che abilita al sostegno in qualsiasi area è il titolo di specializzazione;

il profilo professionale del docente di sostegno, così come è prefigurato nella normativa istitutiva dei corsi biennali di specializzazione, garantisce ampiamente competenze didattiche nelle diverse aree, tali da consentire al docente stesso di assolvere i suoi compiti, indipendentemente dall'area di provenienza;

nelle scuole medie, al contrario che nella secondaria superiore, le nomine degli insegnanti non sono fatte per aree;

nelle scuole secondarie superiori si rileva l'impossibilità di definire grandi aree poiché le discipline di insegnamento si differenziano notevolmente all'interno della stessa area per statuto epistemologico e metodologico didattico;

l'assegnazione del docente per area deresponsabilizza l'insegnante curricolare e tende a settorializzare gli interventi dell'insegnante di sostegno che si configurano così come lezioni private, talché si rende superflua la spesa per le formazioni specializzate;

il riferimento al comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, se correttamente letto, rispettando l'interpretazione ci dice che « sono garantite attività di sostegno nelle aree disciplinari... » che non significa certo « docenti specializzati nelle aree disciplinari »;

la rigidità dell'impianto della norma fa sì che, in assenza di docenti di sostegno appartenenti ad un'area, vengano assegnati all'alunno insegnanti provenienti da altre aree; tipico è il caso dell'assoluta carenza di insegnanti di sostegno dell'area scientifica —;

se non ritenga di riordinare questo settore di nomine considerando (come per la scuola media) il diploma di specializzazione come unico titolo necessario e sufficiente per il sostegno;

se non ritenga altresì di impartire disposizioni chiare alle autorità scolastiche periferiche perché nominino i docenti di sostegno attingendo dalla graduatoria, per tutti i posti disponibili nel contingente Dos in rigoroso ordine di posto soprassedendo alla divisione dello stesso contingente Dos in aree.

(2-00402)

« Sbarbati ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è stato trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma dal Ministro della sanità un dettagliato rapporto sulle risultanze dell'ispezione disposta due anni fa per accertare la regolarità della gestione della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e degli ordini provinciali di Roma e di Bari;

sono state inviate alla citata procura della Repubblica segnalazioni su decisioni e fatti riguardanti i succitati enti, per i quali veniva richiesto di accertare la sussistenza o meno di elementi penalmente rilevanti;

risultano presentati alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma esposti in merito alla utilizzazione dei mezzi e delle disponibilità finanziarie di tali enti per fini non istituzionali;

sono in corso indagini preliminari disposte dalla citata procura della Repubblica a seguito dei sopra riportati atti, assegnate a più pubblici ministeri, quali il dottor G. De Marinis ed il dottor A. Rosini —:

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di assumere informazioni sul numero e sullo stato delle indagini aperte dalla procura della Repubblica presso il tribunale penale di Roma e sui motivi in base ai quali le indagini non sono state affidate ad un solo pubblico ministero, atteso che la vicenda riguarda le irregolarità della gestione degli enti in questione, che presenta identiche connotazioni ed attiene ad un'unica fattispecie di comportamenti in merito ai quali risulterebbe l'in-

teressamento della Corte dei conti per l'uso distorto delle disponibilità finanziarie e per il correlato danno patrimoniale;

se il Ministro della sanità abbia potuto rilevare, tra le decisioni e gli atti contrari ai principi della correttezza e della regolarità dell'amministrazione dei beni e dei mezzi della cosa pubblica, già evidenziati in numerose interrogazioni parlamentari relative alla gestione della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, anche quelle riguardanti l'elevata non necessaria spesa per il pagamento a numerosi legali, « scelti in maniera del tutto svincolata da qualsiasi criterio di oggettività e di imparzialità », di lauti onorari, sprovvisti del prescelto visto di congruità, tenendo conto che nell'arco di otto mesi sembrerebbero essere stati affidati incarichi di varia natura per le più disparate questioni, senza il rispetto di alcun criterio di ragionevolezza, a ben otto avvocati, le cui prestazioni sono state pagate sborsando centottanta-duecento milioni di lire;

se non ritenga di intervenire, acquistando le relative deliberazioni nell'ambito delle sue specifiche competenze, a tutela dell'istituzione, degli iscritti agli albi e dell'interesse pubblico, e di assumere le conseguenti determinazioni che, in relazione alle accertate responsabilità, impediscano per il futuro che si continui ad utilizzare le disponibilità e le risorse dell'ente al di fuori di qualsiasi criterio di razionalità e di funzionalità, seguendo logiche svincolate da qualsiasi regola e con decisioni che sollevano fondati dubbi anche nella prospettiva dell'illecito; tale può essere, ad avviso dell'interrogante, il caso del pagamento degli stipendi di centottanta-duecento milioni di lire dal giugno 1996 ad oggi ai giornalisti che, dal mese di maggio 1996, a seguito della sospensione della pubblicazione del giornale *Il Medico d'Italia*, non svolgono alcun lavoro, testata che, in seguito alla decisione del Tar, la federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha dovuto riassumere dopo aver licenziato nei mesi di settembre-ottobre 1996; tale può essere

altresì il caso del pagamento delle parcelle degli avvocati (deliberazioni n. 50 e n. 129 del 1996) incaricati di difendere l'editore del giornale *Il Medico d'Italia*, del direttore responsabile e dell'autore dell'articolo con cui sono state espresse valutazioni negative nei confronti di un docente universitario che, sentendosi offeso, ha proposto causa per ottenere il risarcimento dei danni subiti, per i quali non è responsabile la federazione; tale può ancora essere il caso del pagamento della parcella, di circa 49 milioni di lire, a favore di un avvocato con studio a Bari, città sede dell'ordine provinciale dei medici in cui è presidente il tesoriere della federazione nazionale, la cui prestazione è consistita nella formulazione di pareri sulla gara d'appalto per la stampa del giornale *Il Medico d'Italia*, gara che è stata annullata con conseguente mancata pubblicazione del giornale; si pensi inoltre al caso del pagamento della parcella di trentanove milioni di lire per tre avvocati cui è stato affidato l'incarico di contrastare la deliberazione n. 43 del 1995 della Corte dei conti, con cui viene dichiarato che le federazioni e gli ordini nazionali sono sottoposti al controllo della Corte medesima, ed al caso del pagamento della parcella di trenta milioni di lire per un avvocato cui è stato affidato l'incarico di esprimere un parere in merito all'indagine conoscitiva dell'autorità garante della concorrenza riguardante tutti gli ordini professionali; va fatto presente, in merito a quanto sopra esposto, che la struttura e l'apparato amministrativo delle federazioni sono dotati di uffici specifici nelle materie oggetto degli incarichi in parola e di dirigenti generali e superiori in numero di cinque, nonché di decine di funzionari di ottava qualifica;

se non sia il caso di svolgere accurate indagini anche in merito alla gestione dell'ordine dei medici provinciale di Roma, anche in considerazione delle diffuse irregolarità, speculari a quelle della federazione nazionale;

se non sia il caso di verificare le spese per ricorso a legali fatte in maniera del tutto disinvolta, quando non arbitrarie,

come nel caso dell'affidamento di patrocinio per stesse cause, senza alcuna valida ragione, a due avvocati di cui uno cognato dell'allora tesoriere dell'ordine ed oggi consigliere, o come il caso del ricorso ad avvocati per sostenere cause promosse contro l'ordine a seguito di decisioni e comportamenti che la dirigenza dell'ente ha assunto per eccesso di potere, tanto che la magistratura ne ha riconosciuto la illegittimità, con conseguente aggravio di spese a carico del bilancio dell'ente, ed in relazione alle quali si pone l'esigenza di procedere all'accertamento delle responsabilità per il danno patrimoniale subito dall'ordine provinciale medesimo; si ricorda inoltre il caso del ricorso ad un legale per rispondere ad una istanza di accesso ai documenti presentata ai sensi della legge n. 241 del 1990, pagando pertanto un onorario aggiuntivo illegittimo, atteso che tra i dipendenti dell'ente vi sono dirigenti che hanno la responsabilità dei procedimenti amministrativi;

se non ravvisi, dopo l'ennesimo caso di negazione ai danni di un medico, regolarmente iscritto all'albo e membro dell'assemblea, cui per legge spetta deliberare sui bilanci dell'ente, del diritto all'accesso ad alcuni documenti di spesa, la sussistenza di più che validi presupposti ed elementi conoscitivi per intervenire, nell'esercizio del proprio potere di vigilanza, al fine di far rispettare la normativa sulla trasparenza e per impedire che l'ordine provinciale di Roma perseveri in una gestione che sembrerebbe improntata a soddisfare ambizioni ed interessi personali e di parte. (3-00732)

DANESE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la licenza di collezione di armi comuni, fin dalla emissione della legge n. 110 del 18 aprile 1975 è stata considerata alla stessa stregua della collezione di armi antiche, artistiche e rare per quanto concerne la non necessità di autorizzazione annualmente rinnovabile;

i titolari di dette licenze sono tutti soggetti in possesso di tutti i requisiti necessari per tali forme di autorizzazione;

le collezioni in parola, a causa della impossibilità di uso degli oggetti collezionati, non rivestono particolari caratteri di pericolosità;

invece, il capo della polizia, con la circolare in oggetto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1995 ha interpretato le norme vigenti in modo che necessiti il rinnovo annuale della licenza di collezione di armi comuni nonché l'autorizzazione in via preventiva per l'acquisizione di nuove armi alle collezioni medesime; laddove finora è stata sempre sufficiente la denuncia dell'avvenuta acquisizione;

i titolari di dette collezioni sono in possesso per lo più delle licenze annuali di porto d'armi —:

in base a quale necessità si sia ricorsi ad una interpretazione così restrittiva per dette licenze. E cioè se il fine sia quello di scoraggiare tale forma di collezionismo o si voglia semplicemente introdurre nuove vessazioni burocratiche presso uffici che già sono oppressi da troppa burocrazia —:

se non si sia considerato che, a parte la nessuna utilità per l'erario, l'autorità di Polizia può sempre d'ufficio disporre controlli ed anche la revoca delle licenze qualora ne ravvisasse gli estremi. Il tutto senza ricorrere alla necessità di costringere gli utenti a nuovi adempimenti che non migliorerebbero in sé e per sé il controllo sulle armi;

che collezione sia quella che necessita di una preventiva autorizzazione per ogni pezzo da aggiungere;

considerando che le armi oggetto della collezione non possono essere utilizzate, né se ne possono detenere le munizioni, se possa essere ripristinata la circolare del 15 novembre 1978, n. 10.26468/10171 che prevedeva la durata illimitata delle licenze di collezione, salvo revoca.

(3-00733)

PISTONE e BONATO. — *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in palese violazione di norme pattizie liberamente sottoscritte tra le parti (contratto collettivo nazionale di lavoro, protocollo Iri relativo all'accordo di concentrazione tra la Cassa di risparmio di Roma ed il Banco di Santo Spirito del 19 luglio 1990, e successivo accordo per la concentrazione tra il Banco di Santo Spirito ed il Banco di Roma), la dirigenza della Banca di Roma, con grave lesione dei diritti d'informativa sindacale, ha, in modo contraddittorio, riferito in sede d'incontro annuale con le organizzazioni sindacali aziendali Flb-Fabi-Falcri sulla inesistenza di esuberi di personale, notizia poi smentita da un'intervista al periodico *Il Mondo* dell'attuale presidente della Banca di Roma, Cesare Geronzi, nella quale annunciava esuberi per circa tremilacinquecento unità;

nel contempo e successivamente agli avvenimenti prima descritti, solo attraverso notizie giornalistiche, confermate da successive interviste rilasciate alla stampa da alti esponenti dell'istituto bancario, veniva resa nota la vendita alla Banca antoniana di circa sessanta sportelli tra Milano e provincia e Roma e provincia (con alcuni interessamenti in Emilia Romagna);

la cessione alla predetta banca di Interbanca e la improvvisa e non ufficializzata esternalizzazione di interi comparti organizzativi (centro cassa assegni e portafoglio) determina grave nocumento sia per l'immagine sul mercato, sia per il futuro dei propri dipendenti —:

se non ritenga assolutamente indispensabile e plausibile che il ministero del tesoro e l'Iri, assolvendo ai compiti istituzionali loro conferiti, nei limiti di rispettiva competenza, procedano alla verifica degli esatti contorni di una crisi « virtualmente » dichiarata, che coinvolge gli interessi di numerosissimi lavoratori e mette in gioco la stessa stabilità del sistema creditizio;

se anche il Ministro del lavoro, anche in relazione a quanto disposto dal provvedimento « collegato » alla legge finanziaria per il 1997 sugli « ammortizzatori sociali » previsti per il settore bancario ed assicurativo, non intende contribuire, per sua parte, a fugare dubbi e preoccupazioni di tutto il personale — in una fase di alta tensione sociale — sul proprio futuro occupazionale e previdenziale, in presenza oramai di forti pressioni esercitate, sul Governo, proprio in tema di costo del lavoro, esuberi, licenziamenti e mobilità dalle controparti padronali (Assicredito e Acri). (3-00734)

GIACALONE. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

nella notte di venerdì 7 febbraio 1997 si concludevano brillantemente tre operazioni di polizia, denominate « Asso », « Brava » e « Fontane », tese a contrastare il narcotraffico nella provincia di Trapani. Le tre operazioni hanno portato complessivamente all'emissione di quaranta ordini di custodia cautelare, al sequestro di tre chilogrammi di eroina, il cui spaccio avrebbe fruttato oltre tre miliardi di lire, di un fucile mitragliatore, di una pistola calibro nove e all'individuazione di una piantagione di canapa indiana capace di produrre settecentoventi chilogrammi di marijuana, occultata in contrada Fontane di Campobello di Mazara tra un fitto canneto;

degli ordini di custodia cautelare, ben sette riguardano donne che hanno sostituito i loro mariti o compagni detenuti nel traffico degli stupefacenti. Cresce pertanto il ruolo della donna nell'esercizio di tale criminosa attività in provincia. Il gruppo avrebbe spacciato eroina, cocaina e *hashish* sin dal 1990, prevalentemente sul territorio di Mazara del Vallo, che ancora una volta conferma un ruolo di primo piano nello spaccio degli stupefacenti e che è punto di riferimento per i tossicodipendenti di tutta la provincia di Trapani;

le indagini avviate si sono protratte per oltre un anno alla ricerca dei riscontri

alle indicazioni fornite dal collaboratore di giustizia Francesco Bastone sul traffico e sullo spaccio di stupefacenti in provincia di Trapani dal 1990 al 1994. Le operazioni, coordinate dalla procura di Marsala, sono state portate a termine dagli agenti dei commissariati di Marsala e di Mazara del Vallo e dalla Criminalpol della Sicilia occidentale;

gli agenti di polizia sono stati sottoposti a turni massacranti e per mesi sono stati costretti a trascurare le loro famiglie per consentire di portare a termine queste delicate inchieste. Sono state utilizzate tecnologie sofisticate per le intercettazioni ambientali e telefoniche ed un « superpoliziotto » è stato accreditato ed introdotto nell'ambiente malavitoso da un collaboratore di polizia;

a conclusione di tali operazioni, gli uomini del commissariato di Mazara hanno ripreso altre meticolose ispezioni sul territorio, in quanto si ritiene possibile l'esistenza di altre piantagioni di canapa indiana abilmente mimetizzate. Il sostituto procuratore Luigi Cannavale, nell'encomiare, in occasione di una conferenza stampa, l'impegno e il coraggio degli investigatori, ha richiesto al questore di Trapani, Giuseppe Lo Monaco, il rafforzamento degli organici dei commissariati di Marsala e Mazara del Vallo che sono stati determinanti nel portare a termine le operazioni;

tale rivendicazione si aggiunge a quella già a suo tempo espressa dal procuratore Silvio Sciuto per gli organici degli uffici giudiziari marsalesi. Effettivamente, crisi di organico si registrano in provincia anche nelle caserme dei carabinieri impegnate a fornire militari per la traduzione dei detenuti e pertanto distolti dal controllo del territorio;

senza un capillare controllo del territorio la criminalità organizzata difficilmente può essere sconfitta, come autorevolmente ammesso anche dal procuratore Caselli e dai suoi sostituti nella recente audizione presso la Commissione antimafia. La stessa malavita organizzata mo-

difica rapidamente i propri organigrammi secondo criteri non più legati ai classici canoni dell'affiliazione mafiosa -:

quali interventi urgenti mirati ad un più efficace controllo su un territorio così profondamente infiltrato da pericolose organizzazioni dedite al massiccio traffico e spaccio di stupefacenti intenda attuare, per contribuire così, anche attraverso il necessario potenziamento degli organici dei commissariati di Marsala e Mazara del Vallo, ad un'opera di prevenzione della tossicodipendenza a salvaguardia ed a tutela di migliaia di giovani vite umane.

(3-00735)

OLIVERIO, AGOSTINI, BRANCATI, OLIVO, BOVA, BRUNALE, CENNAMO, VANNONI e GAETANI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

la Get spa svolge dal primo gennaio 1990 il servizio di riscossione dei tributi, quale concessionaria per la Calabria e la provincia di Salerno;

il capitale sociale risulta così composto: 39 per cento socio bancario (Carical spa) e circa il 60 per cento soci privati;

fino al 20 dicembre 1996 i massimi vertici esecutivi (presidente, vicepresidente e direttore generale) erano espressione dei detentori del capitale privato;

la società è pervenuta alla determinazione di chiedere il recesso dalle concessioni a seguito della volontà espressa pressoché all'unanimità dall'assemblea dei soci in data 28 gennaio 1997;

tale decisione è stata motivata da una situazione finanziaria di rilevante difficoltà causata dall'insufficienza dei compensi, dall'accentuata morosità, dalle numerose inadempienze dell'Amministrazione finanziaria nonché dal mutato atteggiamento del socio Carical;

a tale decisione non può essere ritenuta estranea anche la gestione della società, soprattutto a fronte dell'espansione dell'attività non adeguatamente supportata da una struttura organizzativa già debole e con evidenti limiti;

la crisi così manifestatasi ha provocato, quale primo esito, la mancata corresponsione degli emolumenti di gennaio 1997 a tutti i dipendenti;

le organizzazioni sindacali hanno deciso, dopo aver ricevuto ampio mandato dai lavoratori, l'astensione dal lavoro a tempo indeterminato, con possibili pesanti ricadute su tutti gli enti impositori a seguito dell'interruzione del servizio di riscossione dei tributi -:

se non ritenga di dover procedere nel minor tempo possibile alla nomina di un commissario governativo - nella fattispecie possibilmente una società controllata da un'azienda di credito - in quanto risulterebbe incomprensibile ed ingiustificato, oltreché inopportuno, l'affidamento alla stessa Get delle funzioni predette;

quali iniziative intenda assumere per garantire ai lavoratori dipendenti dalla Get il pagamento degli stipendi. (3-00736)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BRUNALE. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

l'ufficio del registro di Pontedera ha il territorio più grande della provincia di Pisa comprendente ventidue comuni, due preture, quattordici studi notarili, il comando della compagnia della Guardia di finanza e dei Carabinieri, il commissariato di pubblica sicurezza, la sede dell'ufficio imposte dirette, le sedi Inail e Inps, nonché l'ospedale Lotti della zona della Valdera;

la nuova pianta organica proposta dal ministero prevede per gli uffici del registro della Toscana che tutti gli uffici capoluogo della provincia siano retti da un dirigente;

in Toscana, tra gli uffici ubicati in città non capoluogo di provincia sono stati promossi ad uffici dirigenziali gli uffici del registro di Viareggio, Empoli e Piombino, mentre l'ufficio di Pontedera, pur avendo nel tempo livelli di capacità impositiva elevati quanto a riscossioni e formalità eseguite, addirittura superiori rispetto a qualcuno degli uffici sopraccitati, è stato considerato sede non dirigenziale, con pianta organica di diciotto unità invece delle attuali ventiquattro;

tale decisione comporterebbe una riduzione delle capacità dell'ufficio a danno dell'amministrazione finanziaria e del livello qualitativo di questo servizio nella città di Pontedera e nel territorio della Valdera —:

se sia a conoscenza di tale problema;

quali iniziative intenda assumere al fine di garantire sia criteri omogenei per la determinazione definitiva delle nuove piante organiche degli uffici del registro della Toscana, sia un inquadramento qualificato e più rispondente ai volumi eseguiti dell'ufficio del registro di Pontedera.

(5-01610)

NARDINI e CANGEMI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

sono ormai diversi anni che è stata sospesa, senza alcuna motivazione, la convenzione (siglata nel 1979) tra la cooperativa Medicina democratica e il ministero della difesa per l'utilizzo di obiettori di coscienza;

non risulta che alcun rilievo sia mai stato fatto dal ministero nei confronti di medicina democratica sull'utilizzo degli obiettori di coscienza che, nella misura di un centinaio, hanno potuto esplicitare gli obblighi di leva nei settori ambientale, dell'emarginazione, della sanità e dell'assistenza;

l'opera meritoria di medicina democratica a tutela del diritto alla salute dei cittadini è proseguita in questi anni e non si comprendono ancora le ragioni di una sospensione della convenzione, che sembra più dettata da una sorta di ostracismo ideologico che da motivazioni reali;

tale sospensione è tanto più anacronistica, se si considera che, con la crescita del numero di domande per l'obiezione di coscienza, gli attuali enti convenzionati con il ministero della difesa non sono più in grado di coprire il numero complessivo di obiettori che chiedono di effettuare il servizio civile sostitutivo —:

se non ritenga di dover riattivare urgentemente la convenzione tra ministero della difesa e la cooperativa medicina democratica, consentendo ai giovani che lo richiedono di effettuare un servizio civile in un ente impegnato per la tutela della salute delle fasce sociali più deboli ed emarginate. (5-01611)

CAVERI, BRUGGER, ZELLER, WIDMANN e DETOMAS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la procura di Trento ha avviato un'inchiesta su alcune vicende interne riguardanti il partito autonomista trentino tirolese;

lo svolgimento di una recente perquisizione alla sede del partito e presso il signor Giorgio Gelmetti di Avio creano qualche perplessità in ordine alle procedure e al metodo adottati e soprattutto alle ipotesi di violazioni di rilevanza penale;

in particolare si evidenziano preoccupazioni per possibili usi strumentali di queste vicende in violazione di principi costituzionali fondamentali per la libertà dei cittadini di associarsi liberamente in partiti e tutto ciò è ancora più delicato per formazioni politiche di stampo autonomista che in passato hanno dovuto subire un clima di sospetto e di incomprensione da parte dello Stato —:

quali intenzioni abbia il Ministro interrogato e quali misure intenda adottare. (5-01612)

CAVERI e DETOMAS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

le imprese del settore turistico-alberghiero stanno subendo evidenti difficoltà dalle incertezze interpretative in materia di comunicazione delle persone alloggiate di cui all'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza come modificato dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1995, n. 203;

senza ricostruire le vicende in sede giurisdizionale, è evidente che l'ultima circolare del Ministro (del 28 dicembre 1996 559/c 23 793. 10900. 27) crea notevoli difficoltà considerando solo le questure, i commissariati di Polizia e le stazioni dei Carabinieri strutture indicate per la consegna della copia delle schede sottoscritte;

in passato invece, con una corretta interpretazione della legge, in assenza sul territorio del comune di appartenenza di altre autorità di pubblica sicurezza si poteva effettuare la consegna presso il sindaco quale autorità locale di pubblica sicurezza —:

se non intenda, con urgenza e in considerazione delle difficoltà derivanti dalla citata circolare (specie in montagna

gli albergatori sono spesso costretti a lunghi spostamenti per la consegna), ribadire che la consegna può avvenire presso il sindaco, se unica autorità di pubblica sicurezza sul territorio comunale, modificando la circolare in vigore. (5-01613)

SIGNORINO e ANGELINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

in fase di predisposizione della legge finanziaria per il 1997 era stata concordata fra Governo e Anci la riapertura, ai sensi della legge n. 539 del 1995, dei termini per la rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti ad un tasso ridotto rispetto all'anno precedente, anche a compensazione del sostanziale congelamento dei trasferimenti agli enti locali;

tale intesa non ha trovato, per ragioni di compatibilità economica, traduzione nel testo della legge finanziaria come approvato dal Parlamento;

la rinegoziazione dei mutui rappresenta per i comuni un immediato vantaggio, ma anche un onere futuro; pertanto, essi vi fanno ricorso in caso di comprovata necessità;

i comuni che per le suddette ragioni non vi hanno fatto ricorso nel corso del 1996, nel caso in cui non si riaprissero i termini, si troverebbero in una condizione di oggettiva disparità rispetto agli altri;

sulla base della legislazione vigente il Ministero del tesoro, qualora non intervengano variazioni sui tassi, può autorizzare il consiglio d'amministrazione della Cassa a procedere alla riapertura dei termini —:

se non ritengano, anche in considerazione della prossima scadenza per la predisposizione dei bilanci comunali per il 1997, di dover provvedere alla riapertura degli stessi termini, eventualmente al tasso dello scorso anno, anche allo scopo di evitare aggravii sul bilancio dello Stato alla luce dei parametri di Maastricht.

(5-01614)

FOLENA, BONITO, SERAFINI, ALTEA, LUCIDI, CARBONI, CESETTI, PARRELLI, OLIVIERI, SCHIETROMA e SINISCALCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con la legge istitutiva dell'ufficio centrale per la giustizia minorile (legge n. 213 del 1992), e con la legge recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale (legge n. 356 del 1992), sono state assegnate al nuovo ufficio risorse finanziarie e di personale;

il legislatore, con tali iniziative, ha inteso dare rilevanza istituzionale ad un settore particolarmente delicato dell'amministrazione della giustizia;

l'accesso di personale all'organico dell'ufficio centrale per la giustizia minorile è subordinato al possesso di alcuni requisiti, tra i quali il più significativo risulta essere l'aver acquisito specifica esperienza o preparazione sulle problematiche minorili (articolo 2, comma 3, legge n. 356 del 1992);

è quindi evidente l'intenzione del legislatore di valorizzare le professionalità e le competenze maturate all'interno del settore minorile dell'amministrazione della giustizia;

è stato assegnato più volte all'ufficio centrale per la giustizia minorile, con funzioni dirigenziali, personale proveniente dal settore giudiziario;

tale personale occupa, di fatto, la direzione di quasi tutte le divisioni in cui è organizzato l'ufficio centrale per la giustizia minorile, con il conseguente impoverimento della complessiva capacità di direzione generale, stante la completa assenza di professionalità ed esperienze maturate nel settore dell'amministrazione della giustizia minorile —:

quale consistenza abbia il personale giudiziario assegnato all'ufficio centrale per la giustizia minorile e se tale assegnazione risponda ad un progetto organico predisposto dal ministero;

per quali motivi si sia ritenuto di non applicare le disposizioni contenute nelle leggi n. 213 del 1992, e n. 356 del 1992, determinando così una preoccupante situazione di conflittualità all'interno dell'ufficio;

per quali motivi non vengano valorizzate le numerose professionalità già esistenti all'interno del settore minorile.

(5-01615)

FOTI e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

con atto di sindacato ispettivo n. 5-00537 gli interroganti, nel criticare i tempi brevissimi del tutto inadeguati previsti dalla deliberazione del Cipe del 12 luglio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1995, n. 175), chiedevano l'intervento del Governo presso il Cipe stesso al fine di ottenere una proroga dei termini previsti da detta delibera, condizione necessaria per una ponderata attivazione di programmi che prevedevano un impegno economico di oltre diecimila miliardi;

detta delibera del Cipe stanziava, tra gli altri, tremila miliardi di mutui destinati ad interventi nelle aree depresse, da assegnare per metà alle regioni e per metà alle amministrazioni centrali;

il criterio di riparto inizialmente stabilito per i tremila miliardi era quello « dell'effettiva capacità di proposte delle amministrazioni interessate »;

con delibera del 18 dicembre 1996 il Cipe ha deliberato di ripartire la somma di millecinquecento miliardi assegnati alle regioni sulla base di quote determinate sulla base di parametri generali;

detta decisione deriverebbe dal limitato numero di progetti immediatamente cantierabili secondo le valutazioni rese dal nucleo di valutazione del ministero del

bilancio e della programmazione economica —:

se non ritenga doveroso intervenire presso il Cipe affinché la ripartizione dei millecinquecento miliardi dallo stesso assegnati alle amministrazioni centrali sia effettuata considerando l'effettiva validità e la possibile realizzazione dei progetti presentati. (5-01616)

CONTENTO, GIOVANNI PACE, CARLO PACE, ALBERTO GIORGETTI e ANTONIO PEPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione (sentenza n. 11 del 7 gennaio 1997) ha stabilito che le prove della pretesa tributaria non debbono essere necessariamente indicate nell'avviso di accertamento e, quindi, offerte in comunicazione al contribuente, in quanto tale onere incombe sull'ufficio finanziario solo nel corso dell'eventuale giudizio promosso con l'impugnazione del provvedimento;

conseguentemente, la motivazione dell'avviso, richiesta espressamente dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, atterrebbe esclusivamente alla legittimità formale dell'atto, dovendo quindi esser tenuta distinta dalle prove dei fatti che si riferirebbero alla fondatezza della pretesa tributaria, da verificarsi solo nel corso del processo instaurato dall'interessato in sede tributaria;

la pronuncia suscita perplessità, perché esclude il dovere dell'amministrazione di rendere note al contribuente le ragioni di fatto che hanno determinato l'intervento dell'ufficio e, nel contempo, obbliga l'interessato ad adire il giudice tributario per conoscere quelle ragioni —:

se ritenga conforme ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione l'interpretazione adottata dalla Corte di Cassazione nell'occasione;

se ritenga coerente con l'obbligo di motivazione degli atti della pubblica am-

ministrazione, ormai principio pacifico del nostro ordinamento, l'orientamento evidenziato;

se non ritenga insufficiente e per ciò stesso illegittima la motivazione di un avviso che non specifichi gli elementi di fatto da cui prende le mosse l'intervento degli uffici;

quali iniziative e quali istruzioni intenda impartire ai competenti uffici al fine di tutelare i principi richiamati e, comunque, allo scopo di tutelare il diritto del contribuente ad una motivazione esauriente e completa quale presupposto necessario per l'esercizio del diritto di difesa. (5-01617)

NAN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella provincia di Savona da tempo si assiste ad un aumento della microcriminalità, con conseguente preoccupazione da parte dell'opinione pubblica e delle categorie economiche;

da più parti è stato lanciato un grido di allarme per l'aumento dei furti e della criminalità in genere;

la mancanza di un provvedimento che affronti con decisione l'annosa questione degli ingressi clandestini ha determinato un generalizzato aumento della criminalità in quelle provincie vicine ai confini e con interessi nell'agricoltura;

tutto ciò comporta una spirale che da anni vede irreversibilmente un aumento della criminalità senza che alcuna concreta risposta venga posta in essere —:

quale provvedimento intenda prendere e quali misure urgenti adottare per la provincia di Savona. (5-01618)

CALZAVARA e BORGHEZIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

è grave la situazione politico-sociale venutasi a creare in Albania;

è altresì nota la situazione di grave difficoltà in cui rischiano di precipitare le numerose piccole e medie imprese del nostro paese colà insediatesi recentemente —:

quale sia la reale situazione dello Stato albanese e quali provvedimenti intenda adottare a salvaguardia del lavoro e della sicurezza delle nostre imprese.

(5-01619)

FOTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la grave vicenda che ha indotto la procura della Repubblica di Modena a promuovere opportune indagini in ordine alla disinvolta gestione finanziaria ed amministrativa del partito democratico della sinistra di quella città, getta un'ulteriore sinistra luce in ordine al lecito operare di alcune strutture del Pds stesso;

ad avviso dell'interrogante le ipotesi di reato (associazione a delinquere, finanziamento illecito ai partiti, falso in bilancio, appropriazione indebita, ricettazione) di per sé sottendono un'attività illecita che, pur dovendo necessariamente passare al vaglio dell'onere probatorio che compete all'accusa, tuttavia permettono di individuare modalità di comportamento di certo non commendevoli;

a prescindere da eventuali responsabilità penali, l'interrogatorio (pubblicato il 1° febbraio 1997 da *il Resto del Carlino*, edizione di Modena) reso dal tesoriere del partito democratico della sinistra, signor Libero Severi, conferma una gestione dei finanziamenti introitati tale che, se posta in essere da una società privata, avrebbe certo trascinato *in virculis* i suoi amministratori —:

se, sul piano delle sanzioni pecuniarie, si sia provveduto a contestare, a mezzo della Guardia di finanza, le evidenti, confessate ed acclamate violazioni di natura tributaria e non.

(5-01620)

GASPERONI e MARCO FUMAGALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione delle agenzie marittime con sede a Milano è stato reso ente di diritto pubblico con decreto legge n. 237 del 1° aprile 1978, e successivamente privatizzato con decreto legge n. 509 del 30 giugno 1994;

il suddetto ente possiede numerosi appartamenti i quali, occupati con contratti stipulati con patti in deroga, sono stati posti in vendita;

gli altri enti di cui alla tabella del decreto-legge n. 509 del 30 giugno 1994, sono inseriti nella categoria 1 della tabella di cui alla legge n. 70 del 20 marzo 1975, in quanto enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza e perciò tenuti all'osservanza e all'indicazione del decreto-legislativo n. 104 del 16 febbraio 1996, in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici —:

se non ritiene che il Fondo nazionale in questione debba rientrare nella normativa del decreto legislativo n. 104 del 16 febbraio 1996, e come il Governo intenda comunque assicurare per i pensionati, gli strati più deboli e, più in generale, per tutti gli inquilini, le condizioni di acquisto previste per gli appartamenti e degli altri enti previdenziali e/o di continuazione della conduzione in affitto per i pensionati e gli ultrasessantenni.

(5-01621)

PEZZONI, BONITO, LECCESE, DANIELI ed EVANGELISTI. — *Ai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

da vari giorni sono in corso in tutta l'Albania imponenti manifestazioni di cittadini che hanno perso i loro averi, es-

sendo rimasti vittime di affaristi senza scrupoli, i quali avevano costituito una serie di società finanziarie non affidabili, che, dopo aver rastrellato notevoli masse di denaro, sono in parte fallite e, in ogni caso, hanno sospeso la solvibilità nei confronti dei creditori;

queste manifestazioni hanno progressivamente assunto significato politico ed hanno già dato adito a prime reazioni repressive, incidenti e scontri, nonché a provocazioni di vario genere;

secondo organi di informazione e, segnatamente, secondo un servizio di una nota trasmissione televisiva di difesa dei consumatori, l'attività di agenti senza scrupoli delle suddette finanziarie sarebbe stata espletata anche nel nostro Paese, coinvolgendo sia rifugiati albanesi in Italia sia cittadini italiani, attirati dal miraggio degli eccezionali utili promessi —:

quali valutazioni dia il Governo degli avvenimenti in corso in un paese a noi così vicino;

quali precauzioni siano state adottate per evitare eventuali ripercussioni tra gli albanesi ospiti del nostro Paese e per prevenire eventuali nuovi tentativi di immigrazione illegale di massa, come già avvenuto ripetutamente nel recente passato, in momenti di particolare tensione oltre Adriatico;

di quali informazioni dispongano e quali controlli siano stati effettuati dalle autorità competenti, comprese le forze dell'ordine e specificamente la Guardia di finanza, in relazione all'asserita attività delle suddette finanziarie nel nostro Paese ed al coinvolgimento eventuale di cittadini italiani. (5-01622)

RAFFALDINI e RUGGERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nel 1987 l'amministrazione comunale di San Benedetto Po, in provincia di Mantova, comunica con documentazione scritta all'Anas di Milano la rilevazione di abbas-

samenti tra le zone di transizione tra una campata e l'altra del ponte di San Benedetto Po;

nel novembre 1993 in occasione di piogge eccezionali viene emessa da parte dell'Anas una ordinanza di chiusura al traffico; vengono successivamente eseguite prove di carico e nel dicembre 1993 il ponte viene riaperto al traffico leggero di peso inferiore ai venti quintali, in senso unico alternato di marcia;

nella primavera 1994 vengono eseguite prove geognostiche; la conclusione a cui giunge la Terracompany, ditta incaricata all'esecuzione di tali indagini, è che i lavori di sistemazione debbano essere eseguiti entro la fine del 1995, termine oltre il quale si incorre nel rischio di scalzamenti e della chiusura del ponte;

nell'estate 1994 l'amministrazione provinciale redige un progetto che invia all'Anas nel gennaio 1995, unitamente al preventivo di spesa per la ristrutturazione del ponte, prevedendo una spesa di 14,5 miliardi di lire; le amministrazioni locali si attivano perché non giunga il termine previsto senza alcun intervento; dal luglio 1995 ad oggi si sono susseguite le più contraddittorie posizioni da parte dell'Anas, quali la costruzione di un nuovo ponte, il consolidamento di quello esistente, la costruzione di un nuovo manufatto in una altra zona, interventi limitati sull'attuale manufatto;

molti sono stati negli anni gli studi, le prove e le indagini;

nessun intervento dopo anni è mai stato effettuato, ad eccezione di un insufficiente elevamento del peso dei veicoli che possono transitare;

tutto ciò ha provocato, in questo periodo di incomprensibile inerzia, pesanti restrizioni nei limiti di circolazione di persone, beni e merci e serie conseguenze sull'economia della zona —:

quale sia con precisione lo stato reale del ponte di San Benedetto Po, in provincia di Mantova;

quali siano gli interventi previsti ed i relativi tempi di esecuzione per dare una completa e urgente soluzione a un problema non più procrastinabile. (5-01623)

GERARDINI, BONITO e VOZZA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

le regioni Puglia e Campania sono interessate da una forte emergenza ambientale nel settore dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossico-nocivi;

per questo motivo è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito della situazione determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle due regioni e sono stati nominati i commissari delegati per la gestione dell'emergenza relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossico-nocivi;

i provvedimenti sono stati emanati con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, dipartimento della protezione civile, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, per la Puglia (ordinanza n. 2450) e per la Campania (ordinanza n. 2470); essi sono stati recentemente prorogati fino al 31 dicembre 1997 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base del permanere delle motivazioni che hanno prodotto l'iniziativa;

le regioni Campania e Puglia hanno adottato piani di gestione per il settore, allo scopo di fornire risposte alle esigenze del medesimo;

il 30 dicembre 1996 il Consiglio dei ministri ha approvato con un decreto legislativo, in corso di pubblicazione, una riforma complessiva del settore, recependo tre importanti direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi e sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi —:

se non ritenga opportuno verificare attentamente l'attualità dei decreti del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri alla luce delle nuove disposizioni legislative nel settore;

se non ritenga necessario che le nuove ordinanze debbano anticipare i contenuti del decreto legislativo sui rifiuti, che privilegia le attività di recupero dei materiali ed obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere in tempi prefissati ed impone giustamente la gestione integrata degli stessi. (5-01624)

MOLGORA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

i trapiantati di fegato per cirrosi terminale con infezione virale B necessitano della somministrazione di prodotti a base di immunoglobuline antiepatite B Hepuman B e Uman Big;

tali farmaci sono farmaci salvavita e attualmente non sono disponibili in Italia neanche presso le strutture ospedaliere —:

per quale motivo tali farmaci salvavita o le loro alternative non siano disponibili in Italia e quali interventi intenda effettuare per consentire celermente la somministrazione, considerato che i pazienti rischiano la loro vita e che il trapianto già effettuato diventa inutile. (5-01625)

BARRAL, COMINO, ORESTE ROSSI e MICHIELON. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da notizie apparse sugli organi di informazione risulta che l'inaugurazione del nuovo centro postale meccanizzato di Santa Rita (Novara), ultimato ormai da alcuni mesi, è stata rinviata a tempo indeterminato;

la nuova struttura, la cui costruzione è iniziata nel giugno 1995, è costata circa venti miliardi di lire;

la motivazione addotta dalla direzione cittadina dell'ente Poste italiane per

il tramite del direttore provinciale è quella della mancanza dei nuovi codici di avviamento postale;

detta motivazione significherebbe il rinvio per alcuni anni dell'apertura del centro operativo;

risulta inoltre che una parte dei settori operativi dell'ente Poste non abbisogni del codice di avviamento postale e potrebbe quindi essere trasferita immediatamente senza intervento di ulteriore personale specializzato nel centro di Santa Rita;

i costi di locazione sostenuti attualmente dall'ente Poste per lo svolgimento dei servizi, in particolare via Bonomelli, via Caviglioli, via Biglieri e Largo Buscaglia, ammonta a svariate decine di milioni —:

quali siano le vere ragioni della mancata apertura del centro operativo;

se e quali iniziative intenda assumere per porre termine al vergognoso sperpero di denaro pubblico;

se non ritenga opportuno verificare eventuali responsabilità da parte dei dirigenti responsabili del funzionamento del servizio. (5-01626)

CENTO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo spettacolo e lo sport.* — Per sapere — premesso che:

il film « La mia generazione » della regista Wilma Labate aveva avuto la *nominazione* per concorrere all'Oscar al miglior film straniero negli Stati Uniti;

il film non è successivamente rientrato nella « cinquina » dei concorrenti finali;

la regista in merito a questa esclusione ha commentato lo scarso supporto avuto dall'Italia nel sostenere il suo film, anche a causa dell'argomento che trattava e per le difficoltà di produzione e distribuzione dello stesso negli Stati Uniti;

ancora una volta un film italiano non trova adeguato sostegno e promozione in

sede internazionale da parte delle autorità preposte allo sviluppo delle attività cinematografiche e culturali —:

come il Ministro interrogato giudichi la vicenda dell'esclusione dalla « cinquina » finale dei concorrenti all'Oscar del film « La mia generazione » di Wilma Labate;

quali iniziative intenda intraprendere per il futuro affinché ci sia da parte del ministero competente un adeguato sostegno promozionale alla produzione cinematografica italiana in sede internazionale. (5-01627)

SBARBATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

ai fini della ricostruzione della carriera nella scuola, il servizio prestato in una delle figure di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, svolto per almeno due anni, consente di essere inquadrati a domanda nel ruolo di ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, previo giudizio di idoneità;

tale servizio è riconosciuto presso l'Università, come il servizio prestato nella scuola secondaria, espressamente assimilato al precedente (articolo 103 decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980), per cui risulta inconcepibile come uno stesso servizio possa essere valutato nell'università e non nella scuola secondaria;

tale riconoscimento risulta oltremodo legittimo, in base all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica del 1980 ed all'articolo 17 della legge n. 705 del 20 febbraio 1985, relativi al passaggio ad altre amministrazioni pubbliche (chi non supera o non intende sostenere il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo di ricercatore, può chiedere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche, previo giudizio di coerenza, tenuto conto dell'anzianità di servizio, la quale determina anche l'ordine per l'inquadra-

mento nella scuola equivale all'accertamento della coerenza ai fini del passaggio alla corrispondente amministrazione);

la scuola non valuta tali servizi ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 576 del 26 luglio 1970, integrato dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974 (la specificazione di « professore incaricato o assistente incaricato o straordinario nelle Università » non dovrebbe avere carattere tassativo e perciò può essere integrata dalle ulteriori figure che la più recente legislazione, sul riordino della docenza universitaria, pone sullo stesso piano delle precedenti per fini e compiti didattici, si veda l'articolo 7 della legge n. 28 del 21 febbraio 1980 e l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980);

nella scuola sono valutati i servizi prestati nei corsi Cracis, nelle libere attività complementari (Lac), nella prescuola ed interscuola, in qualità di lettore, eccetera, e si rivendica (si veda la piattaforma sindacale) anche il servizio prestato senza lo specifico titolo di studio, nonché il servizio prestato presso le scuole materne gestite dall'Esmas, eccetera per cui è incomprendibile come il servizio prestato presso l'università venga completamente ignorato;

ai titolari di contratti e di assegni (articoli 5 e 6 decreto-legge n. 580 del 1973, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 766 del 1973), veniva concesso il diritto di essere collocati in aspettativa senza assegni se docenti nella scuola secondaria (tale aspettativa non può certamente essere equiparata a quella per motivi di famiglia) —:

se non ritenga che i docenti di ruolo nella scuola secondaria siano discriminati sul piano del trattamento giuridico ed economico;

se non ritenga di adottare un'interpretazione estensiva delle figure universitarie citate nell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, includendo in esso le figure di cui

all'oggetto della presente interrogazione, affinché tali servizi siano riconosciuti a fini giuridici ed economici. (5-01628)

RODEGHIERO. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, ha soppresso la parola « funghicoltura » dalla lettera a), comma 2, dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1989, n. 917, con effetto dal 1° gennaio 1997;

il suddetto articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/89, al comma 2 stabilisce le attività agricole produttive di reddito agrario, alcune delle quali vengono riconosciute tali per presunzione assoluta, altre invece il cui riconoscimento viene condizionato al rispetto di certi parametri;

alcuni dipartimenti regionali dell'agricoltura ritengono quindi esclusa la funghicoltura dalle attività considerate agricole, e pertanto hanno dato indicazioni agli ispettorati regionali dell'agricoltura di bloccare le agevolazioni sui carburanti nei confronti delle aziende che esercitano la funghicoltura;

tale provvedimento sta penalizzando le aziende produttrici di funghi nella stagione della più alta commercializzazione, soprattutto quelle della pianura padana, che, senza alcun aiuto pubblico, sono riuscite a raggiungere *standard* di qualità e di competitività internazionali;

i funghi sono notoriamente organismi viventi, classificati dai principali testi di botanica sistematica nell'ambito del regno vegetale;

la funghicoltura è evidentemente una attività economica finalizzata all'ottenimento di beni destinati alla alimentazione umana;

la produzione di funghi da destinare al consumo alimentare umano è chiara-

mente realizzata attraverso pratiche colturali che sono tradizionalmente classificate nell'ambito delle attività agricole;

pertanto, in considerazione delle caratteristiche biologiche dei funghi destinati al consumo umano, appare evidente che la suddetta esclusione della funghicoltura dalle attività agricole è motivata non tanto dalla natura intrinseca del prodotto-fungo, quanto da un incomprensibile ed ingiustificabile giudizio di non classificabilità delle tecniche produttive della stessa funghicoltura nell'ambito del settore agricolo —

se non ritenga di chiarire formalmente che la funghicoltura sia da considerare a tutti gli effetti una attività diretta all'ottenimento di prodotti vegetali;

se, nei casi in cui la funghicoltura sia svolta nel rispetto dei limiti fissati ai fini del riconoscimento tra le attività agricole delle produzioni vegetali ottenute tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, non ritenga chiarire formalmente che la stessa funghicoltura debba essere considerata attività agricola e che, conseguentemente, gli operatori di tale comparto debbano avere accesso alle diverse agevolazioni previste per il settore primario, inclusa quella sugli oli combustibili. (5-01629)

RODEGHIERO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il fabbricato di proprietà del demanio dello Stato, descritto nel catasto alla sezione F, Foglio XIV mappali un. 4485, 6707, 4484, 4483, 4488, 6802, corrispondenti nel N.C.E.U. ai mappali 14, 16, 371, facente parte del complesso del catasto di Padova, è adibito ad osservatorio astronomico fin dal 1767 e costituisce, con la Torre maggiore, il nucleo più antico del castello stesso, la cui parte restante fu trasformata in casa di pena fin dal 1805;

fin da allora fu costruito un alto muro per delimitare la via di ronda della casa di pena, occupando parte del cortiletto nord della Specola, e, successiva-

mente, nel 1876 fu completata la via di ronda lungo l'asse nord-sud della Specola, a est della casa dell'astronomo, privandola di una porzione del piano terra e di parte del giardino, deturpando, con un nuovo alto muro, la facciata sud dell'edificio;

attualmente, essendo la detta casa di pena trasferita in via due Palazzi, gli alti muri della via di ronda hanno perduto la loro ragione di essere;

parte del complesso, che è rimasto vuoto, fatiscente e in attesa di altra destinazione d'uso, potrebbe essere ceduto all'osservatorio astronomico, in particolare quella parte comprendente, secondo le antiche piante del castello, la casa del monizionere;

l'osservatorio astronomico, avente in organico trentaquattro ricercatori e settantatré unità di personale amministrativo e tecnico, necessita di spazi per la biblioteca, il laboratorio di elettronica, il laboratorio di ottica, il magazzino e l'archivio, situati in parte nella torre e comunque in ambienti non adatti e del tutto insufficienti;

la torre nella sua completezza, con la sua struttura architettonica e con i suoi antichi strumenti del XVIII e del XIX secolo, di cui una parte si trova in deposito temporaneo presso l'Istituto e museo di storia della scienza di Firenze, data l'impossibilità di collocarli adeguatamente all'osservatorio, costituisce uno dei più begli esempi italiani ed europei di Specola settecentesca, configurandosi quindi come straordinaria struttura museale da aprire al pubblico;

la destinazione d'uso di tutta la torre a museo di Storia dell'astronomia ha sempre incontrato il favore delle locali soprintendenze, espresso anche con una valutazione scritta in data 13 giugno 1996, nonché delle autorità del comune di Padova e della cittadinanza tutta, ed è ampiamente condivisa l'opportunità di riconoscere in cambio all'osservatorio la possibilità di occupare parte dei locali della dismessa casa di pena;

un ampliamento degli spazi in uso all'osservatorio astronomico permette lo svincolo dell'accesso al museo delle aree usate per la ricerca, risolvendo nel contempo il problema di un'adeguata sistemazione per i servizi sopra elencati, consentirebbe di dare alla gestione del telescopio nazionale « Galileo » (Tng) nelle Isole Canarie, affidata amministrativamente all'osservatorio di Padova, una sede adatta e prestigiosa;

il ministero dell'università e della ricerca scientifica ha già erogato all'osservatorio astronomico di Padova un contributo di lire 2.311.000.000, in gran parte (due miliardi) destinati alla ristrutturazione della « casa del monizionario »;

il ministero di grazia e giustizia, tramite la direzione generale del demanio, ha chiesto a tutte le sedi periferiche di comunicare l'esistenza di edifici da adibire a casa di pena, e a questa richiesta la sezione staccata del demanio di Padova ha risposto facendo presente che il castello di Padova, già adibito a carcere, non è ancora stato dismesso ed è quindi ancora nella disponibilità del ministero di grazia e giustizia e che il locale provveditorato ha più volte ribadito di non essere interessato a quegli spazi se non per una piccolissima parte (e comunque non alla « casa del monizionario »);

il ministero delle finanze ha inviato alla sezione staccata del territorio di Padova una lettera con cui chiede loro di prendere in carico l'intero complesso dell'ex carcere e di effettuarne una valutazione in vista di una sua possibile vendita, e dallo stesso ministero i responsabili del compartimento per il territorio hanno risposto già da mesi di non poter dar seguito a tale richiesta;

nel frattempo, il complesso dell'ex carcere continua ad andare in rovina, mentre l'osservatorio astronomico di Padova è costretto a dissipare energie e denaro disperdendo le proprie attività in diversi locali sparsi per Padova, rischiando pure di perdere il finanziamento da parte del ministero dell'università e della ricerca scientifica, acquisito con tanta fatica;

se non ritenga opportuno disporre l'abbattimento dei muri della via di ronda e la cessione degli spazi relativi all'osservatorio astronomico, cui erano stati in origine assegnati;

se non ritenga opportuno disporre la cessione in uso degli immobili, così come sopra descritto, a favore dell'osservatorio astronomico, in ordine al prevalente e rilevante interesse scientifico-culturale cui saranno adibiti. (5-01630)

LECCESE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la grave crisi determinatasi nelle ultime settimane per la colossale truffa messa in atto da società finanziarie che operavano sulla base di investimenti piramidali può minare la stabilità del sistema politico albanese e lascia paventare pericoli per l'ordinato sviluppo di un sistema democratico, con rischi gravi per l'Albania stessa e per la regione circostante;

larghi settori della popolazione, drammaticamente danneggiata, ritengono responsabile il Governo del primo ministro Meksi, per aver consentito l'attività delle finanziarie private e per la sua incertezza per un tempestivo e deciso intervento, nonostante le raccomandazioni pressanti avanzate dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario; tale situazione acuisce la già esistente tensione fra le forze politiche, che le gravi irregolarità denunciate in occasione delle elezioni politiche del 26 maggio 1996, gravemente inficiate nella loro legittimità, avevano suscitato; lo svolgimento in modo soddisfacente, anche se non esente da molte e comprovate censure, delle elezioni locali dell'ottobre 1996, avevano consentito negli ultimi mesi un'attiva azione di sensibilizzazione e di moderazione, condotta con impegno dall'Italia a vari livelli affinché le forze politiche venissero indotte a riprendere gradualmente un dialogo per dare all'Albania un fondamento costituzionale più solido e coerente, idoneo a consentire in modo concreto il consolidamento della vita democratica;

l'Italia gode di alto prestigio in Albania e può pertanto svolgere, in modo molto più penetrante degli altri paesi europei, un'azione idonea a influire positivamente, mediante l'assistenza e il consiglio, sulla vita politica dell'Albania e sul suo sviluppo sociale ed economico; questo particolare significato della posizione italiana risulta trovare ampi riconoscimenti internazionali sia da parte dei paesi membri dell'Unione europea sia da parte degli Stati Uniti e pertanto, in un momento così grave della vita albanese, l'Italia può e deve più di ogni altro essere presente nel comune interesse, in forza di quella amicizia che negli ultimi anni si è consolidata e che più volte è stata ribadita —:

se il Governo intenda procedere con determinazione ed urgenza ad una iniziativa politica e diplomatica energica per indurre il Governo albanese a considerare la necessità di un'intesa con le forze dell'opposizione, al fine di individuare il percorso politico ed economico comune che possa condurre al ristabilimento della calma, facendo altresì comprendere alle forze dell'opposizione che l'indignazione popolare va ricondotta al più presto nell'alveo di un indirizzo politico capace di risolvere i problemi nella loro sostanza e fuor di ogni pericolosa demagogia;

se il Governo italiano intenda insistere perché il Fondo monetario internazionale e gli altri organismi finanziari internazionali intervengano con urgenza e nei modi opportuni per sostenere il sistema economico e finanziario albanese attualmente gravemente compromesso, poiché il crollo del sistema creditizio e finanziario aprirebbe il cammino a conseguenze politiche che è comune interesse evitare perché la democrazia albanese possa continuare a essere sostenuta dall'opinione pubblica;

se il Governo intenda avvalersi del sostegno dell'Unione europea e dare la prova tangibile dell'interessamento comunitario per le sorti dell'Albania;

se intenda far presente con la massima energia alle autorità albanesi che il

rispetto dei diritti umani e dei diritti di libertà è condizione essenziale per l'Albania, come per ogni paese europeo, per essere riconosciuta appartenente alla comunanza dei paesi europei; l'Albania è un paese europeo, nei cui confronti l'Italia nutre sentimenti di amicizia profonda, e questo deve comportare l'obbligo per il Governo, per le autorità ad esso sottoposte, e in particolare per le forze dell'ordine, di agire senza conculcare il diritto delle forze politiche e dei loro esponenti di esprimere le proprie opinioni, di procedere nel preciso rispetto delle norme dello Stato di diritto sia in sede di intervento delle forze dell'ordine sia nel sistema giudiziario, e di contrastare altresì ogni inclinazione a usare la forza nelle manifestazioni dei cittadini quando non sia strettamente necessario e nei rigorosi limiti del mantenimento dell'ordine pubblico;

quali notizie abbia in relazione alla situazione del Kossovo laddove la sconfitta della linea moderata e pacifista del *leader* della comunità albanese Rugova potrebbe far riaccendere in modo deflagrante la crisi balcanica. (5-01631)

BRUNETTI, MANTOVANI, NARDINI e CANGEMI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

un gravissimo atto di violazione degli accordi di Dayton è avvenuto lunedì 10 febbraio 1997 a Mostar ovest, dove in occasione di una pacifica cerimonia funebre, alcuni cittadini bosniaci musulmani sono stati violentemente aggrediti da gruppi di squadristi croati a colpi di fucile e sono stati pestati;

un cittadino bosniaco è stato assassinato, molti altri sono stati feriti. Il tutto si è svolto a pochi passi dalla centrale della locale polizia croata senza che essa intervenisse per sedare gli aggressori;

i due lati della Neretva a Mostar vedono sempre di più acuirsi due città distinte e non comunicabili tra loro. Ogni sforzo di riconciliazione è vanificato dagli estremisti croati, che agiscono in totale

impunità seminando il panico tra la popolazione di fede musulmana. Molti di questi gruppi di squadristi sono espressione diretta della malavita erzegovese, che non fa mistero di godere del sostegno del partito croato del diritto del presidente Franjo Tudjman;

in seguito all'aggressione omicida gli atti d'intolleranza etnica sono proseguiti attraverso lo sgombero forzato di decine di famiglie musulmane, obbligate a lasciare la loro casa a Mostra ovest;

il Ministro degli affari esteri tedesco, Kinkel, ha annunciato la protesta ufficiale di Bonn presso il governo di Zagabria; non risulta che analoga iniziativa sia stata assunta o annunciata dal Governo italiano;

resta comunque l'amara constatazione di come la « pace di carta » di Dayton risulti irrealizzabile nell'Erzegovina fino a quando almeno non sarà attuata una forte pressione sul governo croato (invece recentemente accolto nel Consiglio d'Europa), affinché receda da quelle che gli interroganti ritengono mire espansionistiche e dal suo sostegno alle forze razziste —

quali iniziative il Governo intenda assumere affinché Mostar torni ad essere una città unita e sottraendola alle mani di bande criminali e squadristiche che nella parte ovest dettano legge;

quali iniziative intenda assumere sul governo croato affinché rompa il doppio filo che lo lega alle forze nazionalistiche dell'Erzegovina e collabori finalmente per la riunificazione della città. (5-01632)

BRUNETTI, MANTOVANI, NARDINI e CANGEMI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la situazione in Albania registra un rapido deterioramento nei rapporti sociali e politici. In alcune città, come Valona, si sono verificate insurrezioni di piazza contro le quali il regime di Berisha ha usato la repressione poliziesca e militare;

alla gravissima violazione dei più elementari principi democratici che aveva portato il partito di Berisha a « vincere » l'elezioni politiche attraverso il vistoso ricorso ai brogli e alle intimidazioni, si sommano adesso le imponenti manifestazioni di cittadini che hanno perso i loro averi, raggirati dall'idea di facili guadagni da finanziarie senza alcuna solidità economica messe in piedi, con il consenso del governo, da dan affaristici e malavitosi;

tali finanziarie, dopo aver rastrellato notevoli masse di denaro, sono clamorosamente fallite o hanno sospeso la solvibilità con i creditori;

non hanno riportato la calma, in quanto difficilmente credibili, le solenni dichiarazioni di Berisha secondo il quale sarà il Governo a restituire, a rate, i soldi ai cittadini raggirati. Tale diffidenza è tanto più giustificata in quanto, nel senso comune, la grande truffa degli « schemi piramidali » è strettamente collegata alla « truffa elettorale » della primavera scorsa;

secondo quanto riportato da diversi organi d'informazione, agenti senza scrupoli delle suddette finanziarie, presentandosi spesso con le credenziali governative, avrebbero agito anche nel nostro Paese, coinvolgendo sia albanesi immigrati in Italia sia cittadini italiani, attirati dal miraggio degli eccezionali utili promessi;

il presidente Berisha ha cercato di attribuire la responsabilità degli scontri di piazza alle forze di opposizione, e segnatamente al partito socialista, facendo arrestare alcuni dirigenti della stessa;

recentemente anche il dipartimento di Stato degli Stati Uniti, andando oltre il già critico rapporto degli osservatori Osce, ha definito le recenti elezioni politiche albanesi come prive di ogni legittimità democratica;

l'acuirsi della crisi in Albania mette in discussione la condotta fin qui seguita dal Governo italiano e da quelli dell'Unione europea, che, « chiudendo un'occhio » sulla non regolarità dell'elezioni, legittimando in questo modo la politica di repressione an-

tidemocratica di Berisha, non hanno certo contribuito a scongiurare gli attuali drammatici esiti sociali per quel Paese a noi così vicino;

appare inoltre sospetto il fatto che il Fondo monetario internazionale, al solito assai solerte nel mettere in guardia gli Stati da operazioni finanziarie « allegre », non abbia assunto e continui a non assumere una ferma posizione di denuncia della grande truffa che si stava realizzando a danno dell'80 per cento della popolazione albanese —:

quali iniziative intenda assumere il Governo italiano, in proprio o in rapporto con gli altri dell'Unione europea, presso il governo di Tirana affinché receda dal ricorso alla repressione poliziesca e militare, liberi gli esponenti dell'opposizione ingiu-

stamente detenuti (tra questi F. Nanu, segretario del partito socialista, e Ramiz Alia ex Presidente della Repubblica), contribuendo ad avviare un processo di pacificazione nazionale tanto più necessario considerando che, altrimenti, altre zone dei balcani limitrofe all'Albania, come il Kosovo, rischiano di essere coinvolte in una reazione a catena dagli esiti disastrosi;

le ragioni per le quali né il Fmi né la Banca mondiale si sono attivate per denunciare l'enorme truffa messa in atto da finanziarie inaffidabili con la copertura del governo di Tirana;

di quali informazioni disponga il Governo italiano sull'opera di tali finanziarie sul territorio italiano e quali disposizioni siano state assunte a tutela dei cittadini immigrati albanesi in Italia. (5-01633)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

SAIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi le segreterie regionali di Cgil, Cisl, Uil e le organizzazioni di categoria dei bancari hanno richiamato l'attenzione delle forze politiche e delle istituzioni sui rischi e sui danni rilevanti che deriverebbero alla economia abruzzese dallo smantellamento del « Mediocredito abruzzese » della cui chiusura si parla ormai con insistenza;

contro tale ipotesi, che comporterebbe anche la perdita di cinquanta posti di lavoro, si è pronunciata la regione Abruzzo che tramite il presidente della giunta Falconio ha chiesto alla Cariplo ed alle quattro casse di risparmio regionali di recedere dalla intenzione di chiudere l'istituto di credito che ha sede nella città di Teramo;

va infine sottolineato che il « Mediocredito abruzzese e molisano » ha sempre svolto un ruolo importante nel sostegno, attraverso il credito, delle piccole e medie imprese dell'Abruzzo e del Molise, per cui la sua chiusura costituirebbe indubbiamente un danno per la politica creditizia complessiva della regione che, come sostengono i sindacati, rischierebbe di rimanere solo nelle mani di grandi istituti di credito nazionali ed internazionali —:

quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo per evitare che si concretizzi la decisione di chiudere la Banca Mecam di Teramo, per evitare la perdita di cinquanta posti di lavoro dei dipendenti di tale istituto e per far sì che non venga a scomparire dal panorama del credito abruzzese una banca che ha sempre svolto un ruolo positivo nella politica del credito verso le piccole e medie imprese delle due regioni;

se non ritenga invece necessario ed opportuno che le casse di risparmio abruzzesi e la Cariplo avviino una politica di ristrutturazione e di rilancio del suddetto istituto di credito. (4-07472)

GRAMAZIO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per conoscere:

se constino i motivi per i quali, dopo la prima riunione di insediamento del comitato portuale di Napoli, che ebbe luogo il 20 dicembre 1996, il presidente dell'autorità portuale non abbia più convocato il comitato medesimo che deve essere riunito almeno una volta al mese;

se consti che il presidente, tenendone all'oscuro il comitato stesso, persegua il progetto di trasformare la stazione marittima — nonostante la congruità delle presenze di vari sedi cittadine e soprattutto dell'importante presidio della Mostra d'Oltremare — in polo congressuale e che abbia già conferito l'incarico di predisporre il progetto ad un professionista milanese. (4-07473)

CAVERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la partita di calcio Italia-Inghilterra del 12 febbraio 1997, non è stata trasmessa né per televisione né per radio in larga parte del territorio della Valle d'Aosta; questo è avvenuto perché Tmc, emittente che ha conquistato i diritti con Radio Montecarlo e Radio 105, non ha i ripetitori in larga parte della regione;

questo « caso » evidenzia il rischio che le « aste televisive » sui diritti dello sport possono risultare lesive della possibilità di seguire importanti avvenimenti sportivi nelle zone di montagna;

le emittenti private possono non avere l'interesse commerciale di assicurare la ritrasmissione dei loro programmi in zone considerate marginali come le vallate alpine;

tuttavia le esigenze del libero mercato vanno temperate con i diritti dei cittadini, specie di coloro che già si trovano a pagare il canone televisivo per un'emittente pubblica che invece deve garantire una buona diffusione del proprio segnale —:

se il Governo non intenda, per manifestazione sportive quali il calcio, lo sci, le olimpiadi, i campionati mondiali, studiare i meccanismi che consentano comunque la ritrasmissione da parte della Rai laddove le emittenti private non assicurino il servizio. (4-07474)

BOVA e ARMANDO VENETO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la società Get concessionaria della riscossione dei tributi in tutta la regione Calabria ed in provincia di Salerno, ha chiesto con atti di rinuncia unilaterale il recesso delle concessioni suddette, con effetto immediato;

tale atto, in se stesso, non dovrebbe avere alcun effetto, quindi non riscontrandosi la condizione di recesso prevista dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che disciplina tale ipotesi;

detta società ha contemporaneamente sospeso la erogazione degli stipendi al personale dipendente, non più remunerato per le prestazioni effettuate;

tale omissione concretizza l'ipotesi di decadenza della concessione prevista dall'articolo 20, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 (inadempimento degli atti derivanti dalla legge in materia di lavoro e di previdenza);

la società Get avrebbe nel frattempo chiesto di assumere la veste di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 al fine di poter fruire di più favorevoli condizioni gestionali (esonero delle

anticipazioni previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669);

la società Get per effetto della decadenza delle concessioni come sopra ipotizzato non può assumere tale incarico non avendo più i requisiti di cui all'articolo 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 che, tenuto conto della particolare grave situazione venutasi a creare nella regione Calabria, oltre a comportare ingenti danni all'erario, mette a rischio il posto di lavoro di numerosi lavoratori del settore —:

se corrisponda al vero il comportamento della società Get sopra descritto e quali soluzioni si ritengano adottare;

se sia a conoscenza che la Calsocet spa ha ottenuto, in seguito a sentenza del Consiglio di Stato, la gestione per soli quattro mesi (30 settembre 1994 - 31 gennaio 1995) e, che nella fase successiva è stata estromessa dall'amministrazione finanziaria e che per tale motivo esiste contenzioso presso il Consiglio di Stato;

quali iniziative intendano assumere per tutelare i lavoratori e per garantire ai dipendenti Get le loro legittime spettanze per le prestazioni lavorative effettuate. (4-07475)

PALMA, REPETTO, JERVOLINO RUSSO e OLIVO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la Get spa è concessionaria del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, operando negli ambiti della regione Calabria e della provincia di Salerno;

il capitale sociale è detenuto per il 61 per cento da soci privati e per il 39 per cento dalla Carical-Gruppo Cariplo;

la stessa Carical-Gruppo Cariplo si è impegnata, alla fine dell'anno 1994, a sod-

disfare il fabbisogno finanziario per l'espletamento dell'incarico conferito alla Get spa;

la Società ha esercitato l'azione di recesso, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, obbligata dalla sempre più gravosa situazione finanziaria, caratterizzata da:

esposizioni con la stessa Carical-Gruppo Cariplo per circa seicento miliardi di lire;

aumento dell'indice di morosità proprio del territorio meridionale;

insufficienti compensi di riscossione convalidati, tra l'altro, anche per il 1997 con il decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996;

ritardi ed inosservanze dell'Amministrazione finanziaria che hanno portato ad un credito, per la Get spa, di circa duecentocinquanta miliardi;

comportamento del socio Carical-Gruppo Cariplo che ha mutato la propria politica all'interno della stessa Get spa ignorando sia gli impegni assunti, sia la propria corresponsabilità in tutte le decisioni societarie —:

quali rapide decisioni si intendano assumere al fine di eliminare la conflittualità che si è venuta a creare in Calabria e nella provincia di Salerno, per la mancata corresponsione degli emolumenti del mese di gennaio 1997 all'intero personale della società (circa 1050 dipendenti) oltre, ovviamente, che per la giustificata apprensione sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, in un territorio del paese già di per sé disastroso e penalizzato;

se il Ministro delle finanze, nel caso in cui l'istanza di recesso fosse accolta, intenda conferire l'incarico di commissario governativo in base a criteri oggettivamente equilibrati, imparziali, che mettano in risalto serietà e qualità professionali valide al fine di rilanciare, in modo definitivo e concreto, una società, una struttura comunque competitiva con altre società operanti nel settore;

qualunque sia il soggetto chiamato a ricoprire il suddetto incarico, se si intendano salvaguardare i livelli occupazionali e le professionalità calabresi e campane attuando, quindi, una piena ottimizzazione delle risorse umane esistenti nella realtà meridionale. (4-07476)

GRILLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro di grazia e giustizia ha previsto la soppressione di alcuni uffici pretorili, tra cui quello di Partanna in provincia di Trapani che, nonostante abbia un carico di lavoro di anno in anno più consistente, sarebbe accorpato alla sede di Castelvetro;

la pretura di Partanna è ubicata da appena un anno nel « Palazzo di Giustizia » di proprietà comunale in una struttura ampia e funzionale, data la vicinanza alla caserma dei Carabinieri, al contrario la sezione staccata di Castelvetro è ubicata in locali di proprietà privata, per i quali il comune paga l'esoso canone di circa 100.000.000 annui;

dal punto di vista geografico e di facilità di offerta del servizio giudiziario, Partanna ha una posizione centrale rispetto a Castelvetro. L'accorpamento a quest'ultima porterebbe i Comuni di Poggioreale e Salaparuta ad un ulteriore decentramento, provocando grave disagio per queste utenze;

Partanna dista appena 6 chilometri dall'autostrada Palermo-Mazara del Vallo ed è dotata di una buona rete viaria che la rende ben collegata con gli altri comuni;

non va dimenticato che a Partanna non esiste ufficio del registro, manca il Commissariato di pubblica sicurezza ed il comando della Guardia di finanza e la presenza della pretura può costituire, in un comune il cui consiglio nel 1993 è stato sciolto per sospetta infiltrazione mafiosa, un notevole deterrente;

si ritiene certamente grave tale decisione, tanto che il consiglio comunale di Partanna, il 25 novembre 1996 ha approvato un documento avverso al decreto ministeriale, e visto lo stato di apprensione appare urgente trovare rimedio —:

quali interventi intenda adottare per evitare l'accorpamento della pretura di Partanna a quella di Castelvetro.

(4-07477)

RUFFINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

con sentenze nn. 566/89, 172/91 e 394/93 la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alle ipotesi di cumulo dell'indennità integrativa speciale;

malgrado con le dette pronunzie, che hanno dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 99, quinto comma, del testo unico n. 1092 del 1973, e dell'articolo 73, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, tali norme siano state cancellate dall'ordinamento giuridico, il ministero del tesoro non ha riconosciuto alle dette statuizioni gli effetti previsti e voluti dall'articolo 136 della Costituzione, che stabilisce che « quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione »;

il ministero del tesoro, trincerandosi sul contenuto della sentenza n. 100 del 20 aprile 1994, delle sezioni riunite della Corte dei conti, dopo aver affermato, a mezzo dei suoi uffici provinciali, che « per l'attuazione delle citate sentenze si rende necessario l'intervento del legislatore, il quale deve provvedere alla emanazione di nuove norme tese a ridisciplinare la materia della indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità secondo le indicazioni del giudice costituzionale », ha lasciato senza concreto seguito le pronunzie dello stesso giudice costituzionale;

peraltro si doveva tener presente che la sentenza n. 100 del 1994, è stata emessa da un organo (che, per effetto della legge di riforma della Corte dei conti, articolo 7, « decide sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali-centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale) », le cui decisioni invocate non avevano i requisiti delle statuizioni meramente giurisdizionali;

pur troppo, mentre le sezioni giurisdizionali regionali della stessa Corte dei conti si sono adeguate alle statuizioni della Consulta, il Governo, a mezzo della propria avvocatura, continua ad invocare il citato parere (n. 100 del 1994) ed a chiedere l'annullamento di dette sentenze, in attesa che il legislatore detti quelle regole che oggi non esistono più;

è gravissimo il contrasto già verificatosi in concreto fra le autorità giurisdizionali locali ed il parere espresso dalle sezioni riunite della stessa Corte dei conti sulla nuova strutturazione;

la norma costituzionale vuole che le sentenze della Corte costituzionale siano attuate nei termini stabiliti dall'articolo 136 della Costituzione;

non rientra nei compiti del giudice — anche se della Corte dei conti — supplire alla ipotetica od effettiva inerzia del legislatore;

infine, il ministero del tesoro, invece di dare immediata attuazione a quanto stabilito dal giudice costituzionale è riuscito, ad oggi, a non emettere i provvedimenti in favore degli aventi diritto, negando il concreto seguito dell'ordine della Consulta —:

quali iniziative il Governo intenda assumere perché le sentenze della Corte costituzionale abbiano attuazione secondo la previsione della legge, in particolare quali provvedimenti intenda adottare quando organi non governativi emettono un parere che consigli di non dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale;

se non intenda adoperarsi affinché sia modificato l'ordinamento della Corte dei conti, evitando — come nel caso specifico — che un organo consultivo emetta parere su materie riservate alle autorità giurisdizionali regionali e che le sentenze dei giudici regionali che hanno preso atto della nuova realtà giuridica — per come la stessa è in essere a seguito dello specifico ordine della Consulta — non producano alcun effetto. (4-07478)

ABATERUSSO, RAFFAELLI, SCRIVANI, ROTUNDO, ROSSIELLO, MALAGNINO, OLIVERIO, NARDONE, FAGGIANO e PAOLO RUBINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'obiettivo di assicurare maggiori entrate allo Stato, attraverso provvedimenti del Ministro delle finanze in materia di generi di monopolio, per un ammontare non inferiore a seicento miliardi per il 1997 e seicento miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, è coerente con gli obiettivi di programmazione economica statali approvati dal Parlamento;

la filiera del tabacco genera nel complesso circa 300.000 posti di lavoro, la maggior parte dei quali nei settori della produzione agricola e della prima trasformazione e che la tabacchicoltura è principalmente diffusa in zone svantaggiate del Paese dove costituisce una delle poche risorse economiche e produttive locali;

un aumento del prezzo dei tabacchi in linea con il tasso d'inflazione programmato sarebbe in grado di assicurare allo Stato maggiori entrate, in linea con quelle previste dal provvedimento in oggetto;

una politica di prezzi quale quella sopra delineata, risulterebbe coerente con la necessità di assicurare, anche attraverso i prezzi dei generi di monopolio, il raggiungimento degli obiettivi di contenimento dell'inflazione fissati dal Governo;

ulteriori maggiori entrate potranno essere assicurate da una più incisiva lotta al contrabbando;

ulteriori aumenti percentuali della tassazione complessiva sui tabacchi avrebbero ripercussioni eccessive sul fronte dei prezzi e pertanto determinerebbero effetti negativi sul già precario fronte dell'occupazione nella tabacchicoltura;

ulteriori aumenti percentuali della tassazione complessiva sui tabacchi avrebbero ripercussioni negative anche in funzione dei maggiori rischi di crescita del contrabbando;

se non ritenga utile:

a) contenere gli aumenti dei prezzi dei tabacchi all'interno del tasso di inflazione programmato;

b) non esercitare la facoltà consentitagli dalla legge 28 dicembre 1996, n. 662, di disporre entro il 28 febbraio 1997 aumenti di aliquota delle accise per i tabacchi;

c) intensificare la lotta al contrabbando. (4-07479)

FONGARO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nel bilancio di previsione relativo all'anno 1997 del comune di Valdagno (Vicenza), approvato nella seduta del 7 febbraio 1997, è prevista una spesa di lire 80.000.000 per la stipula di una convenzione con cui il comune di Valdagno incarica l'Ute di Vicenza di eseguire l'aggiornamento delle pratiche catastali arretrate relative ad immobili siti nel comune medesimo ed a titolo di compenso per detto lavoro l'Amministrazione comunale versa all'Ute la somma di lire ottantamila;

detto provvedimento presenta risvolti quanto meno dubbi, visto che esso prevede di affidare, dietro compenso, l'incarico di aggiornamento delle pratiche catastali al medesimo ufficio che dovrà poi rilasciare i documenti tipici relativi agli immobili aggiornati;

è evidente l'inopportunità di dare un compenso ai dipendenti dell'Ute affinché

essi svolgano straordinariamente quello che fanno (o dovrebbero fare) durante il normale orario di lavoro —:

se ritenga legittima l'operazione descritta in premessa;

se non ritenga opportuno bloccare immediatamente il provvedimento previsto nel bilancio del 1997 del comune di Valdagno. (4-07480)

RUFFINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

ricorre quest'anno il secondo centenario della firma del trattato di Campoformido (in provincia di Udine) tra Napoleone Bonaparte e l'Austria;

è consuetudine che alcuni avvenimenti storici vengano celebrati con l'emissione di un francobollo particolare e spesso con l'annullo ufficiale delle poste italiane;

non è stata prevista dall'ente poste alcuna di queste iniziative, nonostante l'attesa di molti circoli filatelici ed appassionati che hanno sollecitato iniziative apposite, da sempre ben accolte da questi ambienti che vantano numerosissimi aderenti;

se non ritenga opportuno correre ai ripari, benché in ritardo, autorizzando un'emissione speciale. (4-07481)

MOLINARI. — *Ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

con l'emanazione del decreto legislativo n. 699 del 1996, articolo 12, comma 3, si è reiterato il blocco della possibilità di affidamento degli incarichi superiori ai dipendenti del settore del pubblico impiego (blocco in vigore, ormai, da ben quattro anni !);

la possibilità di tali affidamenti, come si sa, era specificamente prevista dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (razionalizzazione delle amministra-

zioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) che rispondeva pienamente a quella che era ed è una effettiva e diffusa necessità di tanti enti pubblici nei quali, da diversi anni, si sopperisce alla carenza di figure medio-alte con l'impiego di fatto del personale di qualifica inferiore;

è il caso del comune di Potenza, già dichiarato dissestato nel 1995, ma oggi dotato di un bilancio e di una pianta organica riequilibrati, anche grazie al determinante concorso ed al notevole spirito di abnegazione del personale. Infatti l'ente, pur rispettando in pieno le prescrizioni normative del decreto legislativo n. 77 del 1995, con i parametri ivi previsti all'articolo 91 (rapporto 1/80 dipendenti-abitanti), è ancora sotto organico per circa duecento unità. Le carenze sono particolarmente marcate nei livelli medio-alti, con tutti i condizionamenti che si possono immaginare nella erogazione dei servizi essenziali per la comunità e nel raggiungimento degli obiettivi politico-programmatici dell'amministrazione;

tale carenza, nelle more del perfezionamento dell'*iter* procedurale dei concorsi, che potrebbe durare ancora per diverso tempo, può essere mitigata da eventuali affidamenti formali di incarichi superiori a dipendenti che hanno assunto o assumeranno responsabilità e carichi di lavoro onerosi —:

quali iniziative intendano assumere al fine di pervenire ad una richiesta di sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 669 del 1996 ed il ripristino dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 29 del 1993 per colmare questa carenza e porre quindi le amministrazioni locali nelle condizioni di poter amministrare nella loro completezza ed efficienza di organici. (4-07482)

COSTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Lesegno (Cuneo), lungo la strada statale n. 28, fra la strada per il

centro del paese e quella per Castellino Tanaro, sotto il cavalcavia dell'autostrada Torino-Savona, è stata costruita una rotatoria;

a lavori ultimati, la rotatoria si presenta per molti aspetti diversa dall'opera prevista nel progetto;

in particolare è scarsa la visibilità per i veicoli provenienti da Ceva e non sono altresì sicure le protezioni e l'innesto delle varie strade che partono dall'incrocio;

non è stato adeguatamente predisposto un passaggio pedonale —:

quali misure di sicurezza intenda predisporre per rendere maggiormente sicura la circolazione lungo una strada statale ad intenso traffico. (4-07483)

COSTA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 1° febbraio 1997, in conseguenza della chiusura per nebbia dell'aeroporto di Torino-Caselle, oltre milleduecento passeggeri sono transitati sull'aeroporto di Cuneo-Levaldigi;

complessivamente ci sono stati ventidue voli di linea, di cui otto operati dall'Alitalia, oltre ai normali traffici locali e turistici;

l'utilizzo da parte della compagnia di bandiera dello scalo di Cuneo dimostra la validità delle strutture realizzate e la loro potenzialità;

lo scalo di Cuneo-Levaldigi è stato ufficialmente inserito quale aeroporto alternato di Torino, Genova e Milano per i voli Alitalia dal 26 dicembre 1996 —:

quali siano le determinazioni che s'intendano adottare per potenziare l'aeroporto di Levaldigi (Cuneo) e quale utilizzazione si intenda dare, e con quali modalità, allo stesso. (4-07484)

RIVELLI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 17 gennaio 1997 si è verificato all'aeroporto Capodichino di Napoli un *black-out*, che ha causato enormi disagi ed esposto a grave rischio la sicurezza dello scalo partenopeo;

intorno alle ore 17.30 l'impianto di illuminazione è andato fuori uso procurando il blocco totale del traffico aereo;

tale guasto sarebbe stato determinato, secondo una prima versione fornita dai responsabili dell'aeroporto, da un cortocircuito verificatosi perché un cavo sotterraneo sarebbe stato letteralmente sommerso dall'acqua e dal fango; altra ipotesi afferma alla possibilità che tale cavo sia stato, invece, rosicchiato dai topi; altra ancora individua in una ditta che eseguiva alcuni lavori presso lo scalo napoletano la responsabilità di avere accidentalmente tranciato il cavo che rifornisce di corrente l'aeroporto;

quale che sia la causa, l'effetto certo è stato il gravissimo disagio procurato ai passeggeri, nonché il fatto che due aerei (di cui uno in fase di decollo), si sono bloccati per l'improvviso *black-out* che ha messo a grave rischio, come ben s'intende, la vita di molti passeggeri;

da più parti si segnala soprattutto la necessità di una ristrutturazione e potenziamento dell'impianto aeroportuale di Capodichino, peraltro costruito a ridosso di alcuni centri abitati —:

se non ritenga doveroso accertare le cause del guasto predetto e le conseguenti responsabilità;

se non ritenga oltremodo utile avviare sollecitamente uno studio finalizzato alla realizzazione dei necessari lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'aeroporto di Capodichino, naturalmente tenendo conto degli insediamenti residenziali già esistenti. (4-07485)

BECCHETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

da alcuni anni è in costruzione il raccordo stradale denominato « bretella di Urbino », nei pressi della città marchigiana;

le opere sono state sospese da tempo a circa metà del lavoro da compiere provocando le giuste rimostranze di utenti e cittadini;

risulta all'interrogante che, attualmente, sia in atto un contenzioso con la Società francese aggiudicataria dell'appalto;

tale contenzioso fa perdere allo Stato italiano oltre trenta milioni al giorno di penalità che devono essere pagati alla suddetta impresa;

non può più essere procrastinata l'ultimazione della « bretella » —:

quale iniziative stia attivando per giungere, al più presto, alla fine del contenzioso e far riprendere i necessari lavori;

come si giustifichi l'assurdo spreco di danaro pubblico causato dallo *stop* ai lavori, quantificabile in oltre un miliardo all'anno di lire. (4-07486)

TORTOLI. — *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nel n. 6 della rivista *Zootecnica alimentare international*, una importante pubblicazione nazionale di settore specializzata nella informazione tecnica sulle trasformazioni alimentari zootecniche, con sede a Scandicci, provincia di Firenze, relativo ai mesi novembre-dicembre del 1996, in un servizio di Donatella Sacchetti e Livio Tessuto sulla macellazione del suino si afferma che il sangue degli animali viene raccolto « per la produzione di proteine plasmatiche destinate al consumo umano, oppure può essere raccolto per la produzione di farine ad uso zootecnico o della produzione di fertilizzanti »;

all'estero e in Italia è stato denunciato con forza dalle autorità e dall'opinione pubblica che le malattie degli animali per alimentazione, con riferimento in particolare alla patologia della cosiddetta « mucca pazza », sono collegate in primo luogo al fatto che a tali animali, per loro natura erbivori, sono somministrati alimenti contro natura, cioè derivati da altri animali. In quella occasione, le autorità hanno più volte assicurato la popolazione che in Italia questa situazione era sotto controllo e decisamente vietata —:

se, in relazione al citato articolo ed a quanto affermato, risulti che in effetti in Italia sussista ancora, per quanto vietata, la pratica di alimentare gli animali erbivori degli allevamenti destinati alla nutrizione umana con proteine animali, da cui la conseguente pericolosità per la salute dei cittadini, ovvero se questo tipo di prodotti siano destinati per lo stesso scopo alla esportazione;

se, in relazione ai procedimenti di corretta e naturale alimentazione degli animali di allevamento per la nutrizione umana, siano stati acquisiti dalle autorità pubbliche tutti gli elementi di sicurezza necessari per garantire e salvaguardare la salute dei cittadini. (4-07487)

ANEDDA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

al tribunale di Lanusei mancano due sostituti procuratori della Repubblica;

al tribunale suindicato mancano inoltre tutti i magistrati della pretura;

tale situazione di fatto ha determinato quale conseguenza il blocco dell'attività giudiziaria, con gravissime conseguenze per l'utenza che vede così allungarsi a tempo indefinito l'espletamento dei vari procedimenti sia in sede civile che penale —:

quali siano le iniziative che si intendano assumere al fine di porre al più presto rimedio alla gravissima situazione che si è venuta a creare;

come si intenda far fronte alle necessità della popolazione, che rischia di ricevere grave danno dall'attuale stato di paralisi che si è venuto a determinare.

(4-07488)

SICA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

Con decreto del 30 gennaio 1997, il Ministro delle finanze, dopo aver disdetto la riunione del consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato già convocato per il 20 gennaio 1997, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, per motivi gravi ed urgenti (peraltro non illustrati nel relativo decreto), ha avocato le trattative per il rinnovo dei contratti di produzione e di cooperazione con il gruppo Philip Morris, scaduti il 30 giugno 1996 e prorogati con ulteriore contratto del 5 agosto successivo fino al 31 gennaio 1997, proprio per favorire quelle trattative per il rinnovo che si erano infruttuosamente dilungate fino al 30 giugno 1996;

nel contratto di proroga del 5 agosto 1996 era stato previsto l'obbligo per le parti di non negoziare soltanto la semplice riconsiderazione dei contratti scaduti, ma il loro possibile adattamento alle richieste che l'amministrazione aveva indicato fino dal 10 maggio 1996 per migliorare il bilancio dei vantaggi, pendenti tutti a favore della multinazionale (tranne il lavoro delle maestranze di cinque manifatture) —:

se il contratto di proroga approvato dal Ministro rechi le stesse cautele che caratterizzavano la proroga del 5 agosto, in un momento in cui la magistratura adombrava gravi reati, poi confermati nelle successive richieste al giudice dell'udienza preliminare, tanto che questo dovrà pronunciarsi per il definitivo rinvio a giudizio ai primi di marzo (come dichiarato alla Camera dal Ministro delle finanze nella seduta di *question time* del 5 febbraio 1997);

se il contratto di proroga sia stato contestualmente firmato da contraenti

certi e capaci a ciò abilitati e quali altri atti siano necessari per renderlo esecutivo;

cosa si intenda fare per far sì che alla sua scadenza non si protragga all'infinito una situazione contrattuale di stallo ad esclusivo vantaggio della multinazionale (si veda al riguardo il *Corriere della sera* del 10 febbraio 1997).

(4-07489)

CARUANO e BORROMETI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il mancato funzionamento di distretti periferici della giustizia ha raggiunto livelli preoccupanti in Sicilia ed in alcune realtà si è ormai vicini alla paralisi dell'amministrazione giudiziaria;

risulta preoccupante la situazione di difficoltà con cui si opera nella pretura circondariale di Ragusa e nelle sezioni periferiche, a Vittoria specialmente, per quel che riguarda la dotazione dei pretori titolari (due anziché sei) e del personale nel settore amministrativo, a seguito delle gravi carenze di organico verificatisi anche con i recenti trasferimenti;

in questa situazione è da segnalare il lodevole impegno del personale di servizio presso la pretura di Ragusa e la sezione di Vittoria che sostiene le difficoltà di un notevole carico di lavoro —:

quali misure intenda adottare per coprire le gravi carenze di organico denunciate e per porre rimedio alle conseguenti disfunzioni che incrinano il rapporto di fiducia fra cittadini ed istituzioni in Sicilia e sottopongono il personale a difficoltà crescenti.

(4-07490)

STRADELLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge n. 853 del 1984, convertito dalla legge n. 17 del 1985, istituiva la famigerata tassa di concessione governativa sulle società, che fu riscossa dal 1985 al 1992;

il 20 aprile 1993 la Corte di giustizia europea dichiarava illegittima la suddetta tassa, ammontante a lire cinque milioni all'anno per le società per azioni, lire un milione all'anno per le società di responsabilità limitate e a lire cinquecento annue per tutte le altre società;

dopo l'aprile 1993, molte aziende presentarono all'intendenza di finanza istanza di rimborso, ed alcune di queste, appoggiate da associazioni di categoria, ottennero il pignoramento di entrate tributarie come garanzia per la restituzione della tassa non dovuta aumentata degli interessi maturati;

l'ammontare dei rimborsi che lo Stato deve effettuare dovrebbe aggirarsi tra i seimila ed i diecimila miliardi di lire;

ogni contenzioso ha un costo aggiuntivo per lo Stato valutabile tra i sette ed i dieci milioni di lire;

in un paese civile qualunque cittadino o soggetto giuridico ha il diritto di pretendere il rispetto delle leggi esistenti;

le imprese vivono un momento di grave recessione; il rimborso a loro dovuto di questa tassa dichiarata illegittima, oltre a stabilire l'esistenza della certezza del diritto, andrebbe quindi anche ad aiutare economicamente l'impresa stessa a favore dell'occupazione -;

quando intenda dare avvio ai rimborsi automatici tramite conto fiscale e porre fine quindi a questa appropriazione indebita di altrui danaro, che l'interrogante ritiene inaccettabile ed illegale.

(4-07491)

STUCCHI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni il comune di Verdello (Bergamo) ha iniziato l'iter per l'adozione finale della variante integrativa per il centro storico;

durante tale iter, si è venuti a conoscenza, in alcuni casi, dell'esistenza di particolari vincoli storici, artistici e ambientali

relativi ad edifici o ad aree verdi, site sul territorio comunale, apposti con decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali -:

quali siano gli immobili, gli edifici e le aree verdi presenti nel territorio del comune di Verdello su cui siano stati posti vincoli di carattere artistico, storico o ambientale. (4-07492)

STUCCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nei mesi scorsi la giunta comunale di Verdello (Bergamo) ha assegnato a due professionisti esterni l'incarico per la predisposizione di un progetto relativo all'ampliamento dei volumi della locale scuola media;

l'elaborato tecnico successivamente consegnato e approvato prevede la realizzazione di un secondo piano (oltre agli esistenti piano rialzato e primo piano), sfruttando completamente la volumetria del sottotetto ed abbassando il soffitto del primo piano;

essendo tale soluzione in contrasto con le normative in vigore, che prevedono che le strutture adibite a scuola media non possano elevarsi oltre i due piani, l'amministrazione comunale ha provveduto a richiedere la deroga al competente ufficio provinciale del provveditorato agli studi di Bergamo;

la richiesta di deroga è stata firmata dal Sindaco in data 21 settembre 1996 (sabato) ed ha ottenuto una risposta positiva dal responsabile dell'edilizia scolastica del provveditorato agli studi di Bergamo, con nota firmata in data 24 settembre 1996 (martedì);

la complessità e l'importanza dell'intervento in questione avrebbe dovuto richiedere da parte dei competenti uffici del provveditorato agli studi un tempo di analisi più consono, se analisi e istruttoria sono state eseguite -:

quali innovative tecniche di analisi e di istruttoria siano state sperimentate nel-

l'iter della pratica in oggetto per permettere al settore edilizia scolastica del provveditorato agli studi di Bergamo di poter esprimere un parere positivo, su una questione di non poca rilevanza, in soli due giorni;

se tali sistemi e tecniche innovative possano essere applicate pure all'iter di tutte le richieste, simili nei contenuti, giacenti presso i settori edilizia scolastica dei vari provveditorati dello Stato. (4-07493)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della sanità, per le pari opportunità e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'istituto San Michele è una Ipab con compiti istituzionali di assistenza per ragazzi senza famiglia e per anziani sotto il diretto controllo della regione Lazio;

lo stesso istituto è stato al centro della cronaca per il verificarsi, al suo interno, di violenze ed abusi ai danni di minori, violenze ed abusi per i quali sono in corso indagini da parte dell'autorità giudiziaria;

lo stesso istituto San Michele è stato già oggetto di interrogazioni presentate dal sottoscritto nonostante le quali, dopo le denunce fatte dai genitori dei piccoli ospiti dell'istituto e le indagini ed i controlli svolti dai Nas, nessun provvedimento è stato preso;

dopo le dimissioni dell'assessore Daga, che aveva già istruito l'iter per il commissariamento dell'Ipab anche in seguito alle inchieste giudiziarie della magistratura minorile ed ordinaria in corso, tutto si è improvvisamente bloccato, vanificando quanto sopra esposto —:

per quale motivo, nonostante le denunce pubblicate dalla stampa, le indagini ed i controlli dei Nas e le decine e decine di esposti presentati dai genitori dei piccoli ospiti contro l'istituto San Michele, non si sia ancora provveduto alla nomina di un commissario straordinario:

in quale fondo di cassetto si sia fermata tutta la relativa procedura, vanificando quanto esposto in premessa;

se risulti al Governo di quali protezioni goda l'attuale consiglio d'amministrazione dell'istituto San Michele, in grado di bloccare un iter già inoltrato;

quanti altri « casi San Michele » si aspetti si verifichino per prendere provvedimenti nei confronti di tutti gli enti strumentali della regione Lazio, in modo da garantire maggior trasparenza gestionale e maggiore efficienza nello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;

se non sia il caso di prendere, una volta per tutte, seri provvedimenti nei confronti del consiglio d'amministrazione dell'istituto San Michele, ormai non più in grado di gestire una struttura così importante e vitale per l'assistenza ai ragazzi rimasti senza famiglia, bisognosi proprio per questo di maggiore attenzione e rispetto. (4-07494)

APREA, PALUMBO, MELOGRANI, VITO, TORTOLI e DONATO BRUNO. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il decreto che contiene norme sulla modificazione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in medicina e chirurgia ha del tutto trascurato l'insegnamento di medicina fisica e riabilitazione;

quest'ultima ha un notevole riscontro clinico ed assistenziale, in quanto rappresenta un settore importante nel panorama sanitario nazionale;

la disciplina di medicina fisica e riabilitazione si sottolinea per la sua tipicità e si è affermata a livello di specialità fin dai primi anni di questo secolo in America e nei paesi del Nord Europa, e, nella seconda metà del novecento, in Italia, ove ha avuto una progressiva costante crescita nell'ambito sia assistenziale che terapeutico;

così la riabilitazione, ulteriore momento della sanità assieme a prevenzione, diagnosi e cura, era stata inserita nelle precedenti disposizioni normative sia nel gruppo delle discipline neurologiche sia nel gruppo ascrivibile alle malattie dell'apparato locomotore;

la medicina riabilitativa ha esteso progressivamente la propria competenza ed il riabilitatore, oltre ad occuparsi di quadri disabilitanti sia dell'età evolutiva che involutiva, ivi compresa la riabilitazione cognitiva, ha esteso la sua competenza a disabilità saldata a problemi oncologici, ad ustioni e ad esiti di infezione da Hiv;

l'importanza e la necessità di una riabilitazione quale specialità che consenta di affrontare problematiche di estrazione diversa ha favorito e promosso nella seconda metà di questo secolo la formazione della figura professionale del fisiatra, oggi presente negli ospedali e nelle strutture convenzionate con il servizio sanitario nazionale;

le nuove disposizioni normative escludono la riabilitazione neurologica sia dell'area della medicina fisica e riabilitazione sia dell'area delle scienze tecnologiche e ciò senza peraltro arricchire di competenza il neurologo in ambito riabilitativo —:

quali iniziative intenda adottare per creare un'area scientifica disciplinare di medicina riabilitativa comprendente i seguenti settori: riabilitazione in età evolutiva, riabilitazione in età involutiva, terapia fisica, medicina riabilitativa, riabilitazione neurologica, riabilitazione cardiorespiratoria, riabilitazione delle disabilità chirurgiche ed oncologiche oppure, in alternativa, per accorpate la medicina riabilitativa in un'area scientifica disciplinare comprendente anche discipline inerenti il capitolo della prevenzione od inserire la medicina fisica e la riabilitazione nell'area 10, al posto di odontostomatologia, che non è più specialità medica in quanto dispone di un proprio corso di laurea. (4-07495)

PROCACCI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

fra il 16 ed il 20 gennaio 1997 si sono succedute notizie di stampa locale secondo le quali in località San Giovanni Rotondo (Foggia) due struzzi importati dallo Zimbabwe per allevamento sono risultati prima positivi e poi negativi ai rilievi della « Congo fever », malattia potenzialmente mortale anche per l'uomo;

l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo, fonte delle contraddittorie notizie, avrebbe riferito di casi simili avvenuti in Veneto;

la Regione siciliana ha autorizzato la macellazione degli struzzi sul proprio territorio quando tale pratica non è ancora permessa da una normativa nazionale, stanziando oltre tre miliardi di lire per incentivare il settore —:

quali siano le determinazioni del ministero della sanità sul caso di San Giovanni Rotondo e se esistano rischi per il consumo di carne di struzzo di animali allevati in Italia anche se macellati all'estero;

quanti e quali allevamenti di struzzi siano ad oggi autorizzati nel nostro Paese in base alle norme sanitarie, quanti e quali aziende siano autorizzate all'importazione in Italia di animali e carni di questo genere;

se non ritenga di dover intervenire presso la regione siciliana che, pur in assenza di specifici impianti, ha autorizzato la macellazione e quindi la commercializzazione della carne di struzzo « siciliana ». (4-07496)

PROCACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio dei ministri dell'agricoltura dell'Unione europea ha recentemente approvato, con il solo voto contrario dell'Italia, la direttiva 97/2/CEE del Consiglio,

recante modifica della direttiva 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;

tale nuova direttiva fissa alcune piccole ma significative innovazioni nel settore chieste da anni dall'opinione pubblica, anche italiana, sempre più sensibile alla tutela degli animali e dei consumatori, oltre che dal comitato scientifico veterinario dell'Unione;

paesi come la Francia, con interessi economici anche più rilevanti di quelli italiani, hanno votato a favore della nuova direttiva —:

se il Governo abbia esaminato la vicenda, quale Ministro o funzionario abbia votato a Bruxelles e su quali basi scientifiche, e quali parti sociali siano state consultate. (4-07497)

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il volo Alitalia AZ 1196, che collega Reggio Calabria con Milano, a partire dall'ottobre del 1996 è stato anticipato dalle ore 7,45 alle ore 6,20;

ciò, di fatto, impedisce all'utenza dell'area messinese di usufruire di tale volo, perché impossibilitata a raggiungere l'Aeroporto dello Stretto in tempo utile per l'imbarco;

tale situazione, a causa del calo vertiginoso del flusso passeggeri, provoca notevoli perdite finanziarie, dato che il volo opera al di sotto degli *standard* minimi di copertura dei costi di gestione;

la dissennata ed immotivata decisione dell'anticipazione della partenza di un volo importante e fondamentale quale è l'AZ 1196 non può non configurarsi come un ulteriore tentativo di penalizzare l'Aeroporto dello Stretto, che, pure, lo scorso anno ha registrato un incremento da *record* —:

quali siano i motivi che hanno indotto l'Alitalia ad anticipare la partenza del volo AZ 1196 Reggio Calabria-Milano;

se non si ritenga utile, opportuno e necessario, anche nell'interesse dell'azienda oltre che dell'utenza, ripristinare l'orario in vigore prima dell'ottobre del 1996;

quali iniziative si intendano porre in essere per accertare eventuali responsabilità ed azioni messe in atto per danneggiare lo scalo reggino. (4-07498)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

gli uffici destinati alla conservatoria dei registri immobiliari di Biella, e segnatamente quelli adibiti ad archivio, si dice siano stati dichiarati inagibili dall'unità sanitaria locale di Biella;

tuttavia i dipendenti sono costretti ad utilizzare l'archivio, benché inagibile;

i terminali in uso ai dipendenti sono sprovvisti della schermatura richiesta dalla normativa antinfortunistica;

i dipendenti addetti sono passati da diciannove impiegati agli attuali quattro, ed anzi, a partire dal mese di marzo 1997, uno dei quattro impiegati andrà in pensione;

la situazione si appalesa in tutta la sua gravità e certamente l'ufficio non è in grado di far fronte, con la struttura attuale, alla domanda degli utenti;

il paradosso consiste nel fatto che le conservatorie di Vercelli e Novara hanno impiegati in soprannumero;

la recente istituzione della provincia di Biella rende ancor più stridente il contrasto fra l'ufficio della conservatoria dei registri immobiliari di Biella e l'omologo ufficio delle province viciniori —:

se sia consapevole della attuale struttura dell'organico della conservatoria dei registri immobiliari;

se, in ragione del carico di lavoro consolidato ed evidenziato dalle statistiche, non ritenga del tutto insufficiente l'attuale organico;

se non ritenga dunque di dover provvedere con la massima urgenza a strutturare la conservatoria in guisa tale da consentire una efficiente risposta alla domanda dell'utenza;

se sia consapevole del fatto che, in una situazione di tal genere, gli addetti vengono regolarmente impiegati in mansioni superiori;

se intenda attivarsi al fine di realizzare i lavori occorrenti per poter ottenere la dichiarazione di agibilità dell'archivio;

se non ritenga di dover provvedere ad applicare le schermature ai « video » dei computer in uso all'ufficio. (4-07499)

STANISCI e FAGGIANO. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la Telecom Italia, nell'ambito del processo di razionalizzazione della struttura aziendale con la fusione delle cinque società telefoniche, ha proceduto in alcune realtà alla soppressione di uffici periferici, eliminando sul territorio ruoli di crescita professionale e posti di lavoro; l'Amministratore delegato ha fissato come obiettivo primario la soddisfazione del cliente, ha asserito che nella fusione e ristrutturazione della sua azienda non è stato perso alcun posto di lavoro ed ha dichiarato che la produttività della Telecom Italia è la più elevata di quella della British Telecom, della France Telecom, della Deutsch Telecom;

in alcune realtà l'eliminazione di tutti gli sportelli aperti al pubblico e l'accenramento di molti sportelli telefonici hanno arrecato al cliente notevoli disagi anzi hanno reso anonimo ed impersonale il rapporto azienda-cliente;

tale ristrutturazione ha accentrato tutte le posizioni lavorative decisionali e di

coordinamento spostando numerosi dipendenti dal territorio periferico in centri sovraffollati; in questa maniera si potrebbe rendere disagevole il lavoro e, quindi, costringere il dipendente alle dimissioni —:

quali motivi e quali esigenze di urgenza abbiano spinto il *top management* dell'azienda Telecom a chiudere in Brindisi alcuni reparti e, tra questi, l'ufficio tecnico, denominato Centro lavoro prodotti e sistemi, che sul territorio rappresenta l'unica interfaccia dei numerosi clienti locali che svolgono attività imprenditoriali e/o di servizio. (4-07500)

BATTAGLIA. — *Ai Ministri del tesoro e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

la Ipab San Michele opera a Roma per l'assistenza agli anziani ed ai minori;

tale ente pubblico ha consistenti proprietà;

risulterebbe che, sulla base di vecchi contratti, l'Hotel Nazionale ed il Colonna Palace hotel paghino canoni irrisori per stabili di pregio in piazza Montecitorio, di proprietà della Ipab sopra menzionata —:

se non ritenga che sia opportuno e urgente un intervento del Governo, anche normativo, affinché i suddetti ed altri analoghi contratti vengano ridefiniti, anche in considerazione del fatto che le minori entrate per la Ipab determinano una minore qualità e quantità di servizi di assistenza che la stessa è tenuta ad erogare. (4-07501)

ALOI, MARINO, VALENSISE, NAPOLI, FILOCAMO, CONTI, CARLESÌ e MALGIERI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

in relazione alle notizie riportate dalla stampa secondo cui sarebbero state presentate circa cinquantamila domande di prepensionamento per il 1997 — contro le trentamila del 1996 — da parte del personale della scuola (docente e non do-

cente) se non ritengano che siffatta « diaspora » sia il risultato di una campagna di allarmismo a livello di annunciati, preoccupanti provvedimenti governativi in merito a misure restrittive di ordine pensionistico, tali da indurre gran parte del personale, soprattutto docente, ad abbandonare la scuola, con la conseguenza di un grave depauperamento della scuola stessa, che verrebbe ad essere privata di qualificate e preziose energie;

se infine la notizia riportata dalla stampa risponda a verità e — in caso affermativo — se e quali iniziative intendano adottare per riportare serenità nel campo della scuola. (4-07502)

CESETTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Ancona ha istituito, nell'anno accademico 1991-1992, la scuola diretta a fini speciali per tecnico della riabilitazione psichiatrica a psicosociale;

l'iscrizione, alla quale si accedeva con il diploma di scuola secondaria superiore, è avvenuta a numero chiuso (con un massimo di dieci iscritti), dopo aver superato un esame di ammissione;

nei primi due anni i partecipanti hanno superato il numero di cento, per poi diminuire negli anni successivi a causa della difficoltà dell'esame;

il corso di diploma universitario aveva la durata di tre anni, durante i quali i partecipanti ammessi hanno regolarmente versato le tasse universitarie ed hanno sostenuto venti esami tra i quali: psicoterapia; neuropsichiatria; riabilitazione psichiatrica; psicoterapia; neuropsichiatria; anatomia del sistema nervoso centrale, eccetera;

durante il terzo anno, prima della discussione della prevista « tesina », i partecipanti hanno sostenuto quattrocento ore di tirocinio presso il reparto psichiatrica

dell'« Umberto I » di Ancona e presso strutture private;

a tutt'oggi ci sono studenti che stanno frequentando il secondo anno accademico;

il diploma non è ancora riconosciuto a livello giuridico, con la conseguenza che coloro che lo hanno conseguito dopo tanti sacrifici anche economici per tasse e test si trovano per le mani un pezzo di carta che non vale nulla;

nelle Asl, dove questa figura di tecnico è ritenuta necessaria in quanto si inserisce tra l'infermiere professionale e lo psichiatra, non possono assumere i diplomati in quanto la figura stessa non è prevista negli organici ed il diploma non è riconosciuto —:

quali iniziative di rispettiva competenza intendano assumere per attribuire giuridico riconoscimento al diploma universitario di cui in premessa. (4-07503)

VALPIANA e DE CESARIS. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se siano state chiarite in ogni particolare le circostanze dell'incidente automobilistico in seguito al quale hanno perso la vita il procuratore generale, dottor Suriano, e la moglie;

se corrisponda al vero la notizia secondo cui il procuratore generale dottor Suriano, stes per essere nominato sostituto procuratore presso la procura della Repubblica di Velletri al posto del dottor Romano Miola, promosso a dirigere, in veste di procuratore dirigente, la procura della Repubblica di Grosseto. (4-07504)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Ministro della sanità del 17 maggio 1995 adottato di concerto

con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro del tesoro, veniva indicato il fabbisogno annuo di medici specialistici e delle relative borse di studio per gli anni accademici 1994-1996;

in seguito all'ingiustificato mancato rispetto della programmazione per l'anno accademico 1995-1996, dovuto ad un altrettanto ingiustificato accesso alle borse di studio di un numero di studenti superiore a quello previsto, non si è potuta rispettare la programmazione per l'anno accademico 1996-1997, con conseguente esclusione di studenti dalle borse di studio previste;

tale situazione ha provocato non poco sconcerto tra gli studenti esclusi che, pur essendo in perfetta regola, si sono visti privati di un loro legittimo diritto;

per ogni studente in medicina la partecipazione alle scuole di specializzazione, tramite borse di studio rappresenta un elemento importante da inserire nel proprio curriculum anche al fine della partecipazione a concorsi pubblici ospedalieri e per la stessa attività privata —:

per quali motivi, visto il decreto del 17 maggio 1995, il ministero della pubblica istruzione e quello dell'università e della ricerca scientifica siano venuti meno alla programmazione prevista per gli anni accademici 1994-1996, consentendo un ingiustificato accesso in esubero per l'anno accademico 1995-1996 senza poi riuscire a garantire il numero minimo previsto per l'anno accademico 1996-1997;

quali provvedimenti urgenti si intendano prendere per sanare una chiara discriminazione nei confronti di tutti coloro che, volendo partecipare ai concorsi per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1996-1997, pur trovandosi in perfetta regola, si trovano ad avere a disposizione un numero di posti nettamente minore rispetto a quello programmato;

se e come il ministro dell'università e della ricerca scientifica intenda reperire i

fondi necessari a coprire la quota di posti di specializzazione che sono rimasti scoperti, garantendo così a coloro che ne hanno il diritto di accedere alle borse di studio già programmate, evitando di creare un pericoloso ed incontrollabile precedente. (4-07505)

CARDIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

in data 29 aprile 1985, il presidente *pro tempore* dell'Iri, professor Romano Prodi, e l'ingegnere Carlo De Benedetti, presidente della Buitoni, sottoscrivevano una intesa preliminare di vendita con la quale l'Iri vendeva alla Buitoni l'intero gruppo Sme-Sidalm e loro collegate, al prezzo forfettizzato di lire 497.159.500.000;

il gruppo Sidalm, composto dalle aziende Motta-Alemagna, ha una capillare organizzazione di vendite sia in Italia che all'estero, oltre a diversi stabilimenti ritenuti all'avanguardia nel settore;

la Sidalm ha un capitale sociale pari a centodieci miliardi di lire, composto da 11.000.000 di azioni, del valore di 10.000 lire cadauna, libere da gravami e da vincoli di qualsiasi genere —:

quale valore nominale sia stato attribuito alla vendita del gruppo Sidalm nel prezzo forfettario di vendita stabilito in lire 497.159.500.000;

se siano state effettuate perizie per stabilire il prezzo;

se sia vero che il valore attribuito nella predetta vendita fu di una lira simbolica;

se sia vero che la Buitoni pretese che, entro il 31 maggio 1985, l'Iri in aggiunta a quanto già stabilito doveva provvedere affinché il consiglio della Sidalm ne delibe-

rasse la revoca per un già previsto aumento di capitale della società per lire trenta miliardi;

se sia vero che la Buitoni sia diventata proprietaria degli interi pacchetti azionari entro e non oltre il 10 maggio 1985;

se sia vero che alla data del 10 maggio 1985 la Buitoni era proprietaria della Sidalm (Motta-Alemagna) alle seguenti condizioni: prezzo da pagare — non si precisa una lira —, finanziamento erogato e procurato dall'Iri di trenta miliardi alla Sidalm e garantito dalla stessa Sme; revoca dell'aumento sociale; dimissioni di tutti gli amministratori e possibilmente anche dei sindaci effettivi della Sidalm e collegate;

se risulti che vi siano procedimenti penali pendenti per i fatti sopra esposti.
(4-07506)

PISCITELLO. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere:

se sia a conoscenza:

di quanto a rilento procedano i pagamenti dell'Aima per l'anno 1996 relativi al contributo previsto dal programma pluriennale agroambientale regione Sicilia reg. CEE 2078/92 (metodi di produzione ecocompatibili), attualmente bloccati dopo una prima emissione in data 23 dicembre 1996;

del fatto che per la provincia di Siracusa, che in Sicilia è fra quelle che contano il più alto numero di adesioni ed in maggioranza di aziende agrumicole, l'Aima ha liquidato solamente alcuni elenchi relativi a pratiche presentate nel 1996, e quindi aziende al primo anno di impegno;

del fatto che il programma prevede un impegno di durata quinquennale e l'adesione all'impegno comporta agli agricoltori l'obbligo di attenersi scrupolosamente ai disciplinari di produzione, che le aziende sono sottoposte a controlli periodici incrociati da parte degli enti preposti

a seconda le misure cui aderiscono, e che tale impegno comporta un notevole aumento dei costi di produzione, non ancora sempre remunerato da un maggior prezzo di vendita dei prodotti ottenuti;

delle circostanze che, essendo il finanziamento per il 75 per cento a carico Feoga e il 25 per cento a carico del bilancio nazionale, l'attuale blocco nell'emissione dei mandati dipende dal mancato accredito presso l'Aima dei fondi relativi al bilancio nazionale;

se non intenda intervenire per sbloccare tale situazione, consentendo così agli agricoltori di percepire quanto loro spettante per aver aderito con impegno ad un programma ambientale di salvaguardia del territorio e della salute dei consumatori, anche in considerazione della ormai cronica crisi dell'agricoltura meridionale, ed in special modo dell'agrumicoltura siciliana.
(4-07507)

ANTONIO RIZZO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Carlo Ferrara, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 3 dicembre 1959 ed ivi residente, partecipò ai concorsi per esami a 472 posti di assistente Unep, sesta qualifica funzionale, ed a 630 posti di operatore Unep, quinta qualifica funzionale, nei ruoli del ministero di grazia e giustizia, amministrazione giudiziaria, riservato a messi di conciliazione indetto con decreto ministeriale 21 gennaio 1993;

espletate le prove concorsuali, il signor Ferrara si classificò al 108° posto nella graduatoria degli assistenti nominati vincitori ed al 40° di quelle degli operatori nominati vincitori con provvedimento del direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali;

con note del medesimo direttore generale in data 9 maggio 1994, gli veniva comunicato: « Per la signoria vostra non si è proceduto ad assegnazione di sede (ancorché collocata al numero 108 della gra-

duatoria degli assistenti ed al numero 40 degli operatori) perché ogni decisione al riguardo è stata rinviata all'esito degli accertamenti disposti in conseguenza dei precedenti penali emersi a suo carico»;

successivamente nel dicembre 1994 gli venivano recapitati a mezzo lettera semplice dal Ministero di grazia e giustizia due decreti di decadenza per entrambi i concorsi ai quali aveva partecipato. Per altro il Ferrara era stato condannato a dieci mesi di reclusione, con pena sospesa, per concorso in abuso di ufficio, con il rito del patteggiamento;

è principio generale affermato in giurisprudenza quello secondo cui il rapporto di servizio precede nel rapporto di pubblico impiego l'instaurazione del rapporto organico. Quest'ultima ha luogo con l'assegnazione del dipendente al posto di servizio;

nel caso *de quo* la procedura di nomina del Ferrara era stata perfezionata con la pubblicazione del decreto ministeriale sul bollettino ufficiale del ministero di grazia e giustizia della graduatoria di merito per entrambi i concorsi. Pertanto il Ferrara era da considerarsi a tutti gli effetti pubblico impiegato;

d'altronde, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 21 gennaio 1993, con cui sono stati indetti i concorsi, l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione agli impieghi doveva avvenire prima della pubblicazione ministeriale delle graduatorie di merito;

appare oltremodo evidente la violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione laddove il pubblico dipendente, condannato per il compimento di reati, venga sottoposto a procedimento disciplinare (così come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale 27 aprile 1993, n. 197), mentre il Ferrara è dichiarato decaduto dalla nomina per mancanza del requisito di moralità e condotta incensurabile previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

tale requisito deve sussistere non solo all'atto della nomina, bensì durante l'intero rapporto di pubblico impiego;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 197 del 1993, sopra chiamata, ha infatti stabilito l'illegittimità dell'articolo 15, comma 4-*octies*, della legge n. 55 del 1990, nella parte in cui prevedeva la destituzione di diritto anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente condannato per taluni reati;

atteso che gli effetti sostanziali della destituzione e della decadenza sono i medesimi, appare oltremodo logico che anche il Ferrara andasse sottoposto a procedimento disciplinare, in quanto per i motivi sopra esposti era da considerarsi pubblico dipendente;

il Consiglio di Stato, con decisione 681/96, rifacendosi a quanto già aveva affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 30038 del 1996, ha sancito il principio secondo cui il pubblico impiegato con sentenza patteggiata non può essere automaticamente licenziato;

per farlo è necessario che il datore di lavoro (nel caso *de quo* il ministero di grazia e giustizia) esegua indagini proprie per verificare la precisa responsabilità disciplinare riguardo ai fatti contestati in sede penale. Dunque, giudizio penale patteggiato e giudizio disciplinare possono essere complementari, ma il primo non può sostituirsi al secondo —:

quali iniziative intenda porre in essere al riguardo. (4-07508)

SAIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il riluzolo è una sostanza farmaceutica ormai in uso da qualche anno in alcuni paesi, tra cui la Francia, per la terapia della sclerosi laterale amiotrofica. Questa malattia è, come noto, un'affezione del sistema nervoso centrale ad evoluzione cronica progressiva, che provoca una graduale e progressiva paralisi di tutti i mu-

scoli del corpo e che quindi porta a morte nel giro di pochi anni coloro i quali ne sono colpiti;

sino ad oggi non si conoscevano cure risolutive nel trattamento di questa malattia;

il riluzolo sembra aver prodotto benefici apprezzabili a coloro che lo hanno assunto con regolarità e costanza, benefici che consentono in un evidente rallentamento della progressione del male, il che non è poco se si tiene conto della natura e della prognosi della malattia;

sino ad oggi, dopo alcune iniziative parlamentari assunte nella precedente legislatura e grazie anche all'opportuno intervento del sottosegretario alla sanità del Governo Dini, professor Mario Condorelli, si è consentito a qualche centro italiano di acquistare il farmaco dalla Francia per somministrarlo a qualche paziente a scopo compassionevole;

vi è evidentemente anche in questo, come in tanti altri casi, in cui occorre acquisire nuove molecole già in uso in altri paesi, un inaccettabile ritardo dovuto alla lentezza ed alla farraginosità delle procedure burocratiche che vengono seguite in Italia per introdurre nuovi farmaci (vedasi in proposito l'analogo caso dei nuovi farmaci anti-Aids introdotti in Italia con molti anni di ritardo rispetto agli altri paesi) —

se sia a conoscenza dei risultati fin qui raggiunti in altri paesi e nei centri italiani autorizzati dall'uso del riluzolo nella terapia della sclerosi laterale amiotrofica;

se tali risultati siano tali da giustificare l'introduzione ufficiale di tale farmaco in Italia;

se non si ritenga opportuno che, ove si sia rivelato effettivamente efficace, il farmaco venga somministrato a tutti i malati di sclerosi laterale amiotrofica del nostro paese, attivandone la distribuzione a tutti gli ospedali italiani senza che essi debbano seguire inutili ed estenuanti procedure burocratiche. (4-07509)

ROSSI ORESTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è intenzione del ministero sopprimere la pretura di Canelli, in provincia di Asti;

le dichiarazioni dell'avvocato Benzi, Presidente dell'ordine degli avvocati e procuratori di Asti, e la decisione del giudice dottor Lari, che hanno rispettivamente richiesto e acconsentito il rinvio di una udienza perché nei locali del tribunale di Asti « manca decoro e dignità per amministrare la giustizia », contraddicono clamorosamente le argomentazioni addotte per addivenire alla soppressione della pretura di Canelli;

problemi analoghi si presentano anche nel corso delle udienze presso la pretura;

il bacino di utenza dell'attuale pretura di Canelli è di circa ventimila persone —

se, alla luce dei fatti sopra riportati, intenda intervenire al fine di non sopprimere la pretura di Canelli. (4-07510)

BICOCCHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

sono moltissime, a Parma in particolare, ma anche in tutta Italia, le situazioni gravi e spesso drammatiche in cui si trovano tante famiglie che hanno investito i loro risparmi per acquistare la casa da imprese o cooperative edilizie poi fallite o in difficoltà economiche, e che si sono viste sottrarre le abitazioni a causa delle ipoteche bancarie. Si tratta, di solito, di alloggi costruiti in edilizia convenzionata su aree Peep con finanziamenti pubblici o con mutui agevolati;

per quanto riguarda le cooperative, il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 179 del 1992 « Ferrarini-Botta », recita testualmente: « in sede di prima applicazione della presente legge, nel quadro dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 4, primo comma, lettera e), della legge 5 agosto

1978, n. 457, le Regioni formulano al ministero dei lavori pubblici proposte per risolvere eventuali problemi finanziari di cooperative edilizie in difficoltà economiche, utilizzando la riserva di cui al punto 1. In caso di mancata capienza dei suddetti fondi, le Regioni possono provvedere con proprie disponibilità » —:

quale attuazione sia stata data al comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 179 del 1992;

quale vigilanza sia stata svolta e si intenda svolgere in futuro, perché non si verificano queste vere e proprie truffe verso i cittadini;

quali iniziative intenda assumere per affrontare le gravi situazioni esistenti e per impedire il ripetersi delle stesse per il futuro. (4-07511)

LUCIANO DUSSIN. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il signor Elio De Grandis, insegnante di religione e attualmente residente presso il convento dei frati minori in via Zavetton 1 a San Pietro di Barbozza (Treviso), è in attesa di trattamento pensionistico dal 1° settembre 1993;

il provveditorato agli studi di Venezia con lettera prot. n. 1996 del 14 ottobre 1996, ha trasmesso rilievo della ragioneria provinciale dello Stato, in attesa di specifiche disposizioni dal ministero della pubblica istruzione —:

se sia prassi consolidata che le definizioni dei trattamenti pensionistici restino invariate così a lungo;

se ritenga di attivarsi per definire questa spiacevole vicenda. (4-07512)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere — premesso che:

scrive il notiziario *L'Informatore*: « Davvero strano il comportamento che Germania, Francia ed alcune istituzioni finanziarie stanno tenendo nei nostri confronti. Sanno benissimo che in sede di Ecofin i voti dell'Italia e degli altri Paesi « mediterranei » potrebbero mandare a monte l'Unione monetaria, eppure continuano a parole ad ostacolare il nostro ingresso nel novero dei « fortunati ». Sanno allo stesso modo che l'Italia fuori dall'Ume è un grave pericolo commerciale per le loro aziende, che si troverebbero a fronteggiare una concorrenza agguerrita a causa della lira opportunamente svalutata. Sembra quindi che ci vogliano fuori dall'Ume. Non è affatto così. Non ci vogliono nel sistema perché con i nostri conti saremmo una mina vagante per la stabilità monetaria, ed allora hanno deciso di tenerci fuori dal ristretto novero dei primi Paesi aderenti, ma al contempo legati da un cambio strettissimo all'Emu che impedirà alle nostre aziende di essere concorrenziali sul mercato, e legati ad una politica di risanamento durissima che metterà in ginocchio il Paese. Noi stiamo accettando tutto ciò passivamente pur avendo il mezzo per imporre le nostre scelte, le nostre strategie, i nostri tempi » —:

quale sia l'avviso del Governo su quanto sopra riportato e se non si ritenga di modificare gli attuali comportamenti finalizzati a raggiungere il traguardo dell'ingresso in Europa, tralasciando di sacrificare il popolo italiano riducendolo in povertà con una terrificante serie di imposte e tasse. (4-07513)

BURANI PROCACCINI, BAIAMONTE, STAGNO D'ALCONTRES, DIVELLA, DEL BARONE e FILOCAMO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce che i farmaci sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui al regolamento UE n. 2309/93 debbano essere ceduti dal titolare dell'autorizzazione ad un prezzo con-

trattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Cuf e secondo criteri stabiliti dal Cipe;

il Cipe, secondo lo stesso comma, deve stabilire le quote di spettanza per industrie produttrici, grossisti e farmacie, in deroga al sistema di sconti a carico delle farmacie previsto dal comma 40 della suddetta legge e, comunque, secondo criteri finalizzati ad una minore incidenza sul prezzo al pubblico dei margini alla distribuzione;

in caso di mancato accordo, recita sempre il comma 41, il medicinale è collocato in fascia C;

la norma, oltre ad essere poco chiara, presenta una serie di incongruenze, tra le quali si segnala principalmente quella relativa alla mancata individuazione di una copertura finanziaria per l'erogazione dei suddetti farmaci innovativi ad alto costo con effetti negativi sulla spesa farmaceutica pubblica per il 1997, che, indipendentemente da tale onere aggiuntivo, appare fin d'ora destinata a superare ampiamente il tetto fissato a 11.354 miliardi. Infatti: 1) l'aumento dell'Iva sui farmaci di fascia A e B, non coperto integralmente dal rifinanziamento del tetto di spesa, comporterà un aumento di spesa di almeno 650 miliardi; 2) l'aumento dei prezzi di un consistente numero di farmaci per l'adeguamento al prezzo medio europeo comporterà un incremento di spesa di circa 350 miliardi; 3) l'erogazione gratuita di farmaci di fascia C agli assistiti con reddito familiare annuo inferiore ai diciannove milioni costerà al servizio sanitario nazionale cento miliardi di lire. Inoltre è necessario tener conto dei nuovi farmaci che vengono regolarmente ammessi alla prescrivibilità in regime di servizio sanitario nazionale;

non appare chiaro se la contrattazione con il Cipe di cui al suddetto comma 41 riguardi unicamente i produttori o anche grossisti e farmacie;

il Cipe ha predisposto una delibera con la quale fissa i criteri per la contrat-

tazione del prezzo dei farmaci innovativi, secondo quanto previsto dal suddetto comma 41;

la delibera individua altresì d'autorità le quote di spettanza di grossisti e farmacisti relative all'erogazione dei suddetti farmaci registrati con la procedura europea;

il Cipe prevede che tali quote, già esigue, si aggiungano i pesantissimi sconti imposti alle farmacie dal servizio sanitario nazionale;

il risultato è costituito da margini irrisori che non hanno alcun riscontro negli altri Paesi europei: ad esempio, per un farmaco con prezzo di lire 2.500.000 il margine reale per la farmacia, detratti gli sconti e le trattenute di legge e convenzionali, è del 2,38 per cento. In Francia, il margine netto per i farmaci di prezzo analogo, è pari all'8,28 per cento, in Germania al 18 per cento;

l'aliquota riservata alle farmacie italiane per i farmaci innovativi ad alto costo è talmente esigua da non consentire alle farmacie stesse né di coprire i pesanti oneri finanziari conseguenti alla circostanza che tra il pagamento del farmaco al fornitore da parte della farmacia ed il rimborso alla farmacia di quanto dovuto da parte del servizio sanitario nazionale intercorrono almeno cinquanta-sessanta giorni (nelle Regioni meno efficienti tali tempi si allungano notevolmente), né, tanto meno, di compensare la prestazione professionale del farmacista (corretta conservazione del farmaco, consulenza al paziente, collaborazione con il servizio sanitario nazionale per il monitoraggio dell'uso dei farmaci) e le spese di gestione;

in sostanza, la dispensazione di questi farmaci costituirà per le farmacie un'attività in perdita e ciò è particolarmente grave in prospettiva, in quanto i farmaci innovativi e costosi nel prossimo futuro saranno sempre di più;

le farmacie avevano offerto la loro disponibilità a sperimentare la dispensazione di alcuni farmaci innovativi, come gli inibitori della proteasi necessari per la

cura dell'Aids, senza alcun costo di distribuzione da parte del servizio sanitario nazionale, a patto che quest'ultimo pagasse direttamente il costo di tali farmaci alle aziende produttrici;

tale proposta non ha avuto alcun seguito ed il Cipe ha provveduto, d'autorità e senza alcun confronto con le categorie interessate, ad individuare margini assolutamente irrealistici —:

come si intenda risolvere il problema della copertura della spesa farmaceutica per il 1997, il cui finanziamento appare nettamente sottostimato, e, in particolare, quali fondi si intendano stanziare per consentire la dispensazione dei farmaci innovativi e costosi destinati alla cura di patologie dal forte impatto sociale, evitando di illudere i pazienti con la prospettiva di cure per le quali non esistono al momento fondi adeguati e che, se interrotte, sarebbero gravemente controproducenti;

come si intenda procedere per consentire la presenza di tali farmaci nelle farmacie aperte al pubblico, andando incontro alle esigenze dei malati garantendo ai farmacisti un giusto compenso professionale;

per quali motivi non si ritenga valida la proposta di procedere alla sperimentazione di una dispensazione gratuita attraverso le sedicimila farmacie convenzionate senza costi di distribuzione per il servizio sanitario nazionale, che dovrebbe pagare il farmaco utilizzato direttamente al produttore;

se non si ritenga, conseguentemente, di dover sospendere gli effetti della delibera Cipe, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti, in attesa di individuare strumenti più idonei per affrontare i problemi connessi con la cura di gravi patologie quali l'Aids;

più in generale, se non si condivida l'opportunità che tali problemi possono essere risolti unicamente attraverso un confronto costruttivo con gli operatori sanitari, i produttori e le organizzazioni dei malati, nello spirito che sembra aver ispi-

rato la norma sulla contrattazione di cui al comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996. (4-07514)

BURANI PROCACCINI, BAIAMONTE, DEL BARONE, DIVELLA, FILOCAMO e STAGNO D'ALCONTRES. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

ha destato scalpore la notizia apparsa sulla stampa, a seguito di un'inchiesta pubblicata dall'*Espresso*, secondo cui tramite Internet sarebbe possibile acquistare farmaci evitando tutti i controlli sanitari posti a tutela della salute dei cittadini (prescrizione del medico, corretta conservazione in farmacia e controllo del farmacista);

tale possibilità riguarda anche merci pericolose, la cui vendita e detenzione sono sottoposte a rigida regolamentazione, come le armi, ovvero attività illecite e socialmente dannose, come la pedofilia;

i farmaci acquistabili via Internet in alcuni casi risultano prodotti addirittura dalle filiali italiane di industrie multinazionali;

l'anello debole della catena sembrano essere i grossisti, dai quali pare si riforniscano gli stranieri e proprio i grossisti internazionali, già oggi in grado di consegnare rapidamente farmaci in ogni zona del Paese, potrebbero essere, a quanto affermano gli autori dell'inchiesta pubblicata dall'*Espresso*, i responsabili della vendita di farmaci via Internet;

i carabinieri del Nas (Nucleo antiosfisticazioni) avrebbero difficoltà ad effettuare le indagini in quanto non avrebbero accesso ad Internet;

al di là dei motivi illeciti (come l'acquisto di stupefacenti), le cause che possono spingere all'acquisto tramite Internet riguardano i ritardi nell'immissione sul mercato italiano di farmaci innovativi e importanti per la cura di patologie di rilevante impatto sociale e la volontà di limitare l'erogazione di alcuni farmaci costosi unicamente alle strutture pubbliche (ospedali e ASL), difficilmente accessibili

da parte dei cittadini a causa della lontananza dal domicilio e dei ristretti orari di accesso; mentre la presenza di tali farmaci nelle farmacie, presenti capillarmente sul territorio e, grazie ai turni, aperte 24 ore su 24, andrebbe incontro alle esigenze dei pazienti senza comportare costi pesanti per il Servizio sanitario nazionale che, invece, per la distribuzione attraverso le ASL deve attrezzare locali e strutture e pagare il personale incaricato;

non pare, invece, che la possibilità di acquistare farmaci nei supermercati, senza alcuna garanzia sanitaria per quanto riguarda la conservazione e l'informazione ai cittadini, possa essere una risposta a tale fenomeno, come ipotizzato addirittura da un membro della Cuf nell'*Unità* del 7 febbraio 1997 —:

se non si intenda garantire la presenza nelle farmacie aperte al pubblico dei farmaci di documentata efficacia, soprattutto se già registrati negli altri Paesi europei, che sono necessari ai cittadini e non presentano rischi particolari nella somministrazione, evitando che i malati debbano ricorrere a sotterfugi illegali e pericolosi per la loro salute e ricorrendo, invece, ad accordi con le associazioni che rappresentano le aziende farmaceutiche e le farmacie, come previsto dalla legge finanziaria per il 1997;

se non si ritenga che la farmacia debba essere il luogo deputato per legge alla dispensazione dei farmaci, grazie ai controlli e alle garanzie che essa offre ai fini della tutela della salute della collettività;

più in generale, se non si ritenga necessario individuare strumenti di intervento per evitare che il passaggio di farmaci per canali che non danno le suddette garanzie metta a repentaglio la salute dei cittadini;

se non si ritenga necessario, quantomeno, attivare il Nas in modo che possa effettuare le necessarie indagini a tutela della salute pubblica. (4-07515)

NOVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 6/4402 del 12 giugno 1996, il Ministero delle finanze ha autorizzato la società Italgrafica, con sede in Roma, via Emanuele Filiberto 125, a svolgere un concorso a premio denominato « strappa e vinci », reclamizzante la vendita di cartoline illustrate commercializzate dalla stessa società;

in virtù di tale autorizzazione, la società Italgrafica sembra abbia posto in essere una vera e propria attività di gioco su scala nazionale, in aperta concorrenza rispetto alla lotteria istantanea denominata « gratta e vinci »;

le cartoline distribuite dalla Italgrafica infatti, vendute non presso gli esercizi commerciali dotati di apposita licenza (cartolerie, eccetera), ma presso le ricevitorie per la raccolta dei giochi gestiti o autorizzati dallo Stato;

due di queste cartoline, del valore intrinseco di poche decine di lire, vengono vendute al prezzo di duemila lire, consentendo agli acquirenti di partecipare ad un gioco, « strappa e vinci » dalle caratteristiche analoghe al « gratta e vinci »;

in data 6 febbraio 1997, una delle associazioni a difesa dei consumatori, l'Adusbef, sollecitata da segnalazioni provenienti da giocatori dello « strappa e vinci » (probabilmente sfortunati, poiché hanno affermato che « non si vincerebbe mai »), ha inviato una lettera al Ministro delle finanze, e per conoscenza al dipartimento generale delle entrate, chiedendo, previo accertamento sul gioco a premio, una revoca dell'autorizzazione, poiché « lo svolgimento di tale attività, finalizzata a promuovere un'attività di gioco, viola palesemente i principi sanciti dall'articolo 54 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito dalla legge n. 937 del 5 giugno 1939, quali la tutela della fede pubblica, poiché contrabbanda un'attività di gioco di estrema pericolosità sociale, quindi dannosa al pubblico interesse (poi-

ché rivolta anche ai minori) per attività commerciale, oltre a costituire una turbativa della concorrenza nei confronti dei giochi autorizzati dallo Stato » —:

quali ragioni abbiano portato il Ministero delle finanze ad autorizzare un gioco, lo « strappa e vinci », dalle caratteristiche analoghe al « gratta e vinci »;

se risponda al vero che le cartoline illustrate abbinata al gioco « gratta e vinci » vengano vendute presso le ricevitorie per la raccolta dei giochi gestiti e/o autorizzati dello Stato, contribuendo in tal modo ad ulteriormente confondere i giocatori;

se sia vero che, dopo le tormentate vicende legate alla lotteria Italia ed al conseguente calo di fiducia da parte dei consumatori, si stia registrando una consistente flessione verso le lotterie in genere, del « gratta e vinci » in particolare, e se non ritenga che tale fenomeno debba far rivivere, in un ribasso stimato in circa mille miliardi, le previste entrate nelle casse dello Stato;

quali misure urgenti il Governo intenda intraprendere per evitare equivoci e confusioni tra la lotteria istantanea gestita dallo Stato, com'è il « gratta e vinci », ed altri giochi, e/o concorsi a premio privati, come quelli dello « strappa e vinci ».

(4-07516)

ANEDDA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

con atto ispettivo pubblicato il 2 agosto 1996, l'interrogante, sottolineata l'insufficienza della rete stradale e della rete ferroviaria della Sardegna, richiedeva notizie sui programmi del ministero in ordine alla viabilità ed al potenziamento delle opere di ammodernamento delle ferrovie;

il Ministro dei lavori pubblici il 25 settembre 1996, in risposta all'interrogazione, comunicava d'aver richiesto all'Anas gli elementi conoscitivi necessari per rispondere ai quesiti e di non aver ottenuto risposta. Incaricava il capo dell'ufficio

ispettivo del ministero di procedere ai necessari accertamenti e di riferire nel termine di quindici giorni;

a tutt'oggi l'interrogante non ha avuto alcuna risposta;

nel frattempo si è appreso che le procedure per l'affidamento dei lavori di rifacimento della strada diretta Lanusei-Cagliari, poi divenuti solo ammodernamento ed allargamento dell'esistente strada Tortoli-Cagliari, sono stati procrastinati a causa dei ritardi dell'Anas nell'approntamento dei progetti, mentre risultano sospesi i lavori per il completamento della strada Nuoro-Olbia, nonché quelli della strada Cagliari-Sassari, mentre nulla si è più saputo dei propositi del Governo per la costruzione di una autostrada in Sardegna;

gli organi di stampa hanno dato notizie di generiche — non specifiche — circa non meglio precisate disponibilità del Governo ad intervenire per l'ammodernamento della rete ferroviaria, ciò in contrasto con l'annunciata soppressione di alcune tratte ferroviarie esistenti —:

se il Governo intenda intervenire affinché sia data esecuzione all'accordo stipulato con la regione Sardegna per l'ammodernamento delle ferrovie ed all'accordo in data 25 novembre 1996 con le regioni meridionali e quali siano i conseguenti programmi;

se il Governo intenda avviare le opere per la costruzione in Sardegna dell'annunciata autostrada;

quali siano le cause del ritardo nell'affidamento dei lavori per la strada Tortoli-Cagliari;

quali siano i motivi della sospensione dei lavori nella strada Nuoro-Olbia;

quali siano i programmi del Governo e dell'Anas per l'ammodernamento della rete stradale sarda, anche in considerazione dei gravi problemi per la sicurezza della circolazione più volte denunciati dalle amministrazioni locali, e quali siano i tempi previsti per l'attuazione.

(4-07517)

PISCITELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in base alla legislazione vigente, i presidenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e i presidenti e i vicepresidenti di sezione delle anzidette commissioni sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo (articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545);

molti presidenti e non pochi vicepresidenti delle attuali commissioni tributarie sono magistrati in servizio, per i quali, come per gli altri dipendenti pubblici a tempo pieno, con il prossimo 1° marzo 1997 diventerà efficace la disposizione di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede il divieto, a pena di decadenza dal rapporto di impiego, di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo, tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa »;

per l'attività di giudice tributario, però, nessuna norma prevede l'autorizzazione e, comunque, una norma che la prevedesse sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione del principio costituzionale di indipendenza del giudice: un'autorizzazione può infatti essere condizionata, limitata, revocata o negata. Un giudice « autorizzato » non è, o non può apparire, indipendente;

la Corte costituzionale, quando si è occupata dell'« autorizzazione » per i dipendenti pubblici nominati giudici tributari, ha affermato trattarsi di « atto dovuto » e di una mera « presa d'atto » da parte della pubblica amministrazione, e non quindi di « autorizzazione » (Ordinanze n. 141/91 e n. 262/93);

si potrebbe prevedere un massiccio esodo dalle commissioni tributarie di dipendenti pubblici, e in particolare di magistrati. Tra l'altro, i magistrati ordinari sono interessati anche dal *referendum* abrogativo relativo all'articolo 16 dell'or-

dinamento giudiziario, che, se accolto, impedirà ai magistrati ordinari di accettare e, presumibilmente, di mantenere « incarichi di qualsiasi specie », e quindi anche incarichi presso le commissioni tributarie;

senza i magistrati ordinari (gli amministrativi e i militari sono pochi e, comunque, non si può sostenere una diversità di trattamento) che attualmente ricoprono l'incarico di presidente o di vicepresidente di commissione tributaria, però, gli organi della giurisdizione tributaria sono destinati alla paralisi, con gravi conseguenze per i contribuenti e per lo Stato —:

quali provvedimenti intenda assumere per evitare il rischio di paralisi della giustizia tributaria a causa delle problematiche espresse in premessa. (4-07518)

SCANTAMBURLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la circolare del Ministro del tesoro n. 79 del 6 dicembre 1996, contenente il « Compendio delle istruzioni in materia di applicazione della legge 8 agosto 1995, recante: riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare », al punto 2 del Titolo II, dopo un richiamo alla progressiva normativa di riferimento (articolo 12 della legge n. 153 del 1969 e comma 9 dell'articolo 2 della legge n. 335 del 1995) afferma, al terzo capoverso, che ai fini della determinazione della base imponibile occorre adottare il criterio della competenza, peraltro nulla innovando rispetto al passato;

successivamente, citando l'articolo 26 della legge n. 160 del 1975, viene espressa la necessità di adottare un criterio per cassa nella applicazione delle aliquote sull'imponibile, ancorché costituito da arretrati, per i quali solitamente si applicava l'aliquota di tempo in tempo vigente;

quanto stabilito dalla circolare determina un notevole onere aggiuntivo per tutte le amministrazioni locali, la cui rile-

vanza è strettamente correlata alla massa salariale che normalmente viene liquidata in arretrato —:

se non ritenga che ciò non possa configurarsi quale abuso, in quanto la legge n. 335 del 1995, mentre introduce novità nella determinazione dell'imponibile, non fa alcun cenno a modalità difformi rispetto al passato per quanto attiene all'individuazione dell'aliquota da applicare;

se non appaia immotivata la richiesta di applicazione obbligatoria della modalità di cui all'articolo 26 della legge n. 160 del 3 giugno 1975 che non appare neppure citato nella legge n. 335 del 1995;

se non ritenga che sia l'Inpdap a dover fornire le istruzioni per l'applicazione corretta delle norme previdenziali, mentre risulta che sull'argomento l'Istituto non si è mai pronunciato, confermando indirettamente la attuale vigenza delle modalità precedenti. (4-07519)

DEL BARONE. — *Ai Ministri della sanità e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per conoscere — premesso che:

l'articolo 4, comma 3, della legge n. 724 del 1994 disponeva che al personale medico dipendente che non avesse optato per la libera professione intramuraria sarebbe stata operata una decurtazione retributiva pari al quindici per cento dell'indennità di tempo pieno, a decorrere dal 1° gennaio 1996;

l'organizzazione della libera professione intramuraria doveva e deve essere predisposta dalle aziende sanitarie locali in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni;

le condizioni previste da detto decreto legislativo in numerose aziende ospedaliere non erano e non sono al momento ancora attuate;

con ordinanza del Consiglio di Stato, sezione quinta, numero 1194/96 del 14 giugno 1996 (registro generale 4012/96), è stata disposta la sospensione della decurtazione del quindici per cento della indennità di tempo pieno nei confronti del personale medico ricorrente contro la Usl 5-Spezzina, ove non era stata attivata la suddetta attività libero professionale intramuraria —:

se intendano valutare ed eventualmente dare idonee direttive affinché vengano restituite le somme trattenute ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, lì dove la suddetta decurtazione del quindici per cento sia stata operata in strutture sanitarie che non hanno dato la possibilità ai medici-dipendenti di poter optare tra attività libero-professionale extra od intramuraria, per mancata attivazione delle disposizioni di quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni. Tutto ciò anche per evitare un inutile grosso contenzioso che prevedibilmente, in virtù della giurisprudenza già acquisita, verrà sicuramente a nascere in un prossimo futuro. (4-07520)

GRIMALDI, SAIA e NARDINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

con l'approvazione del disegno di legge recante «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è stato deciso (articolo 21-bis) anche che le partecipazioni azionarie, i beni, il personale, i patrimoni e le pertinenze del centro ittico tarantino-campano sono trasferiti, a titolo gratuito, alle regioni Campania e Puglia;

già il 24 aprile 1995 la Camera dei deputati aveva votato all'unanimità un emendamento (decreto Eagat) che trasferiva alle regioni Campania e Puglia i beni del centro ittico tarantino campano spa;

nonostante la manifesta volontà del Parlamento e nonostante l'invito all'amministratore unico della società « centro ittico tarantino-campano » ed al responsabile dell'Iri, dottor Gabrieli, a non sottoscrivere più contratti di fitto a privati di parti di patrimonio del Cittc spa, perché le regioni non amministrassero, concluso l'iter parlamentare del dispositivo legislativo reiterato numerose volte, solo contratti di fitto, si è proceduto secondo questa linea, sottraendo importanti parti di territorio, a Bacoli e Taranto, alle comunità locali bisognose di sviluppo economico;

sembra che anche in questi giorni, dopo l'approvazione del disegno di legge in questione, avvenuta il 30 gennaio 1997, l'amministratore unico del Cittc spa stia concludendo contratti di fitto delle ultime parti di terreni rimasti liberi —:

se non ritenga urgente intimare al centro ittico tarantino-campano spa l'annullamento dei contratti stipulati dopo il 27 aprile 1995, e richiedere al medesimo di svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione a far data dal 1° febbraio 1997, al fine di garantire alle due regioni interessate, senza controversie, tutte le possibilità per una corretta e pubblica valorizzazione dei beni. (4-07521)

LANDOLFI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il 10 maggio 1996 la comunità montana Monte Santa Croce di Roccamonfina (Caserta) riceveva comunicazioni in merito all'approvazione del piano regionale relativo agli interventi di forestazione 1996 (prot. regione Campania 5/2505);

soltanto in data 29 luglio 1996, la comunità montana rendeva esecutivo il suddetto piano regionale attraverso il bando per la progettazione e la direzione dei lavori di rimboschimento *ex-novo*, manutenzione boschiva e prevenzione agli incendi boschivi per l'anno 1996;

il 6 settembre 1996 l'ente conferiva l'incarico per i suddetti lavori al dottor Giuliano Fiorucci —:

quali siano stati i motivi che hanno precluso alla comunità montana di rendere immediatamente esecutivo il suddetto piano regionale;

quali criteri siano stati indicati nel bando di partecipazione;

quali titoli siano stati ritenuti idonei, dalla comunità montana, per l'affidamento d'incarico al dottor G. Fiorucci e quale il punteggio da questi conseguito rispetto ad altri partecipanti;

quali tempi di progettazione siano stati indicati nella delibera d'incarico;

se sia vero che il dottor G. Fiorucci non abbia rispettato i tempi di progettazione indicati in delibera;

se sia vero che l'opera di prevenzione incendi sia avvenuta nel mese di ottobre 1996 con l'impiego di 73 operai nonostante il progetto presentato dal dottor G. Fiorucci prevedeva 19 operai e riferiva la suddetta opera di prevenzione al mese di luglio del 1996;

se l'operato della comunità montana abbia disatteso il piano degli interventi approvato dalla regione Campania;

quali eventuali provvedimenti intendano assumere per l'inadempimento dei termini fissati in delibera;

quali iniziative intendano adottare in ordine all'intera vicenda, ennesima espressione di allegra gestione dei finanziamenti pubblici. (4-07522)

ANEDDA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel 1996 la magistratura sarda avviò un'indagine sulla « Nuova Sardamag », società con sede in Sant'Antioco (Cagliari), gestita dalla finanziaria regionale Sigma;

l'indagine ebbe origine da una richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cagliari, sollecitata dal Commissario giudiziale in seguito al rifiuto della Sardamag di mettere a disposizione le scritture contabili ed i documenti relativi all'amministrazione ed alla gestione dello stabilimento;

la regione Sardegna, dopo una rilevante perdita di gestione assolutamente inspiegabile, considerato il mercato del magnesio prodotto dalla società, ha deciso di chiudere lo stabilimento lasciando senza lavoro i dipendenti e disperdendo il patrimonio di esperienze e conoscenze acquisite dai lavoratori, con un comportamento che l'interrogante ritiene cinicamente disinvoltato —:

se le indagini nei confronti degli amministratori della Sardamag siano concluse e, in caso positivo, con quale esito;

se il Governo intenda intervenire per la salvaguardia dei posti di lavoro e per accertare, per quanto di competenza, i motivi del dissesto societario. (4-07523)

FROSIO RONCALLI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la Italferr Sis Trav, società di ingegneria delle Ferrovie dello Stato, è stata coinvolta nelle vicende che hanno condotto all'arresto di Necci e di Pacini Battaglia;

questo ha portato alle dimissioni del suo presidente, ingegner Emilio Maraini, peraltro, come riportato dalla stampa già coinvolto in altre vicende giudiziarie;

ciò avrebbe dovuto portare ad una totale ed immediata ristrutturazione dei vertici societari;

nonostante l'insediamento del nuovo presidente, ingegner Vido, è rimasta intatta la struttura di vertice, costituita da uomini di fiducia dell'ingegner Maraini e dallo stesso fortemente voluti in Italferr, *in primis* i due direttori generali, ingegner Rizzardi ed ingegner Marengo, il primo già

stretto collaboratore dell'ingegner Maraini in Ansaldo trasporti ed il secondo già azionista della società «Tre P», destinataria di ingenti commesse da Italferr e locataria di un edificio alla stessa società;

inoltre l'ingegner Marengo è stato stretto collaboratore dell'ingegner Maraini in Italconsult addirittura negli anni settanta, e del dottor Mustica, responsabile commerciale per i rapporti con Ferrovie dello Stato, coniugato, secondo quanto risulta all'interrogante, con la signora Francesca Romano, già segretaria particolare dell'ingegner Maraini e dallo stesso promossa dirigente poco prima delle sue dimissioni —:

se la tanto acclamata ristrutturazione dei vertici delle Ferrovie dello Stato e delle società controllate si possa attuare mediante la pressoché integrale riconferma delle vecchie strutture, peraltro già tanto contestate;

se intendano verificare di quali eventuali interessi di lobby siano portatori le persone sopra menzionate. (4-07524)

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con sentenza del pretore di Cagliari n. 854 del 7 aprile 1995 di applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 444 del codice di procedura penale) nei confronti di Monzino Tullio e Melis Giorgio, rispettivamente committente e direttore dei lavori abusivi realizzati nella località costiera di Piscinni, in comune di Domus de Maria (Cagliari), venne disposto, tra l'altro, l'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate e di rimessa in pristino (articoli 733 e 734 del codice penale; 20, primo comma, lettera c), legge n. 47/1985; 1-sexies legge n. 431/1985): si tratta di due moli frangiflutto, opere di viabilità entro la fascia dei trecento metri dalla battigia, scavi, sbancamenti e viabilità nell'arenile;

l'area di Piscinni è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 27 dicembre 1980) e n. 431/1985; la fascia dei trecento metri dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) nel vigente piano territoriale paesistico n. 14 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 279) ed è tutelata come sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE (codici ITB002245, ITB002218, ITB002246);

né il comune di Domus de Maria, né gli assessorati regionali competenti in materia di tutela paesaggistica avrebbero provveduto a fermare la speculazione abusiva iniziata nel lontano 1989 (erano in progetto insediamenti immobiliare per oltre 80.000 mc di volumetria), anzi nei fatti l'avrebbero agevolata rispettivamente non annullando le concessioni edilizie illegittime (ciò è avvenuto soltanto in via sostitutiva con provvedimento assessoriale n. 180/SV del 28 febbraio 1984) e concedendo un nullaosta paesaggistico « in sanatoria » (nota assessoriale n. 3910 del 4 agosto 1993), anziché sanzionare l'abuso in area vincolata ai sensi dell'articolo 15 legge n. 1497/1939 (autorizzazione poi annullata con decreto ministeriale 4 ottobre 1993, da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali);

attualmente l'atteggiamento persisterebbe con la mancata demolizione degli abusi realizzati sancita anche dalla sentenza peritale sopra citata, mentre le opere abusive stanno provocando gravissimi fenomeni di degrado della raccolta Baia di Piscinni;

con sentenza della corte di cassazione, sezione III, 12 gennaio 1996, n. 50, confermativa della sentenza della corte d'appello di Cagliari, 7 luglio 1995, n. 117, a sua volta di parziale riforma della sentenza della pretura di Cagliari, 7 giugno 1993, n. 1380, di condanna nei confronti di

Antonioli Alfredo e Cossi Roberto, rispettivamente committente e direttore del cantiere dei lavori abusivi (un parcheggio coperto, un fabbricato-alloggio del personale, un campo da tennis, ampliamento di un ristorante, un vascone, una cabina di trasformazione Enel, locali-servizio, la *reception* del complesso alberghiero, un comparto alberghiero di cento camere, una pista di accesso alla spiaggia, tre pontili galleggianti, una barriera frangiflutti per complessivi mc. 15.600) realizzati nella località costiera di Portu Malu-Baia delle Ginestre, in comune di Teulada (Cagliari), è stato disposto, in particolare (articoli 20, lettere *b*) e *c*), della legge n. 47/1985, articolo 1161 codice della navigazione, 1-*sexies* legge n. 431/1985), l'ordine di demolizione e di ripristino ambientale;

l'area di Portu Malu-Baia delle Ginestre è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 22 settembre 1980) e n. 431/1985, la fascia dei metri trecento dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) del vigente piano territoriale paesistico n. 14 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 279), tuttavia né il comune di Teulada, né gli assessorati regionali competenti in materia urbanistica ed in materia di tutela paesaggistica avrebbero posto in essere alcune attività per eseguire l'ordine di demolizione degli abusi edilizi in esecuzione delle sentenze penali sopra citate;

analogamente, con sentenza del pretore di Cagliari - sezione Sinnai n. 146 del 18 giugno 1996 di applicazione della pena su richiesta delle parti (articoli 444 e seguenti) nei confronti di Loi Piergiorgio e di De Donato Vincenzo, rispettivamente committente e direttore dei lavori abusivi realizzati (una serie di ventinove unità immobiliari, ulteriori basamenti denominati « residence TRE P » di circa 12.900 mc di

volumetria) nella località costiera di Baccu Mandara, comune di Maracalagonis (Cagliari) è stato disposto, in particolare (articoli 20, lettera *b*), legge n. 47/1985, n. 734 del codice penale, 1-*sexies* legge n. 431/1985), l'ordine di demolizione e di ripristino ambientale;

l'area di Baccu Mandara è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 21 luglio 1969) e n. 431/1985, la fascia dei metri trecento dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) del vigente piano territoriale paesistico n. 13 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 278); tuttavia né il comune di Maracalagonis (la cui amministrazione sarebbe stata pesantemente coinvolta dall'inchiesta penale), né gli assessorati regionali competenti in materia urbanistica ed in materia di tutela paesaggistica avrebbero posto in essere alcuna attività per eseguire l'ordine di demolizione contenuto nella sopra citata sentenza penale;

le associazioni ecologiste gruppo d'intervento giuridico e Amici della Terra, nella loro attività di difesa delle coste sarde dalla speculazione immobiliare, hanno reiterate volte denunciato gli abusi edilizi sopra citati, costituendosi parte civile nei relativi processi penali, ed hanno più volte sollecitato le amministrazioni pubbliche e la magistratura competenti ad eseguire le opere di demolizione e ripristino ambientale in danno degli obbligati;

si deve purtroppo sottolineare come né i comuni costieri sardi, né la regione autonoma della Sardegna attualmente eseguirebbero, in via amministrativa, gli ordini di demolizione degli abusi edilizi (nel periodo 1986-1987 e nel 1994 ne vennero eseguiti oltre 1.200 per circa 300.000 mc « abusivi » demoliti), anzi si assisterebbe ad un'oggettiva « demolizione » del servizio regionale di vigilanza in materia edilizia dell'assessorato regionale all'urbanistica, l'uf-

ficio deputato agli accertamenti ed alla cura dell'attività regionale in materia;

la sentenza della corte di cassazione, sezioni unite, del 19 giugno-24 luglio 1996 ha definitivamente sancito che la cura dell'esecuzione degli ordini di demolizione e ripristino ambientale contenuti nelle sentenze penali spetta all'ufficio del pubblico ministero (articolo 655 del codice penale), tuttavia finora non risulta posta in essere alcuna attività per l'esecuzione delle sentenze suddette -:

se sia a conoscenza della situazione descritta;

quali iniziative intenda assumere al fine di rispettare gli obblighi comunitari discendenti alla direttiva n. 92/43/CEE sulla tutela degli *habitat* naturali e seminaturali posti in pericolo nella regione Sardegna a causa della speculazione immobiliare e del lassismo degli organi regionali e degli enti locali. (4-07525)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

con sentenza del pretore di Cagliari n. 854 del 7 aprile 1995 di applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 444 del codice di procedura penale) nei confronti di Monzino Tullio e Melis Giorgio, rispettivamente committente e direttore dei lavori abusivi realizzati nella località costiera di Piscinni, in comune di Domus de Maria (Cagliari), venne disposto, tra l'altro, l'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate e di rimessa in pristino (articoli 733 e 734 del codice penale; 20, primo comma, lettera *c*), legge n. 47/1985; 1-*sexies* legge n. 431/1985): si tratta di due moli frangiflutto, opere di viabilità entro la fascia dei trecento metri dalla battigia, scavi, sbancamenti e viabilità nell'arenile;

l'area di Piscinni è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 27 dicembre 1980) e n. 431/1985;

la fascia dei trecento metri dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) nel vigente piano territoriale paesistico n. 14 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 279) ed è tutelata come sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE (codici ITB002245, ITB002218, ITB002246);

né il comune di Domus de Maria, né gli assessorati regionali competenti in materia di tutela paesaggistica avrebbero provveduto a fermare la speculazione abusiva iniziata nel lontano 1989 (erano in progetto insediamenti immobiliare per oltre 80.000 mc di volumetria), anzi nei fatti l'avrebbero agevolata rispettivamente non annullando le concessioni edilizie illegittime (ciò è avvenuto soltanto in via sostitutiva con provvedimento assessoriale n. 180/SV del 28 febbraio 1984) e concedendo un nullaosta paesaggistico « in sanatoria » (nota assessoriale n. 3910 del 4 agosto 1993), anziché sanzionare l'abuso in area vincolata ai sensi dell'articolo 15 legge n. 1497/1939 (autorizzazione poi annullata con decreto ministeriale 4 ottobre 1993, da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali);

attualmente l'atteggiamento persisterebbe con la mancata demolizione degli abusi realizzati sancita anche dalla sentenza peritale sopra citata, mentre le opere abusive stanno provocando gravissimi fenomeni di degrado della raccolta Baia di Piscinni;

con sentenza della corte di cassazione, sezione III, 12 gennaio 1996, n. 50, confermativa della sentenza della corte d'appello di Cagliari, 7 luglio 1995, n. 117, a sua volta di parziale riforma della sentenza della pretura di Cagliari, 7 giugno 1993, n. 1380, di condanna nei confronti di Antonioli Alfredo e Cossi Roberto, rispettivamente committente e direttore del cantiere dei lavori abusivi (un parcheggio co-

perto, un fabbricato-alloggio del personale, un campo da tennis, ampliamento di un ristorante, un vascone, una cabina di trasformazione Enel, locali-servizio, la *reception* del complesso alberghiero, un comparto alberghiero di cento camere, una pista di accesso alla spiaggia, tre pontili galleggianti, una barriera frangiflutti per complessivi mc. 15.600) realizzati nella località costiera di Portu Malu-Baia delle Ginestre, in comune di Teulada (Cagliari), è stato disposto, in particolare (articoli 20, lettere *b*) e *c*), della legge n. 47/1985, articolo 1161 codice della navigazione, 1-*sexies* legge n. 431/1985), l'ordine di demolizione e di ripristino ambientale;

l'area di Portu Malu-Baia delle Ginestre è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 22 settembre 1980) e n. 431/1985, la fascia dei metri trecento dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) del vigente piano territoriale paesistico n. 14 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 279), tuttavia né il comune di Teulada, né gli assessorati regionali competenti in materia urbanistica ed in materia di tutela paesaggistica avrebbero posto in essere alcune attività per eseguire l'ordine di demolizione degli abusi edilizi in esecuzione delle sentenze penali sopra citate;

analogamente, con sentenza del pretore di Cagliari - sezione Sinnai n. 146 del 18 giugno 1996 di applicazione della pena su richiesta delle parti (articoli 444 e seguenti) nei confronti di Loi Piergiorgio e di De Donato Vincenzo, rispettivamente committente e direttore dei lavori abusivi realizzati (una serie di ventinove unità immobiliari, ulteriori basamenti denominati « residence TRE P » di circa 12.900 mc di volumetria) nella località costiera di Baccu Mandara, comune di Maracalagonis (Ca-

gliari) è stato disposto, in particolare (articoli 20, lettera *b*), legge n. 47/1985, n. 734 del codice penale, 1-*sexies* legge n. 431/1985), l'ordine di demolizione e di ripristino ambientale;

l'area di Baccu Mandara è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 21 luglio 1969) e n. 431/1985, la fascia dei metri trecento dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) del vigente piano territoriale paesistico n. 13 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 278); tuttavia né il comune di Maracalagonis (la cui amministrazione sarebbe stata pesantemente coinvolta dall'inchiesta penale), né gli assessorati regionali competenti in materia urbanistica ed in materia di tutela paesaggistica avrebbero posto in essere alcuna attività per eseguire l'ordine di demolizione contenuto nella sopra citata sentenza penale;

le associazioni ecologiste gruppo d'intervento giuridico e Amici della Terra, nella loro attività di difesa delle coste sarde dalla speculazione immobiliare, hanno reiterato volte denunciato gli abusi edilizi sopra citati, costituendosi parte civile nei relativi processi penali, ed hanno più volte sollecitato le amministrazioni pubbliche e la magistratura competenti ad eseguire le opere di demolizione e ripristino ambientale in danno degli obbligati;

si deve purtroppo sottolineare come né i comuni costieri sardi, né la regione autonoma della Sardegna attualmente eseguirebbero, in via amministrativa, gli ordini di demolizione degli abusi edilizi (nel periodo 1986-1987 e nel 1994 ne vennero eseguiti oltre 1.200 per circa 300.000 mc « abusivi » demoliti), anzi si assisterebbe ad un'oggettiva « demolizione » del servizio regionale di vigilanza in materia edilizia dell'assessorato regionale all'urbanistica, l'ufficio deputato agli accertamenti ed alla cura dell'attività regionale in materia;

la sentenza della corte di cassazione, sezioni unite, del 19 giugno-24 luglio 1996 ha definitivamente sancito che la cura dell'esecuzione degli ordini di demolizione e ripristino ambientale contenuti nelle sentenze penali spetta all'ufficio del pubblico ministero (articolo 655 del codice penale), tuttavia finora non risulta posta in essere alcuna attività per l'esecuzione delle sentenze suddette —:

se sia a conoscenza della situazione descritta;

se non ritenga opportuno esperire l'azione per danno ambientale ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349/1986 nei casi descritti. (4-07526)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

con sentenza del pretore di Cagliari n. 854 del 7 aprile 1995 di applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 444 del codice di procedura penale) nei confronti di Monzino Tullio e Melis Giorgio, rispettivamente committente e direttore dei lavori abusivi realizzati nella località costiera di Piscinni, in comune di Domus de Maria (Cagliari), venne disposto, tra l'altro, l'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate e di rimessa in pristino (articoli 733 e 734 del codice penale; 20, primo comma, lettera *c*), legge n. 47/1985; 1-*sexies* legge n. 431/1985): si tratta di due moli frangiflutto, opere di viabilità entro la fascia dei trecento metri dalla battigia, scavi, sbancamenti e viabilità nell'arenile;

l'area di Piscinni è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 27 dicembre 1980) e n. 431/1985; la fascia dei trecento metri dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) nel vigente piano territoriale paesistico n. 14 (esecutivo con decreto del

presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 279) ed è tutelata come sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE (codici ITB002245, ITB002218, ITB002246);

né il comune di Domus de Maria, né gli assessorati regionali competenti in materia di tutela paesaggistica avrebbero provveduto a fermare la speculazione abusiva iniziata nel lontano 1989 (erano in progetto insediamenti immobiliare per oltre 80.000 mc di volumetria), anzi nei fatti l'avrebbero agevolata rispettivamente non annullando le concessioni edilizie illegittime (ciò è avvenuto soltanto in via sostitutiva con provvedimento assessoriale n. 180/SV del 28 febbraio 1984) e concedendo un nullaosta paesaggistico « in sanatoria » (nota assessoriale n. 3910 del 4 agosto 1993), anziché sanzionare l'abuso in area vincolata ai sensi dell'articolo 15 legge n. 1497/1939 (autorizzazione poi annullata con decreto ministeriale 4 ottobre 1993, da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali);

attualmente l'atteggiamento persisterebbe con la mancata demolizione degli abusi realizzati sancita anche dalla sentenza peritale sopra citata, mentre le opere abusive stanno provocando gravissimi fenomeni di degrado della raccolta Baia di Piscinni;

con sentenza della corte di cassazione, sezione III, 12 gennaio 1996, n. 50, confermativa della sentenza della corte d'appello di Cagliari, 7 luglio 1995, n. 117, a sua volta di parziale riforma della sentenza della pretura di Cagliari, 7 giugno 1993, n. 1380, di condanna nei confronti di Antonioli Alfredo e Cossi Roberto, rispettivamente committente e direttore del cantiere dei lavori abusivi (un parcheggio coperto, un fabbricato-alloggio del personale, un campo da tennis, ampliamento di un ristorante, un vascone, una cabina di trasformazione Enel, locali-servizio, la *reception* del complesso alberghiero, un comparto alberghiero di cento camere, una pista di accesso alla spiaggia, tre pontili galleggianti, una barriera frangiflutti per

complessivi mc. 15.600) realizzati nella località costiera di Portu Malu-Baia delle Ginestre, in comune di Teulada (Cagliari), è stato disposto, in particolare (articoli 20, lettere *b*) e *c*), della legge n. 47/1985, articolo 1161 codice della navigazione, 1-*sexies* legge n. 431/1985), l'ordine di demolizione e di ripristino ambientale;

l'area di Portu Malu-Baia delle Ginestre è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 22 settembre 1980) e n. 431/1985, la fascia dei metri trecento dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) del vigente piano territoriale paesistico n. 14 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 279), tuttavia né il comune di Teulada, né gli assessorati regionali competenti in materia urbanistica ed in materia di tutela paesaggistica avrebbero posto in essere alcune attività per eseguire l'ordine di demolizione degli abusi edilizi in esecuzione delle sentenze penali sopra citate;

analogamente, con sentenza del pretore di Cagliari - sezione Sinnai n. 146 del 18 giugno 1996 di applicazione della pena su richiesta delle parti (articoli 444 e seguenti) nei confronti di Loi Piergiorgio e di De Donato Vincenzo, rispettivamente committente e direttore dei lavori abusivi realizzati (una serie di ventinove unità immobiliari, ulteriori basamenti denominati « residence TRE P » di circa 12.900 mc di volumetria) nella località costiera di Baccu Mandara, comune di Maracalagonis (Cagliari) è stato disposto, in particolare (articoli 20, lettera *b*), legge n. 47/1985, n. 734 del codice penale, 1-*sexies* legge n. 431/1985), l'ordine di demolizione e di ripristino ambientale;

l'area di Baccu Mandara è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 21 luglio 1969) e n. 431/1985, la fascia dei metri trecento dalla battigia è

tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) del vigente piano territoriale paesistico n. 13 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 278); tuttavia né il comune di Maracalagonis (la cui amministrazione sarebbe stata pesantemente coinvolta dall'inchiesta penale), né gli assessorati regionali competenti in materia urbanistica ed in materia di tutela paesaggistica avrebbero posto in essere alcuna attività per eseguire l'ordine di demolizione contenuto nella sopra citata sentenza penale;

le associazioni ecologiste gruppo d'intervento giuridico e Amici della Terra, nella loro attività di difesa delle coste sarde dalla speculazione immobiliare, hanno reiterate volte denunciato gli abusi edilizi sopra citati, costituendosi parte civile nei relativi processi penali, ed hanno più volte sollecitato le amministrazioni pubbliche e la magistratura competenti ad eseguire le opere di demolizione e ripristino ambientale in danno degli obbligati;

si deve purtroppo sottolineare come né i comuni costieri sardi, né la regione autonoma della Sardegna attualmente eseguirebbero, in via amministrativa, gli ordini di demolizione degli abusi edilizi (nel periodo 1986-1987 e nel 1994 ne vennero eseguiti oltre 1.200 per circa 300.000 mc « abusivi » demoliti), anzi si assisterebbe ad un'oggettiva « demolizione » del servizio regionale di vigilanza in materia edilizia dell'assessorato regionale all'urbanistica, l'ufficio deputato agli accertamenti ed alla cura dell'attività regionale in materia;

la sentenza della corte di cassazione, sezioni unite, del 19 giugno-24 luglio 1996 ha definitivamente sancito che la cura dell'esecuzione degli ordini di demolizione e ripristino ambientale contenuti nelle sentenze penali spetta all'ufficio del pubblico ministero (articolo 655 del codice penale), tuttavia finora non risulta posta in essere alcuna attività per l'esecuzione delle sentenze suddette —

se sia a conoscenza della situazione descritta;

se non ritenga opportuno intervenire presso gli organi regionali competenti in materia di tutela paesaggistica nell'ambito dei poteri di indirizzo della materia delegata (articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1979) al fine di rendere effettivamente operativa l'attività di irrogazione delle sanzioni amministrative a carico di chi alteri le zone tutelate con vincolo paesaggistico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 1497 del 1939. (4-07527)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con sentenza del pretore di Cagliari n. 854 del 7 aprile 1995 di applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 444 del codice di procedura penale) nei confronti di Monzino Tullio e Melis Giorgio, rispettivamente committente e direttore dei lavori abusivi realizzati nella località costiera di Piscinni, in comune di Domus de Maria (Cagliari), venne disposto, tra l'altro, l'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate e di rimessa in pristino (articoli 733 e 734 del codice penale; 20, primo comma, lettera c), legge n. 47/1985; 1-sexies legge n. 431/1985): si tratta di due moli frangiflutto, opere di viabilità entro la fascia dei trecento metri dalla battigia, scavi, sbancamenti e viabilità nell'arenile;

l'area di Piscinni è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 27 dicembre 1980) e n. 431/1985; la fascia dei trecento metri dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) nel vigente piano territoriale paesistico n. 14 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 279) ed è tutelata come sito di

importanza comunitaria ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE (codici ITB002245, ITB002218, ITB002246);

né il comune di Domus de Maria, né gli assessorati regionali competenti in materia di tutela paesaggistica avrebbero provveduto a fermare la speculazione abusiva iniziata nel lontano 1989 (erano in progetto insediamenti immobiliare per oltre 80.000 mc di volumetria), anzi nei fatti l'avrebbero agevolata rispettivamente non annullando le concessioni edilizie illegittime (ciò è avvenuto soltanto in via sostitutiva con provvedimento assessoriale n. 180/SV del 28 febbraio 1984) e concedendo un nullaosta paesaggistico « in sanatoria » (nota assessoriale n. 3910 del 4 agosto 1993), anziché sanzionare l'abuso in area vincolata ai sensi dell'articolo 15 legge n. 1497/1939 (autorizzazione poi annullata con decreto ministeriale 4 ottobre 1993, da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali);

attualmente l'atteggiamento persisterebbe con la mancata demolizione degli abusi realizzati sancita anche dalla sentenza peritale sopra citata, mentre le opere abusive stanno provocando gravissimi fenomeni di degrado della raccolta Baia di Piscinni;

con sentenza della corte di cassazione, sezione III, 12 gennaio 1996, n. 50, confermativa della sentenza della corte d'appello di Cagliari, 7 luglio 1995, n. 117, a sua volta di parziale riforma della sentenza della pretura di Cagliari, 7 giugno 1993, n. 1380, di condanna nei confronti di Antonioli Alfredo e Cossi Roberto, rispettivamente committente e direttore del cantiere dei lavori abusivi (un parcheggio coperto, un fabbricato-alloggio del personale, un campo da tennis, ampliamento di un ristorante, un vascone, una cabina di trasformazione Enel, locali-servizio, la *reception* del complesso alberghiero, un comparto alberghiero di cento camere, una pista di accesso alla spiaggia, tre pontili galleggianti, una barriera frangiflutti per complessivi mc. 15.600) realizzati nella località costiera di Portu Malu-Baia delle

Ginestre, in comune di Teulada (Cagliari), è stato disposto, in particolare (articoli 20, lettere *b*) e *c*), della legge n. 47/1985, articolo 1161 codice della navigazione, 1-*sexies* legge n. 431/1985), l'ordine di demolizione e di ripristino ambientale;

l'area di Portu Malu-Baia delle Ginestre è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 22 settembre 1980) e n. 431/1985, la fascia dei metri trecento dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) del vigente piano territoriale paesistico n. 14 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 279), tuttavia né il comune di Teulada, né gli assessorati regionali competenti in materia urbanistica ed in materia di tutela paesaggistica avrebbero posto in essere alcune attività per eseguire l'ordine di demolizione degli abusi edilizi in esecuzione delle sentenze penali sopra citate;

analogamente, con sentenza del pretore di Cagliari - sezione Sinnai n. 146 del 18 giugno 1996 di applicazione della pena su richiesta delle parti (articoli 444 e seguenti) nei confronti di Loi Piergiorgio e di De Donato Vincenzo, rispettivamente committente e direttore dei lavori abusivi realizzati (una serie di ventinove unità immobiliari, ulteriori basamenti denominati « residence TRE P » di circa 12.900 mc di volumetria) nella località costiera di Baccu Mandara, comune di Maracalagonis (Cagliari) è stato disposto, in particolare (articoli 20, lettera *b*), legge n. 47/1985, n. 734 del codice penale, 1-*sexies* legge n. 431/1985), l'ordine di demolizione e di ripristino ambientale;

l'area di Baccu Mandara è tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi n. 1497/1939 (individuata con decreto ministeriale 21 luglio 1969) e n. 431/1985, la fascia dei metri trecento dalla battigia è tutelata con vincolo di non trasformabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale

n. 23/1993, è classificata in buona parte zona « 1 » (conservazione integrale) del vigente piano territoriale paesistico n. 13 (esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale 6 agosto 1993, n. 278); tuttavia né il comune di Maracalagonis (la cui amministrazione sarebbe stata pesantemente coinvolta dall'inchiesta penale), né gli assessorati regionali competenti in materia urbanistica ed in materia di tutela paesaggistica avrebbero posto in essere alcuna attività per eseguire l'ordine di demolizione contenuto nella sopra citata sentenza penale;

le associazioni ecologiste gruppo d'intervento giuridico e Amici della Terra, nella loro attività di difesa delle coste sarde dalla speculazione immobiliare, hanno reiterate volte denunciato gli abusi edilizi sopra citati, costituendosi parte civile nei relativi processi penali, ed hanno più volte sollecitato le amministrazioni pubbliche e la magistratura competenti ad eseguire le opere di demolizione e ripristino ambientale in danno degli obbligati;

si deve purtroppo sottolineare come né i comuni costieri sardi, né la regione autonoma della Sardegna attualmente eseguirebbero, in via amministrativa, gli ordini di demolizione degli abusi edilizi (nel periodo 1986-1987 e nel 1994 ne vennero eseguiti oltre 1.200 per circa 300.000 mc « abusivi » demoliti), anzi si assisterebbe ad un'oggettiva « demolizione » del servizio regionale di vigilanza in materia edilizia dell'assessorato regionale all'urbanistica, l'ufficio deputato agli accertamenti ed alla cura dell'attività regionale in materia;

la sentenza della corte di cassazione, sezioni unite, del 19 giugno-24 luglio 1996 ha definitivamente sancito che la cura dell'esecuzione degli ordini di demolizione e ripristino ambientale contenuti nelle sentenze penali spetta all'ufficio del pubblico ministero (articolo 655 del codice penale), tuttavia finora non risulta posta in essere alcuna attività per l'esecuzione delle sentenze suddette —:

se sia a conoscenza della situazione descritta;

se risulta quali motivazioni impediscano di porre in esecuzione le citate sentenze penali, la cui piena attuazione è essenziale al fine di conseguire il prevalente interesse pubblico alla tutela ambientale (articolo 9 della Costituzione).

(4-07528)

SAIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*
— Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

nel 1985 la Cogepa srl intende realizzare un quartiere « residenziale » in Coppito, L'Aquila (località « La Selva »). In considerazione della mole dell'iniziativa e della necessità di programmare tempi e modi di attuazione, determinata ad individuare un numero minimo di acquirenti cui subordinare il prosieguo dell'iniziativa, dichiaratasi disponibile ad accettare sotto forma di opzione la prenotazione di un gruppo iniziale di alloggi, nella persona di Giacomo Pasqua, amministratore della Cogepa, contrae scritture private con un numero indefinito di acquirenti, che si impegnano a rispettare i dettati;

in seguito al versamento delle somme pattuite, la società inizia i lavori di costruzione, che risultano adempiuti entro la scadenza del 30 giugno 1987;

all'atto di consegna degli appartamenti agli acquirenti, l'amministratore Cogepa inizia tutta un'operazione finalizzata alla riscossione della scrittura privata, adducendo motivazioni infondate, del tipo « aumento dei tassi sul mutuo agevolato », possibilità di affittare gli appartamenti, eccetera;

molti acquirenti accettano le condizioni della Cogepa (molti infatti entrano in qualità di locatari, negli appartamenti);

qualche acquirente, che si era dichiarato indisponibile ad accettare le condizioni di cui al precedente capoverso, sarebbe stato costretto dagli eventi e dalla paura di perdere la somma versata ad accettare la riconsegna dell'importo di quindici milioni, maggiorato di interessi

del cinque per cento; ad esso non viene, naturalmente, proposto di subentrare come locatario;

i locatari, infatti, passano attraverso un filtro poco chiaro (politici locali?);

dalla scrittura privata stipulata si può arguire che il prezzo stimato dei suddetti appartamenti era di novantaquattro milioni (massimo novantotto milioni per i piani superiori), mentre successivamente sarebbero stati messi in vendita ad un prezzo di molto superiore;

nel frattempo sono stati stipulati contratti di vendita di appartamenti da parte della Cogepa all'ex Inadel, cosa incompatibile su un'area destinata ad edilizia abitativa di tipo economico e popolare;

numerosi sono i punti oscuri della vicenda sopraindicata. Non si capisce ad esempio come mai i circa duecentoventi appartamenti che erano stati messi in vendita, nelle diverse scritture private stipulate con gli aspiranti acquirenti avessero un prezzo stimato di 94-98 milioni, mentre poi si è preteso un prezzo molto più alto che ha costretto gli aspiranti medesimi a recedere dal contratto; rimangono inoltre dubbi gli argomenti mediante i quali, al momento della consegna degli appartamenti, l'amministrazione della Cogepa abbia portato avanti un'operazione finalizzata alla rescissione delle scritture private, nonché i motivi per i quali molti aspiranti acquirenti che inizialmente avevano pagato l'anticipo per l'acquisto degli appartamenti abbiano accettato di trasformare le scritture precedenti in un contratto di locazione (sembra tra l'altro che i canoni di affitto imposti ai locatari siano superiori a quelli stabiliti con sentenza dal pretore dell'Aquila);

l'interrogante ritiene in particolare che potrebbero essere intervenute illegittime pressioni o ricatti nei confronti di quanti non si erano dichiarati disponibili ad accettare la trasformazione del contratto -;

come ed a quale prezzo siano stati venduti gli appartamenti all'ex Inadel;

se non si ritenga opportuno verificare in quale data siano stati venduti all'ex Inadel, gli appartamenti in parola onde verificare che dette vendite non siano state effettuate mentre gli appartamenti erano tutti stati prenotati da altri acquirenti che, in tal caso, si troverebbero nella condizione di essere stati raggirati;

come sia stata possibile questa vendita se gli immobili erano stati già prenotati da altri acquirenti;

se si ritenga legittima un'operazione di questo tipo sviluppatasi in un'area Peep, destinata quindi dal comune all'edilizia economica agevolata;

se non si possano ravvisare in un'operazione di questo tipo elementi di scarsa chiarezza, specie per quanto riguarda la gestione di un'area e di un programma Peep che poi si è di fatto trasformato in un'operazione dai contorni poco chiari, nei quali si potrebbero anche ravvisare gli estremi di una vera e propria speculazione edilizia;

quali iniziative intenda assumere il Governo per fare piena luce sulla vicenda, sia per quanto riguarda la vendita degli immobili all'Inadel, sia per quanto riguarda la gestione del programma di edilizia in località La Selva di Coppito (L'Aquila) da parte della ditta Cogepa;

quali iniziative intraprenderà il Governo nel caso in cui si dovessero rilevare illegittimità nella gestione dell'intera vicenda. (4-07529)

Apposizione di firme ad una mozione.

La mozione Furio Colombo ed altri n. 1-00092, pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 10 febbraio 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Signorino e Scrivani.

**Apposizione di una firma
ad una risoluzione.**

La risoluzione in Commissione Pecoraro Scanio ed altri n. 7-00140, pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta dell'11 febbraio 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Leccese.

**Apposizione di una firma
ad una interpellanza.**

L'interpellanza Valensise e Aloï n. 2-00388, pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 6 febbraio 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Fino.

**Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta orale Di Comite n. 3-00711 dell'11 febbraio 1997.

**Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: in-

terrogazione a risposta orale Pezzoni ed altri n. 3-00678 del 3 febbraio 1997 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01622.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta dell'11 febbraio 1997, a pagina 6614, seconda colonna, alla ventottesima riga, deve leggersi: « amministrazioni periferiche. (5-01586) », e non: « amministrazioni periferiche. (4-01586) », come stampato.

Nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 12 febbraio 1997, a pagina 6637, prima colonna, dalla quarantacinquesima alla quarantasettesima riga deve leggeri: « (7-00143) "Aloï, Valensise, Poli Bortone, Fino, Caruso, Napoli, Losurdo, Filocamo" », e non « (7-00143) "Aloï, Poli Bortone, Fino, Caruso, Valensise, Napoli, Losurdo" », come stampato.

Nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 12 febbraio 1997, a pagina 6668, prima colonna, alla quinta riga, dopo la parola « rito, », deve leggersi: « alcuni anni fa, per i rapporti con la stampa del » e non « per i rapporti con la stampa del », come stampato.